



SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A SOCIO UNICO

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

REV. 2026



DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E SEDE CENTRALE:
33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) VIA MONSIGNOR OSCAR ROMERO, N. 73
 TEL. 0432 940349 R.A. • FAX 0432 943357 • E-MAIL: INFO@IFCO.IT
 C.F. P.IVA N. 02910180302 • REA UD – 297316

SEDI OPERATIVE:
50028 BARBERINO T. (FI) VIA S. APPIANO N. 9/H. • TEL. 055 8078368 • CELL 347 0064257
39100 BOLZANO VIA MAX VALIER N. 4/B • TEL. 0471 401144 • FAX 0471 408547
43036 FIDENZA (PR) VIA XXIV MAGGIO N. 48 • TEL. 0524 81958 • FAX 0524 591556
07100 SASSARI (SS) VIA FONDAZIONE ROCKEFELLER N.29 • CELL. 375 9173583

Tabella delle revisioni del presente documento

n.	Atto approvazione	Tipo	Descrizione
1	Amministratore Unico in data 16.12.2015	Rev.2015	Approvazione ed adozione del M.O.G.C. ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 in vigore dal 14.06.2015, aggiornato con ultimo provvedimento inserito la Legge 27.05.2015, n.69
		Mod.2021	Proposta revisione M.O.G.C. ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 in vigore dal 30.07.2020, aggiornato con ultimo provvedimento inserito il D.Lgs. 14.07.2020, n.75
2	Amministratore Unico in data	Rev.2026	Revisione del M.O.G.C. ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 in vigore dal 07.08.2026, aggiornato con ultimo provvedimento inserito il D.Lgs. 25.06.2026, n.128

I N D I C E

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO **PARTE GENERALE**

P.G. - SCHEDA 01	LE DEFINIZIONI
P.G. - SCHEDA 02	IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231
P.G. - SCHEDA 03	I REATI NEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231
P.G. - SCHEDA 04	LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
P.G. - SCHEDA 05	L'ENTE IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. L'AZIENDA IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. GLI ASSETTI SOCIETARI LE ATTIVITÀ DELL'AZIENDA IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. L'ACCREDITAMENTO DELL'AZIENDA IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L.
P.G. - SCHEDA 06	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO GLI OBIETTIVI DEL M.O.G.C. DI IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. LA FUNZIONE DEL M.O.G.C. DI IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. IL M.O.G.C. DI IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO L'ADOZIONE DEL M.O.G.C. DI IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. LE VERIFICHE PERIODICHE DEL M.O.G.C. DI IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. I DESTINATARI DEL M.O.G.C. DI IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. LE MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI AL M.O.G.C. DI IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L.
P.G. - SCHEDA 07	IL CODICE ETICO I CONTENUTI DEL CODICE ETICO GLI INDIRIZZI GENERALI DEL CODICE ETICO
P.G. - SCHEDA 08	IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO I PRINCIPI GENERALI

I CRITERI GENERALI D'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE
MISURE NEI CONFRONTI DELLE POSIZIONI APICALI
LA TUTELA DEI COLLABORATORI A PROGETTO, DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI, DEI CONSULENTI E DEI FORNITORI
MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI
MISURE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
MISURE NEI CONFRONTI DEI DESTINATARI TERZI
LA TUTELA DEL DIPENDENTE / COLLABORATORE CHE SEGNALE ILLECITI NEL SETTORE PRIVATO

P.G. -SCHEDA 09	L'ORGANISMO DI VIGILANZA
I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	
LA NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	
LE FUNZIONI E LE ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA - PARERE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	
I FLUSSI INFORMATIVI DELL'O.D.V. VERSO I VERTICI AZIENDALI	
IL SISTEMA DI INFORMAZIONE	
IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE	

P.G. -SCHEDA 10	
SCHEDA 10.1	LA TUTELA DELLA PRIVACY
IL QUADRO NORMATIVO SULLA PRIVACY	
I PRINCIPI, IL CONSENSO E L'INFORMATIVA SULLA PRIVACY	
IL CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI - LE SANZIONI	
I DIRITTI DELL'INTERESSATO	
L'AUTORITÀ DI CONTROLLO (TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE)	
L'ORGANISMO DI VIGILANZA NELL'ORGANIGRAMMA PRIVACY - IL RUOLO DELL'O.D.V. NELLA GESTIONE DEL CANALE WHISTLEBLOWING	
SCHEDA 10.2	L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE
IL QUADRO NORMATIVO SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE	
L'AMBITO DI APPLICAZIONE	
I PRINCIPI GENERALI	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
PARTE SPECIALE

P.S.-SCHEDA 11

ART. 6, C.2, LETT. A) E B), D.LGS. N.231/2001
 VALUTAZIONE DEL RISCHIO | RISK ASSESSMENT

CAPITOLO I REATI PRESENTI NEL DECRETO

CAPITOLO II ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

CAPITOLO III
 STESURA DEL RISK ASSESSMENT
 COMPOSIZIONE DEL RISK ASSESSMENT – NOTA A)
 COMPOSIZIONE DEL RISK ASSESSMENT – NOTA B)
 COMPOSIZIONE DEL RISK ASSESSMENT – NOTA C)

CAPITOLO IV RISK ASSESSMENT

P.S.-SCHEDA 12

ARTT. 24 E 25 D.LGS. N.231/2001
 I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 ART. 25-DECIES D.LGS. N.231/2001
 I REATI DI DICHIARAZIONI MENDACI CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

CAPITOLO I
 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
 ARTT. 24 E 25 D.LGS. N.231/2001

CAPITOLO II RILEVAZIONE AREE A RISCHIO REATO

CAPITOLO III PROTOCOLLI DI GESTIONE

CAPITOLO I.A
 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
 ART. 25-DECIES D.LGS. N.231/2001

CAPITOLO II.A RILEVAZIONE AREE A RISCHIO REATO

CAPITOLO III.A PROTOCOLLI DI GESTIONE

P.S.-SCHEDA 13

ART. 24-BIS D.LGS. N.231/2001
 I REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
 REG. UE 2016/679 – D.LGS. N.196/2003
 GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY
 REG. UE 2024/1689 – LEGGE N.132/2025
 GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

CAPITOLO I
 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
 ART. 24-BIS D.LGS. N.231/2001

CAPITOLO II RILEVAZIONE AREE A RISCHIO REATO

CAPITOLO III PROTOCOLLI DI GESTIONE

CAPITOLO I.A	NORMATIVA DI RIFERIMENTO ADEMPIMENTI SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI REG. UE 2016/679 – D.LGS. N.196/2003
CAPITOLO I.B	NORMATIVA DI RIFERIMENTO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE REG. UE N.2024/1689 – LEGGE N.132/2025

P.S.-SCHEDA 14	ART. 25-TER D.LGS. N.231/2001 I REATI SOCIETARI
CAPITOLO I	NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO ART. 25-TER D.LGS. N.231/2001
CAPITOLO II	RILEVAZIONE AREE A RISCHIO REATO
CAPITOLO III	PROTOCOLLI DI GESTIONE

P.S.-SCHEDA 15	ART- 25-QUINQUES D.LGS. N.231/2001 I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
CAPITOLO I	NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO ART. 25-QUINQUES D.LGS. N.231/2001
CAPITOLO II	RILEVAZIONE AREE A RISCHIO REATO
CAPITOLO III	PROTOCOLLI DI GESTIONE

P.S.-SCHEDA 16	ART- 25-SEPTIES D.LGS. N.231/2001 I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
CAPITOLO I	NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO ART. 25-SEPTIES D.LGS. N.231/2001
CAPITOLO II	RILEVAZIONE AREE A RISCHIO REATO
CAPITOLO III	PROTOCOLLI DI GESTIONE

P.S.-SCHEDA 17	ART- 25-OCTIES D.LGS. N.231/2001 I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DI MISURE RESTRITTIVE DELL'U.E.
CAPITOLO I	NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO ART. 25-OCTIES D.LGS. N.231/2001
CAPITOLO II	RILEVAZIONE AREE A RISCHIO REATO
CAPITOLO III	PROTOCOLLI DI GESTIONE

P.S.-SCHEDA 18	ART- 25-UNDECIES D.LGS. N.231/2001 I REATI IN MATERIA AMBIENTALE
CAPITOLO I	NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO ART. 25-UNDECIES D.LGS. N.231/2001
CAPITOLO II	RILEVAZIONE AREE A RISCHIO REATO

P.S. -SCHEDA 19

ART. 25-DUODECIES D.LGS. N.231/2001
I DELITTI PER L'IMPIEGO DI CITTADINI CON SOGGIORNO IRREGOLARE

CAPITOLO I NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
ART. 25-DUODECIES D.LGS. N.231/2001

CAPITOLO II RILEVAZIONE AREE A RISCHIO REATO

CAPITOLO III PROTOCOLLI DI GESTIONE

P.S. -SCHEDA 20

ART. 25-QUINQUESDECIES D.LGS. N.231/2001
I REATI IN MATERIA TRIBUTARIA

CAPITOLO I NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
ART. 25-QUINQUESDECIES D.LGS. N.231/2001

CAPITOLO II RILEVAZIONE AREE A RISCHIO REATO

CAPITOLO III PROTOCOLLI DI GESTIONE



P A R T E G E N E R A L E

Riferimenti normativi:

- ☐ art. 6, co.2, lett. a) e b), e co.3, del DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*;
- ☐ art.30 del DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N.81, recante *"Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*.
- ☐ Aggiornamento normativo:
DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231 aggiornamento in vigore dal luglio 2026 con ultimo provvedimento inserito: D.LGS. 25 GIUGNO 2026, N.128 (G.U. Serie Generale 23/07/2026, n.169), in vigore dal 07.08.2026, recante *"Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della Legge 5 marzo 2024, n.21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58"*.

LE DEFINIZIONI

ANALISI DEI RISCHI L'attività d'analisi specifica della singola Organizzazione finalizzata a rilevare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto di cui al D.Lgs. n.231/2001.

AREA A RISCHIO DI REATO Il processo, l'operazione, l'atto, ovvero l'insieme di operazioni e atti, che possono esporre IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. al rischio di commissione di un Reato.

ATTIVITÀ SENSIBILI Le singole attività della Società, primarie o strumentali, che presentano rischi (*astratti*) di commissione di uno dei reati che presuppone la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. n.231/2001.

AUDIT DI SISTEMA DI GESTIONE Il processo di verifica sistematico, indipendente e documentato, realizzato al fine di ottenere evidenze oggettive su registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni necessarie a determinare se il sistema di gestione è conforme alle politiche, procedure o requisiti del sistema di gestione adottato dall'organizzazione.

C.C.N.L. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti di IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L.

CODICE ETICO Il documento ufficiale della Società contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità dell'ente nei confronti degli stakeholders (*dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.*).

CONTRAVVENZIONE Una categoria di reato che la legge reprime con la pena dell'arresto e/o dell'ammenda.

COLLABORATORI ESTERNI Tutti i cooperatori esterni complessivamente considerati, quali consulenti, partner, fornitori.

D.Lgs. n.231/2001 o DECRETO 231 o DECRETO Il DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 n.231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, n.300", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

D.Lgs. n.81/2008, ART. 30 Nel DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n.81, c.d. "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro", l'art.30 prevede l'adozione e l'efficace attuazione del Modello di organizzazione e di gestione per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi al decreto sulla sicurezza. Lo stesso articolo richiama procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli.

DESTINATARI Gli organi societari (*amministratori e sindaci*), dipendenti, mandatarî, procuratori, outsourcer e altri soggetti con cui IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari.

DIPENDENTI Tutte le persone fisiche che intrattengono con IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. un rapporto di lavoro subordinato.

DELITTO Una categoria di reato che la legge reprime con la pena della reclusione e/o della multa.

D.V.R. Documento di Valutazione dei Rischi è un documento che individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori. La differenza principale tra D.U.V.R.I. e D.V.R. è che il DUVRI (*Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza*) valuta i rischi legati ad una specifica attività all'interno della quale cooperano imprese diverse.

ENTE IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. con sede legale in SAN DANIELE DEL FRIULI (UD), via Monsignor Omar Romero, n.73.

FORNITORI I fornitori di beni e di servizi a IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. che non rientrano nella definizione di partner.

G.D.P.R. GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (Reg. UE 27.04.2016 n.679) è il Regolamento generale per la protezione dei dati personali è principale la normativa europea in materia di protezione dei dati personali.

I.A. Intelligenza Artificiale (*Artificial Intelligence*) di cui alla LEGGE 23.09.2025, n.132, conformemente al REGOLAMENTO UE N.2024/1689 del 13.06.2024 – DEFINIZIONI:

a) **SISTEMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE:** il sistema definito dall'articolo 3, punto 1), del REGOLAMENTO (UE) N.2024/1689;

b) **DATO:** qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

c) **MODELLI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE:** i modelli definiti dall'articolo 3, punto 63), del REGOLAMENTO (UE) N.2024/1689.

LINEE GUIDA Le Linee Guida per la redazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D.Lgs. n.231/2001, pubblicate dalle associazione di categoria, che sono state prese in considerazione ai fini della predisposizione ed adozione del Modello stesso.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N.231/2001 O MODELLO ORGANIZZATIVO O MODELLO 231 Il corpo di regole concernenti le modalità di espletamento delle attività e i protocolli/procedure di condotta adottati ed attuati dall'Ente, ai sensi degli artt.6 e 7 del D.Lgs. n.231/2001, al fine di prevenire la commissione dei reati da parte del Personale apicale o subordinato, così come descritto nel presente documento e relativi allegati.

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE Documento nel quale è schematizzata l'intera struttura organizzativa aziendale.

ORGANISMO DI VIGILANZA (e di controllo) o O.D.V. L'Organismo, previsto dall'art.6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.231/2001, a cui è affidato il compito di verificare l'adeguatezza del Modello Organizzativo, di vigilare sul suo funzionamento e sull'effettiva osservanza da parte dei destinatari nonché di curarne l'aggiornamento.

PARTNER Le controparti contrattuali con le quali IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, agenzia, etc.), ove destinati a cooperare con la stessa Società nell'ambito delle Aree a Rischio.

PERSONALE O STAKEHOLDER Le persone, fisiche o giuridiche, che intrattengono rapporti con IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. a qualunque titolo, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, i tirocinanti ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della stessa Società.

PROCESSI A RISCHIO La specifica attività di IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L., nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. n.231/2001.

PROCURA Il negoziogiuridicounilateraleconcuilaSocietàattribuisceidipoterdirappresentanza nei confronti dei terzi

PROTOCOLLO PREVENTIVO O PROCEDURA La misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello Organizzativo al fine di prevenire la realizzazione dei reati.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O P.A. Comunemente considerato "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Non esistendo nel codice penale una definizione di Pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, essa comprende, in relazione ai reati in esso previsti, "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici". Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti, sono soggetti nei confronti dei quali (*o ad opera dei quali*) si perfezionano i reati richiamati dal D.Lgs. n.231/2001. Le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "pubblici ufficiali", degli "incaricati di pubblico servizio" e degli "esercenti un servizio di pubblica necessità".

PUBBLICO SERVIZIO L'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

REATO O REATI Ogni fatto umano al quale l'ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale, vale a dire una pena inflitta dall'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento giurisdizionale. Per cui è reato solo quello che la legge prevede come tale. Sotto il profilo sostanziale il reato può invece definirsi come il fatto umano che aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole di protezione nel quadro dei valori costituzionali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. Nel caso specifico è l'insieme dei reati o il singolo reato, richiamati dal D.Lgs. n.231/2001 (per come eventualmente modificato ed integrato in futuro).

RESPONSABILE INTERNO Il soggetto interno a IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. al quale viene attribuita, con nomina degli Amministratori o di un Procuratore Speciale o di un dirigente incaricato, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.

RESPONSABILITÀ Il dovere posto in capo ad un soggetto di sottostare alla sanzione.

RISCHIO La probabilità che sia raggiunta la soglia di commissione di un reato/illecito presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e ss.mm.ii..

RISCHIO ACCETTABILE La minaccia, che può essere ridotta ad un livello tollerabile per l'organizzazione, con i riferimenti agli obblighi di legge e a quanto espresso dal S.G.R.A., ovvero che preveda un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

RISK ASSESSMENT Attività di analisi del rischio finalizzata ad identificare le aree/processi, i settori di attività e le modalità cui possano direttamente o indirettamente collegarsi potenziali rischi in ordine alla possibile commissione dei Reati cui potrebbe conseguire la responsabilità amministrativa della Società.

SANZIONE PENALE È la conseguenza giuridica tipica che l'ordinamento collega all'illecito, ossia alla violazione del precetto, ovvero di una norma penale. Pertanto, è applicata esclusivamente dall'autorità giudiziaria e con le forme e le garanzie del processo penale.

SEGNALAZIONE Qualunque notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili rispetto a quanto contenuto nel Codice etico e nel Modello Organizzativo.

S.G.R.A. L'acronimo che identifica il Sistema di Gestione per la Responsabilità Amministrativa.

SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE Il sistema disciplinare di cui all'art.6 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n.231/2001, ovvero l'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello Organizzativo.

SOGGETTI O PERSONE GIURIDICHE Gli Enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri, individuati nell'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.231/2001, di cui alle disposizioni dell'art.11, comma 1, della LEGGE n.300/2000, che delegava il Governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto "la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle Società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi".

SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE O PERSONALE APICALE I soggetti di cui all'art.5 lett. a) del D.Lgs. n.231/2001 ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. in particolare i Soci, gli Amministratori, i membri dell'eventuale Collegio sindacale, gli eventuali investitori, i procuratori.

SOGGETTI O PERSONALE SOTTOPOSTI AD ALTRUI DIREZIONE I soggetti di cui all'art.5 lett. b) del D.Lgs. n.231/2001 ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza dei Soggetti o Personale in posizione apicale.

TUTELA DELLA "PERSONA SEGNALANTE Garanzia accordata al whistleblower (*Persona Segnalante*) di tutela e protezione, soprattutto attraverso la riservatezza, contro ogni forma di discriminazione e ritorsione che potrebbe derivare direttamente e indirettamente dalla segnalazione di illecito.

WHISTEBLOWER O PERSONA SEGNALANTE Il soggetto che segnala agli organi legittimati ad intervenire violazioni, irregolarità o abusi commessi ai danni dell'interesse societario a cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento o in occasione della propria attività lavorativa.

WHISTLEBLOWING Le procedure normatizzate volte ad incentivare le segnalazioni ed al tempo stesso a tutelare la persona segnalante che informa sulle violazioni (*illeciti amministrativi – condotte illecite – atti o comportamenti illeciti – ecc.*).

IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

Il D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N.231, che reca la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* (di seguito anche il "D.LGS. N.231/2001" o anche solo il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della LEGGE delega N.300 del 29 settembre 2000, ha introdotto, nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" si intendono le Società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.LGS. N.231/2001, commessi, *nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso*, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti *"soggetti apicali"*), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti *"soggetti sottoposti"*). Al contrario, la sussistenza di un vantaggio esclusivo da parte di colui il quale commette il fatto reato esclude la responsabilità della Società, la quale si viene in questo modo a trovare in una situazione di assoluta e manifesta estraneità rispetto al reato commesso.

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.LGS. N.231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una *"colpa di organizzazione"*, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.LGS. N.231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

Occorre precisare che la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella penale, ma non annulla, la responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso il reato; entrambe queste responsabilità sono oggetto di accertamento di fronte al giudice penale.

La responsabilità dell'Impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (*ai sensi dell'art.26 del D.LGS. N.231/2001*), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il testo originario del decreto prendeva in considerazione una griglia limitata di reati dai quali scaturiva la conseguente ed autonoma responsabilità amministrativa per l'ente/azienda.

Il testo originario del decreto prendeva in considerazione una griglia limitata di reati dai quali derivava la conseguente ed autonoma responsabilità amministrativa per l'ente/azienda.

Successivamente, l'elenco delle ipotesi di reato è stato ampliato e ad oggi ne ricomprende numerosi di seguito specificati:

- A) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
- B) REATI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO NONCHÉ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO;
- C) ALCUNE FATTISPECIE DI REATI IN MATERIA SOCIETARIA;
- D) DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO;
- E) PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI;
- F) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE;
- G) I COSIDDETTI ABUSI DI MERCATO;
- H) DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO;
- I) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO;
- J) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI;
- K) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI;
- L) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA;
- M) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO;
- N) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE;
- O) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA;
- P) REATI AMBIENTALI;
- Q) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE;
- R) REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI;
- S) REATI DI RAZZISMO E XENOFobia;
- T) FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI;
- U) REATI TRIBUTARI;
- V) CONTRABBANDO DOGANALE;
- W) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO;
- X) DELITTI CONTRO GLI ANIMALI.

-----oo00oo-----

IL DECRETO 231 – IMPLEMENTAZIONI E MODIFICHE

- » **LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N.300** (G.U. 25/10/2000 n.250 SO n.176), recante *“Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all’articolo K. 3 del Trattato dell’Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta*

	<i>alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica".</i>
»	DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231 (G.U. 19/06/2001, n.140), in vigore dal 04.07.2001, recante <i>"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.30.</i>
»	LEGGE 23 NOVEMBRE 2001, N.409 (G.U. 24/11/2001, n.274), conversione con modificazioni del DECRETO LEGGE 25 settembre 2001, n.350 (G.U. 26/09/2001, n.224), in vigore dal 25.11.2001, recante <i>"Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro"</i> , ha disposto, con l'art.6, c. 1, l'introduzione dell'art.25-bis (FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, DI VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO) del D.LGS. N.231/2001.
»	DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2002, N.61 (G.U. 15/04/2002, n.88), in vigore dal 16.04.2002, recante <i>"Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le Società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n.366"</i> , ha disposto, con l'art.3, c. 2, l'introduzione dell'art.25-ter (REATI SOCIETARI) del D.LGS. N.231/2001
»	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 2002, N.115 (G.U. 15/06/2002, n.139 SO n.126 – Rettifica G.U. 06/12/2002, n.286), in vigore dal 01.07.2002, recante <i>"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)"</i> , ha disposto, con l'art.299, l'abrogazione dell'art.75 (ESECUZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE) del D.LGS. N.231/2001.
»	LEGGE 14 GENNAIO 2003, N.7 (G.U. 27/01/2003, n.21), in vigore dal 28.01.2003, recante <i>"Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"</i> , ha disposto, con l'art.3, c. 1, l'introduzione dell'art.25-quater (DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO)del D.LGS. N.231/2001.
»	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2002, N.313 (G.U. 13/02/2003, n.36 SO n.22), in vigore dal 30.03.2002, recante <i>"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)"</i> , ha disposto, con l'art.52 , l'abrogazione dei seguenti articoli:- art.80 (ANAGRAFE NAZIONALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE) del D.LGS. N.231/2001; - art.81 (CERTIFICATI DELL'ANAGRAFE) del D.LGS. N.231/2001; - art.85, c. 1, lett. b) (DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI) del D.LGS. N.231/2001.
»	DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 26 GIUGNO 2003, N.201 (G.U. 04/08/2003, n. 179), recante <i>"Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231"</i> , ha disposto, con l'art.8, c. 1, la modifica dell'art.6, c.3 (SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE) del D.LGS. N.231/2001.
»	LEGGE 11 AGOSTO 2003, N.228 (G.U. 23/08/2003, n.195), in vigore dal 07.09.2003, recante <i>"Misure contro la tratta delle persone"</i> , ha disposto, con l'art.5, l'introduzione dell'art.25-quinques (DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE) del D.LGS. N.231/2001.
»	LEGGE 18 APRILE 2005, N.62 (G.U. 27/04/2005, n.96 SO n.76), in vigore dal 12.05.2005, recante <i>"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004"</i> , ha disposto, con l'art.9, c. 3, l'introduzione

	dell'art.25-sexies (ABUSI DI MERCATO) del D.LGS. N.231/2001.
»	LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N.262 (G.U. 28/12/2005, n.301 SO n.208), in vigore dal 12.01.2006, recante <i>"Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"</i> , ha disposto, con l'art.31, la modifica dell'art.25-ter , c.1, lett. r), (REATI SOCIETARI) del D.LGS. N.231/2001e, con l'art.39, c.5) che <i>"Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sono raddoppiate"</i> .
»	LEGGE 9 GENNAIO 2006, N.7 (G.U. 18/01/2006, n.14), in vigore dal 02.02.2006, recante <i>"Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile"</i> , ha disposto, con l'art.8, c. 1, l'introduzione dell'art.25-quater.1 (PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI) del D.LGS. N.231/2001.
»	LEGGE 6 FEBBRAIO 2006, N.38 (G.U. 15/02/2006, n.38), in vigore dal 02.03.2006, recante <i>"Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografica anche a mezzo Internet"</i> , ha disposto, con l'art.10, c. 1, lett. a) la modifica dell'art.25-quinques, c. 1, lett. b) , (DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE) del D.LGS. N.231/2001e con l'art.10, c.1, lett. b) la modifica dell'art.25-quinques, c.1, lett. c) (DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE) del D.LGS. N.231/2001.
»	LEGGE 3 AGOSTO 2007, N.123 (G.U. 10/08/2007, n.185), in vigore dal 14.06.2013, recante <i>"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"</i> , ha disposto, con l'art.9, c.1, l'introduzione dell'art.25-septies (OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO) del D.LGS. N.231/2001.
»	DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N.231 (G.U. 14/12/2007, n.290 SO n.268), in vigore dal 29.12.2007, recante <i>"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"</i> , ha disposto, con l'art.63, c.3, l'introduzione dell'art.25-octies (RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA) del D.LGS. N.231/2001.
»	LEGGE 18 MARZO 2008, N.48 (G.U. 04/04/2008, n.80 in SO n.79), vigente dal 05.04.2008, recante <i>"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"</i> , ha disposto, con l'art.7, c. 1, l'introduzione dell'art.24-bis (DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI) del D.LGS. N.231/2001.
»	DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N.81 (G.U. 30/04/2008, n.101 SO n.79), in vigore dal 15.05.2008. Le disposizioni di cui agli artt.17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. Recante <i>"Attuazione dell'art. dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"</i> , ha disposto, con l'art. 300, c.1, la sostituzione dell'art.25-septies (OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO) del D.LGS. N.231/2001.

»	LEGGE 15 LUGLIO 2009, N.94 (G.U. 24/07/2009, n.170 SO n.128), in vigore dal 08.08.2009, recante <i>"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"</i> , ha disposto, con l'art.2, c.29, l'introduzione dell'art.24-ter (DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA) del D.Lgs. n.231/2001.
»	LEGGE 23 LUGLIO 2009, N.99 (G.U. 31/07/2009, n.176 SO n.136), in vigore dal 15.08.2009, recante <i>"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"</i> , ha disposto: - con l'art.15, c.7, lett. a) la modifica dell'art.25-bis, c.1 e c.2, (FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO) del D.Lgs. n.231/2001 l'introduzione della lett. f-bis) e la modifica della rubrica; - con l'art.15, c.7, lett. b) l'introduzione dell'art.25-bis.1 (DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO) del D.Lgs. n.231/2001; - con l'art. 15, c.7, lett. c) l'introduzione dell'art.25-novies (DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE) del D.Lgs. n.231/2001.
»	LEGGE 3 AGOSTO 2009, N.116 (G.U. 14/08/2009, n.188),in vigore dal 15.08.2009,, recante <i>"Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale"</i> , come modificata dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.121 (in G.U. 30/12/2009, n.302 SO n.243), in vigore dal 01.01.2010, recante <i>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)"</i> , ha disposto, con l'art.4, c.1, l'aggiunta dell'art.25-novies (INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA) del D.Lgs. n.231/2001 – errata corrige con l'art.2, c.1 , DEL D.Lgs. n.121/2011.
»	LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N.191 (in G.U. 30/12/2009, n.302 SO n.243), in vigore dal 01.01.2010, recante <i>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)"</i> , ha disposto, con l'art.2, c.218, la modifica dell'art.18, c.2 (PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA) del D.Lgs. n.231/2001.
»	DECRETO LEGISLATIVO 7 LUGLIO 2011, N.121 (in G.U. 01/08/2011, n.177), in vigore dal 16.08.2011, recante <i>"Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"</i> , ha disposto: - con l'art.2, c.1, conseguentemente alla modifica dell'art.4 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N.116 (in G.U. 14/08/2009, n.188), la variazione dell'art.25-decies(INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA) del D.Lgs. n.231/2001; - con l'art.2, c.2, l'introduzione dell'art.25-undecies (REATI AMBIENTALI) del D.Lgs. n.231/2001..
»	LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N.183 (G.U. 14/11/2011, n.265 SO n.234), in vigore dal 01.01.2012, ad eccezione dei commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36 dell'art.33 che entrano in vigore 14.11.2011, recante <i>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)"</i> , ha disposto, con l'art.14, c.12, l'introduzione del comma 4-bis all'art.6 (SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE) del D.Lgs. n.231/2001.
»	DECRETO LEGISLATIVO 16 LUGLIO 2012, N.109 (G.U. 25/07/2012, n. 172), in vigore dal 09.08.2012, recante <i>"Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"</i> , ha disposto, con l'art.2, c.1, l'introduzione dell'art.25-duodecies (IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE) del D.Lgs.

	N.231/2001.
»	LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N.190 (G.U. 13/11/2012, n.265), in vigore dal 28.11.2012, recante <i>"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"</i>, ha disposto: - con l'art.1, c.77, lett. a) la modifica della rubrica e del c.3 dell'art.25(PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE) del D.Lgs. N.231/2001; - con l'art.1, c.77, lett. b) l'introduzione della lett. s-bis) all'art.25-ter, c.1,(REATI SOCIETARI) del D.Lgs. N.231/2001.
»	LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N.125 (G.U. 30/10/2013, n. 255), conversione con modificazioni del DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n.101 (G.U. 31/08/2013, n.204),in vigore dal 31.10.2013, recante <i>"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"</i>, ha disposto, con l'art.12, c.5-bis,l'introduzione del comma 1-bis dall'art.53 (SEQUESTRO PREVENTIVO) del D.Lgs. N.231/2001.
»	DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2014, N.39 (G.U. 22/03/2014, n.68), in vigore dal 06.04.2014, recante <i>"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI"</i>, ha disposto, con l'art.3, c.1, la modifica dell'art.25-quinques, c.1, lett. c) (DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE) del D.Lgs. N.231/2001.
»	LEGGE 15 DICEMBRE 2014, N.186 (G.U. 17/12/2014, n.292), in vigore dal 01.01.2015, recante <i>"Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto riciclaggio"</i>, ha disposto: - con l'art.3, c.5, lett. a) la modifica dell'art.25-octies, c. 1,(RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORIZICLAGGIO) del D.Lgs. N.231/2001; - con l'art.3, c.5, lett. b) la modifica della rubrica dell'art.25-octies (RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORIZICLAGGIO) del D.Lgs. N.231/2001.
»	LEGGE 22 MAGGIO 2015, N.68 (G.U. 28/05/2015, n.122), in vigore dal 14.06.2015, recante <i>"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"</i>, ha disposto, con l'art.1, c.8, lett. a), la modifica dell'art.25-undecies, c.1, lettere a) e b), (REATI AMBIENTALI) del D.Lgs. N.231/2001 e l'introduzione delle lettere da c) a g) all'art.25-undecies, c. 1, (REATI AMBIENTALI) del D.Lgs. N.231/2001 e del comma 1-bis all'art.25-undecies (REATI AMBIENTALI) del D.Lgs. N.231/2001.
»	LEGGE 27 MAGGIO 2015, N.69 (G.U. 30/05/2015, n.124), in vigore dal 14.06.2015, recante <i>"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"</i>, ha disposto: - con l'art.12, c.1, lett. a), la modifica dell'art.25-ter, c.1, (REATI SOCIETARI) alinea del D.Lgs. N.231/2001; - con l'art.12, c.1, lett. b), la modifica dell'art.25-ter, c.1, lett. a) (REATI SOCIETARI) del D.Lgs. N.231/2001; - con l'art.12, c.1, lett. c), l'introduzione della lettera a-bis) all'art.25-ter, c.1 (REATI SOCIETARI) del D.Lgs. N.231/2001; - con l'art.12, c.1, lett. d), la modifica dell'art.25-ter, c.1, lett. b) (REATI SOCIETARI) del D.Lgs. N.231/2001; - con l'art.12, c.1, lett. e), l'abrogazione della lettera c) all'art.25-ter, c.1, (REATI SOCIETARI) del D.Lgs. N.231/2001.

»	DECRETO LEGISLATIVO 15 GENNAIO 2016, n.7 (G.U. Serie Generale 22/01/2016, n.17), in vigore dal 06.02.2016, recante <i>"Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n.67"</i> , ha disposto l'abrogazione e la modifica di alcuni articoli del codice penale richiamati nel D.Lgs. n.231/2001.
»	DECRETO LEGISLATIVO 15 GENNAIO 2016, n.8 (G.U. Serie Generale 22/01/2016, n.17), in vigore dal 06.02.2016, recante <i>"Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n.67"</i> , ha disposto la depenalizzazione di alcuni reati del codice penale richiamati nel D.Lgs. n.231/2001.
»	LEGGE 29 OTTOBRE 2016, n.199 (G.U. Serie Generale 03/11/2016, n. 257), in vigore dal 04.11.2016, recante <i>"Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo"</i> , ha disposto, con l'art.6, c.1, la modifica dell'art.25-quinques, c.1, lett. a) (DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE) del D.Lgs. n.231/2001.
»	DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, n.38 (G.U. Serie Generale 30/03/2017, n.75), in vigore dal 14.04.2017, recante <i>"Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"</i> , ha disposto, con l'art.6, c.1, la modifica dell'art.25-ter, c.1, lett. s-bis) (REATI SOCIETARI) del D.Lgs. n.231/2001.
»	LEGGE 17 OTTOBRE 2017, n.161 (G.U. Serie Generale 04/11/2017, n.258), in vigore dal 19.11.2017, recante <i>"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate"</i> , ha disposto, con l'art.30, c.4, l'introduzione all'art.25-duodecies (IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE) del D.Lgs. n.231/2001 dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater .
»	LEGGE 20 NOVEMBRE 2017, n.167 (G.U. Serie Generale 27/11/2017, n.277), in vigore dal 12.12.2017, recante <i>"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017"</i> , ha disposto, con l'art.5, c.2, l'introduzione dell'art.25-terdecies (RAZZISMO E XENOFOBIA) del D.Lgs. n.231/2001.
»	LEGGE 30 NOVEMBRE 2017, n.179 (G.U. Serie Generale 14/12/2017, n.291), in vigore dal 29.12.2017, recante <i>"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"</i> , ha disposto, con l'art.2, c.1, l'introduzione all'art.6 (SOGETTI IN POSIZIONE APICALE E MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE) del D.Lgs. n.231/2001 dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater .
»	DECRETO LEGISLATIVO 1° MARZO 2018, n.21 (G.U. Serie Generale 22/03/2018, n.68), in vigore dal 06.04.2018, recante <i>"Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n.103"</i> , ha disposto, con l'art.7, c. 1, lett. c), l'abrogazione dell'art.3 della LEGGE n.654/1975, richiamato dall'art.25-terdecies (RAZZISMO E XENOFOBIA) del D.Lgs. n.231/2001, ed ha, inoltre, abrogato l'articolo 260 del D.Lgs. n.152/2006, richiamato dall'art.25-undecies (REATI AMBIENTALI) del D.Lgs. n.231/2001. <u>A seguito della novella, le fattispecie abrogate non perdono rilevanza penale ma vengono disciplinate all'interno del codice penale rispettivamente all'art. 604-bis e all'art. 452-quaterdecies.</u>
»	LEGGE 9 GENNAIO 2019, n.3 (G.U. Serie Generale 16/01/2019, n.13), in vigore dal 31.01.2019 ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f) che entrano in vigore il 1°

	gennaio 2020, recante <i>“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”</i>, il provvedimento introduce rilevanti novità in materia di responsabilità degli enti. Sotto questo profilo, risultano di particolare interesse la riforma del traffico di influenze illecite (art.346-bisc.p.) ed il suo inserimento tra i reati presupposto “231”. Ha disposto: - con l’art.1, c.9, lett. a), all’art.13, c.2, (SANZIONI INTERDITTIVE) del D.LGS. N.231/2001 la sostituzione di alcune parole; - con l’art.1, c.9, lett. b), all’art.25 (PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE) del D.LGS. N.231/2001 la sostituzione del comma 1 e del comma 5, e l’aggiunta del comma 5-bis, dopo il comma 5; - con l’art.1, c.9, lett. c), all’art.51, comma 1 e comma 2, (DURATA MASSIMA DELLE MISURE CAUTELARI) del D.LGS. N.231/2001 la sostituzione di alcune parole.
»	LEGGE 3 MAGGIO 2019, N.39 (G.U. Serie Generale 16/05/2019, n.113), in vigore dal 17.05.2019, recante <i>“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014</i>, ha disposto, con l’art.5, c.1, l’introduzione dell’art.25-quaterdecies (FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI) del D.LGS. N.231/2001.
»	LEGGE 18 NOVEMBRE 2019, N.133 (G.U. Serie Generale 20/11/2019, n.272), in vigore dal 21.11.2019, di conversione del D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (G.U. Serie Generale 21/09/2019, n. 222) entrato in vigore il 22.09.2019, recante <i>“Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”</i>, ha disposto con l’art.1, comma 11-bis, l’inserimento, nell’art.24-bis (DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI) del D.LGS. N.231/2001, di alcune parole con riferimento all’art.1, comma 11, della LEGGE N.133/2019.
»	LEGGE 19 DICEMBRE 2019, N.157 (G.U. Serie Generale 24/12/2019, n.301), in vigore dal 25.12.2019, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n.124 (G.U. Serie Generale 26/10/2019, n.252) entrato in vigore il 27.10.2019, recante <i>“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”</i>, ha disposto, con l’art.39, comma 2, l’introduzione dell’art.25-quinquiesdecies (REATI TRIBUTARI) del D.LGS. N.231/2001.
»	DECRETO LEGISLATIVO 14 LUGLIO 2020, N.75 (G.U. Serie Generale 15/07/2020, n.177), in vigore dal 30.07.2020, recante <i>“Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”</i>, oltre ad apportare alcune modifiche al codice penale ha disposto, con l’art.5, alcune modificazioni all’art.24 (INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONE, TRUFFA IN DANNO ALLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL’UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE), all’art.25 (PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE) e all’art.25-quinquies (DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE) del D.LGS. N.231/2001, ed ha introdotto l’art.25-sexiesdecies (CONTRABBANDO) del D.LGS. N.231/2001.
»	DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N.184 (G.U. Serie Generale 29/11/2021, n.284), in vigore dal 14.12.2021, recante <i>“Recepimento della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”</i>, ha modificato la rubrica ed i commi dell’art.493-ter del R.D. N.1398/1930, ha inserito nel codice penale l’art.493-quater ed ha introdotto l’art.25-octies.1 (DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI) del D.LGS. N.231/2001.
»	DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N.195 (G.U. Serie Generale 30/11/2021, n.285), in vigore dal 15.12.2021, recante <i>“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento</i>

	europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”, ha modificato alcuni articoli del codice penale contemplati dall’art.25-octies (RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO) del D.Lgs. n.231/2001, in particolare riguardano gli articoli 648 c.p., 648-bis c.p., 648-ter c.p. e 648-ter.1.
»	DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N.198 (G.U. Serie Generale 30/11/2021, n.285 – Suppl. Ord. n.41), in vigore dal 15.12.2021, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell’articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n.53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari”, ha ad oggetto il contrasto alle pratiche commerciali sleali nelle relazioni B2B tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari, definendo le pratiche vietate, in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza, imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte.
»	LEGGE 17 DICEMBRE 2021, N.215 (G.U. Serie Generale 20/12/2021, n.301), in vigore dal 21.12.2021, conversione del D.L. 21.10.2021, n.146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha modificato gli artt.14, 18, 19, 26 e 37 del D.Lgs. n.81/2008, per la verifica del rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro all’interno del Modello 231.
»	LEGGE 23 DICEMBRE 2021, N.238 (G.U. Serie Generale 17/01/2022, n.12), in vigore dal 01.02.2022, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2019 – 2020”, ha modificato l’art.185 del T.U.F., in riferimento all’art.25-sexies (ABUSI DI MERCATO) del D.Lgs. n.231/2001, ed alcuni articoli del codice penale contemplati: - dall’art.24-bis (DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI) del D.Lgs. n.231/2001, che riguardano gli articoli 615-quater c.p., 615-quinquies c.p., 617-quater c.p. e 617-quinquies; - dall’art.25-quinquies (DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE) del D.Lgs. n.231/2001, che riguardano gli articoli 600-quater c.p. e 609-undecies c.p..
»	LEGGE 29 DICEMBRE 2021, N.233 (G.U. Serie Generale 31/12/2021), Suppl. Ordinario n.48), in vigore dal 01.01.2022, conversione del D.L. 06.11.2021, n.152, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, ha inserito nel Codice Antimafia la voce “prevenzione collaborativa” (vedi art.94-bis D.Lgs. n.159/2011), ha introdotto l’adozione di misure organizzative atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale (c.s. Modelli 231).
»	DECRETO LEGISLATIVO 9 MARZO 2022, N.22(G.U. Serie Generale 22/03/2022, n.68), in vigore dal 22.03.2022, recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, ha introdotto l’art. 25-septiesdecies (DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE) del D.Lgs. n.231/2001 e l’art.25-duodevicies (RICICLAGGIO DI BENI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI) del D.Lgs. n.231/2001 ed ha modificato l’art.733-bis c.p. e l’art.9, comma 1, LEGGE N.146/2006 relativo ai reati transnazionali.
»	LEGGE 28 MARZO 2022, N.25 (G.U. Serie Generale 28/03/2022, n.73), in vigore dal 29.03.2022, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, ha abrogato il DECRETO-LEGGE 25.02.2022, n.13 ed ha modificato alcuni articoli del codice penale richiamati nell’art. 24 (INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO

	STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE) del D.Lgs. n.231/2001.
»	DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, n.150 (G.U. Serie Generale 19/10/2022, n.245), in vigore dal 01.11.2022, referente <i>"Attuazione della legge 27 settembre 2021, n.134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"</i> ha confermato le modifiche al codice penale dal Decreto Cartabia inserite nell'art.24 (INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE) del D.Lgs. n.231/2001, inoltre interessa anche l'art.24-bis (FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO) del D.Lgs. n.231/2001 e l'art.25-octies-1 (DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI) del D.Lgs. n.231/2001. Nel particolare ad entrambi questi articoli è stato modificato l'ultimo comma con l'esclusione del testo relativo all'art.21 c.p. n.7 per cui è stata eliminata la previsione della procedibilità d'ufficio quando il danno patrimoniale cagionato è di rilevante gravità.
»	DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, n.156 (G.U. Serie Generale 22/10/2022, n.248), in vigore dal 06.11.2022, recante <i>"Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 14 luglio 2020, n.75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"</i> ha interessato l'art.24 (INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE) del D.Lgs. n.231/2001, l'art.25 (PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE) del D.Lgs. n.231/2001, l'art.25-sexiesdecies (CONTRABBANDO) del D.Lgs. n.231/2001, e l'art.25-quinquiesdecies (REATI TRIBUTARI) del D.Lgs. n.231/2001; inoltre modifica l'art.6 del D.Lgs. n.74/2000 in merito a "tentativi" di reati tributari.
»	DECRETO LEGISLATIVO 2 MARZO 2023, n.19 (G.U. Serie Generale 07/03/2023, n.56), in vigore dal 22.03.2023, recante <i>"Attuazione della direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere"</i> ha interessato l'art.25-ter (REATI SOCIETARI) del D.Lgs. n.231/2001 modificando il comma 1 ed introducendo il comma s-ter , relativo al delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, ed inserendo il nuovo reato <i>"False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare"</i> .
»	DECRETO-LEGGE 10 MARZO 2023, n.20 (G.U. Serie Generale 10/03/2023, n.59), in vigore dal 11.03.2023, recante <i>"Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare"</i> ha interessato le fattispecie di reato dell' art.25-duodecies (IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE) del D.Lgs. n.231/2001 apportando, nel D.Lgs. n.286/1998, la modifica dell'art.12, commi 1 e 3, dell'art.22 e l'inserimento dell'art. 12-bis.
»	DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, n.24 (G.U. Serie Generale 15/03/2023, n.63), in vigore dal 30.03.2023, recante <i>"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"</i> ha interessato l'art.6 (SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE) del D.Lgs. n.231/2001 sostituendo integralmente il comma 2-bis prevedendo canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione ed il sistema disciplinare ai sensi del comma 2, lett. e), di cui allo stesso DECRETO 231.

»	LEGGE 5 MAGGIO 2023, N.50 (G.U. Serie Generale 06/05/2023, n.104), in vigore dal 06.05.2023, conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 recante <i>"Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare"</i> ha interessato le fattispecie di reato dell'art.25-duodecies (IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE) del D.Lgs. N.231/2001, apportando, nel D.Lgs. N.286/1998, la modifica dell'art. 12, commi 1 e 3, dell'art.22 e l'inserimento dell'art. 12-bis.
»	DECRETO 4 APRILE 2023, N. 59 (G.U. Serie Generale 31/05/2023, n.126), in vigore dal 15.06.2023, recante <i>"Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art.188-bis del decreto legislativo n.152/2006"</i> ha interessato le fattispecie dell'art.25-undecies (REATI AMBIENTALI) del D.Lgs. N.231/2001.
»	LEGGE 24 MAGGIO 2023, N.60 (G.U. Serie Generale 01/06/2023, n.127), in vigore dal 16.06.2023, recante <i>"Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza"</i> ha interessato le fattispecie degli art.24-ter (DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA) del D.Lgs. N.231/2001, art.25-quater (DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO) del D.Lgs. N.231/2001 ed i "REATI TRANSFRONTALIERI" di cui alla LEGGE N.146/2006.
»	LEGGE 14 LUGLIO 2023, N.93 (G.U. Serie Generale 24/07/2023, n.171), in vigore dal 08.08.2023, recante <i>"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica"</i> ha interessato le fattispecie dell'art.25-novies (DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE) del D.Lgs. N.231/2001, più precisamente ha introdotto al comma 1 degli artt.171-ter e 174-quater della LEGGE N.633/1941 la lettera h-bis).
»	LEGGE 10 AGOSTO 2023, N.103 (G.U. Serie Generale 11/08/2023, n.186), in vigore dal 11.08.2023, recante <i>"Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 13 giugno 2023, n.69 (G.U. 13/06/2023, n. 136 in vigore dal 13.06.2023), recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"</i> ha inserito il comma 2-bis all'art.19 (CONFISCA) del D.Lgs. N.231/2001 ed il comma 1-ter all'art.53 (SEQUESTRO PREVENTIVO) del D.Lgs. N.231/2001.
»	LEGGE 9 OTTOBRE 2023, N.137 (G.U. Serie Generale 09/10/2023, n.236), in vigore dal 10.10.2023, recante <i>"Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione"</i> ha interessato le fattispecie dell'art.24 (INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONE, TRUFFA IN DANNO ALLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE) del D.Lgs. N.231/2001, modifica del testo ed inserimento art.353 c.p., dell'art.25-octies.1 (DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI) del D.Lgs. N.231/2001, modifica del testo inserimento art.512-bis c.p., dell'art.25-undecies (REATI AMBIENTALI) del D.Lgs. N.231/2001, inserimento art.255 D.Lgs. N.152/2006 e modifica degli artt. 452-bis c.p. e 452-quater c.p..
»	LEGGE 27 DICEMBRE 2023, N.206 (G.U. Serie Generale 27/12/2023, n.300), in vigore dal 11.01.2024, recante <i>"Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy"</i> ha interessato sia l'art.25-bis.1 (DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO) del D.Lgs. N.231/2001, modifica del testo dell'art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), sia la fattispecie della Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, LEGGE N.9/2013) facente parte del Modello 231.

»	LEGGE 22 GENNAIO 2024, N.6 (G.U. Serie Generale 24/01/2024, n.19), in vigore dal 08.02.2024, recante <i>“Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale”</i> ha interessato l’art. 25-septiesdecies (DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE) del D.LGS. N.231/2001, modifica del testo del comma tre dell’art.518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).
»	DECRETO LEGISLATIVO 19 MARZO 2024, N.31 (G.U. Serie Generale 20/03/2024, n.67), in vigore dal 04.04.2024, recante <i>“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n.134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”</i> ha apportato le seguenti modifiche: - all’art.59, comma 1 (CONTESTAZIONE DELL’ILLECITO AMMINISTRATIVO) del D.LGS. N.231/2001, l’art. 405 c.p. è sostituito dall’art. 407-bis c.p.; - all’art.61, comma 1 (PROVVEDIMENTI EMESSI NELL’UDIENZA PRELIMINARE) del D.LGS. N.231/2001, primo periodo, sostituzione di alcune parole.
»	LEGGE 29 APRILE 2024, N.56 (G.U. Serie Generale 30/04/2024, n.100), in vigore dal 01.05.2024, recante <i>“Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (G.U. Serie Generale 02/03/2024, n.52, in vigore dal 02.03.2024), recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”</i> ha interessato l’art. 25-octies.1 (DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI) del D.LGS. N.231/2001, modifica del testo dell’art.512-bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori), con l’introduzione di un secondo comma che allarga la platea della fattispecie del reato anche a chi intende eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuendo fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.
»	DECRETO LEGISLATIVO 14 GIUGNO 2024, N.87 (G.U. Serie Generale 28/06/2024, n.150), in vigore dal 29.06.2024 recante la <i>“Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n.111”</i> , ha interessato l’art.25-quinquiesdecies (REATI TRIBUTARI) del D.LGS. N.231/2001.
»	LEGGE 28 GIUGNO 2024, N.90 (G.U. Serie Generale 02/07/2024, n.153), in vigore dal 17.07.2024 recante <i>“Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”</i> ha interessato l’art.24-bis (DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI) del D.LGS. N.231/2001, introducendo la nuova fattispecie di estorsione “informatica”, aumentando le sanzioni per i delitti previsti dall’art.24-bis (DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI) del D.LGS. N.231/2001, estendendo l’applicazione della sanzione interdittiva (ex art.9 del D.LGS. N.231/2001) a quanto previsto dal comma 1.
»	LEGGE 8 AGOSTO 2024, N.112 (G.U. Serie Generale 09/08/2024, n.186), in vigore dal 10.08.2024 recante <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n.92 (G.U. Serie Generale 04/07/2024, n.155, in vigore dal 05.07.2024), recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia”</i> ha interessato l’art.25 (PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE) del D.LGS. N.231/2001, sostituendo alcuni articoli del c.p. con gli art. 314, primo comma, 314-bis e 316 e modificando la rubrica dell’articolo stesso, e cancellando dal catalogo il reato di <i>“abuso d’ufficio”</i> , a seguito della soppressione dell’articolo 323 c.p.. In particolare l’art. 314-bis definisce una nuova fattispecie delittuosa per la quale sono necessari tre elementi:

	- la distrazione, ovvero la destinazione del denaro o della cosa mobile altrui, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ad un uso diverso rispetto a quello previsto da specifiche norme legislative dalle quali non residuino margini di discrezionalità; - l'ingiusto vantaggio patrimoniale in favore dell'agente o il danno ingiusto a carico di terzi; - il vantaggio patrimoniale o il danno che devono essere procurati intenzionalmente.
»	LEGGE 9 AGOSTO 2024, N.114 (G.U. Serie Generale 10/08/2024, n.187), in vigore dal 25.08.2024 recante <i>"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare"</i> ha interessato l'art.25 (PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE) del D.LGS. N.231/2001, sostituendo l'art.323 c.p. (Abuso d'ufficio) con l'art.346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite) e modificando il testo degli artt. 322-bis, 323-bis e 323-ter.
»	DECRETO LEGISLATIVO 4 SETTEMBRE 2024, N.138 (G.U. Serie Generale 01/10/2024, n.230), in vigore dal 16.10.2024 recante <i>"Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148"</i>.
»	DECRETO LEGISLATIVO 26 SETTEMBRE 2024, N.141 (G.U. Serie Generale 03/10/2024, n.232), in vigore dal 03.10.2024 recante <i>"Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi"</i> modifica il testo dell'art.25-sexiesdecies (CONTRABBANDO) del D.LGS. N.231/2001, abroga il T.U.L.D. (D.P.R. n. 43/1973) sostituendole con nuove disposizioni nazionali, complementari al Codice doganale dell'UE. Inoltre, dal punto di vista sanzionatorio rimangono invariate le sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2, mentre al comma 3, è prevista l'estensione delle sanzioni interdittive, previste dall'art.9 (SANZIONI AMMINISTRATIVE) del D.LGS. N.231/2001, applicabili alle fattispecie delle imposte o diritti di confine per importi superiori ai centomila euro.
»	LEGGE 7 OTTOBRE 2024, N.143 (G.U. Serie Generale 08/10/2024, n.236), in vigore dal 09.10.2024 recante <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (G.U. Serie Generale 09/08/2024, n.186), recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico"</i> ha interessato: • l'art.24-bis (DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI) del D.LGS. N.231/2001, implementando l'art.615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) e l'art.640-ter (Frode informatica); • l'art.25-novies (DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE) del D.LGS. N.231/2001, introducendo l'art.174-sexies della LEGGE N.633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio); • l'art.25-undecies (REATI AMBIENTALI) del D.LGS. N.231/2001, implementando l'art.452-bis c.p. (Inquinamento ambientale), l'art.452-quater (Disastro ambientale), l'art.452-sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e l'art.452-terdecies (Omessa bonifica).
»	LEGGE 14 NOVEMBRE 2024, N.166 (G.U. Serie Generale 10/12/2024, n.289), in vigore dal 11.12.2024, recante <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n.131 (G.U. Serie Generale 11/10/2024, n.239, in vigore dal 11.10.2024) recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"</i>, modifica il testo degli artt. 171-bis, 171-ter, 171-septies ed introduce e modifica l'art.181-bis della LEGGE N.633/1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore), facenti parte dell'art. 25-novies (DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE) del D.LGS. N.231/2001.

»	LEGGE 9 DICEMBRE 2024, n.187 (G.U. Serie Generale 10/12/2024, n.289), in vigore dal 11.12.2024, recante <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n.145 (G.U. Serie Generale 11/10/2024, n.239, in vigore dal 11.10.2024) recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali"</i> modifica l'art. 22 del D.Lgs. n.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) ed introduce l'art.18-ter al D.Lgs. n.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell'art. 25-duodecies (IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE) del D.Lgs. n.231/2001.
»	D.P.C.M. 9 dicembre 2024, n.221 (G.U. Serie Generale 10/02/2025, n.33), in vigore dal 11.02.2025, recante <i>"Regolamento per la definizione dei criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, commi 4 e 12, del decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148"</i> fondamentale per l'attuazione della Direttiva NIS 2 così come recepita dal D.Lgs. n.138/2024, dettando i criteri per l'applicazione della famosa clausola di salvaguardia.
»	DETERMINAZIONE A.C.N. 10 APRILE 2025, n.136117 , recante <i>"Termini, modalità e procedimenti di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale nonché ulteriori informazioni che i soggetti devono fornire all'Autorità nazionale competente NIS e termini, modalità e procedimento di designazione dei rappresentanti NIS sul territorio nazionale"</i> .
»	DETERMINAZIONE A.C.N. 10 APRILE 2025, n.136118 , recante <i>"Le modalità con cui i soggetti essenziali e i soggetti importanti notificano all'Autorità nazionale competente NIS la loro partecipazione agli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica"</i> .
»	DETERMINAZIONE A.C.N. 14 APRILE 2025, n.164179 , <i>"in fase di prima applicazione, stabilisce le modalità e le specifiche di base per l'adempimento agli obblighi di cui agli articoli 23, 24, 25, 29 e 32 del decreto medesimo Allegato 1. Misure di sicurezza per soggetti importanti Allegato 2. Misure di sicurezza per soggetti essenziali"</i> .
»	LEGGE 9 GIUGNO 2025, n.80 (G.U. Serie Generale 09/06/2025, n.131), in vigore dal 10.06.2025, <i>"Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n.48 (G.U. Serie Generale 12/04/2025, n.85, in vigore dal 12.04.2025) recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario"</i> introduce una nuova fattispecie penale autonoma, codificata nell'art. 270-quinquies.3 del c.p., rubricata <i>"Detenzione di materiale con finalità di terrorismo"</i> ed Integra l'art. 435 c.p. (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti), entrambi facenti parte dell'art.25-quater (DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO) del D.Lgs. n.231/2001. Inoltre, ha apportato modifiche all'art. 640 c.p. (Truffa) facente parte dell'art. 24 (INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONE PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE) del D.Lgs. n.231/2001.
»	DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2025, n.81 (G.U. Serie Generale 12/06/2025, n.134), in vigore dal 13.06.2025, recante <i>"Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie"</i> modifica testo art.88 (Circostanze aggravanti del contrabbando) del D.Lgs. n.141/2024 facente parte dell'art.25-sexiesdecies (CONTRABBANDO) del D.Lgs. n.231/2001.

»	LEGGE 6 GIUGNO 2025, N.82 (G.U. Serie Generale 16/06/2025, n.137), in vigore dal 01.07.2025, recante <i>“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”</i> inserisce, dopo l’art.25-duodevicies l’art.25-undevicies (DELITTI CONTRO GLI ANIMALI) del D.Lgs. n.231/2001 con modifica del testo ed introduzione: art.544-bis c.p. (Uccisione di animali), art.544-ter c.p. (Maltrattamento di animali), art.544-quater c.p. (Spettacoli o manifestazioni vietati), art.544-quinquies c.p. (Divieto di combattimento tra animali), introduce art.544-septies c.p. (Circostanze aggravanti) e sostituisce e introduce art.638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). Inoltre, modifica: art.727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e art.733-bis (Distruzione e deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto) facenti parte dell’art.25-undecies (REATI AMBIENTALI) del D.Lgs. n.231/2001.
»	DETERMINAZIONE A.C.N. 19 settembre 2025, n.333017 , in vigore dal 30.09.2025, di cui all’articolo 7, comma 6, del DECRETO LEGISLATIVO 4 SETTEMBRE 2024, N.138, adottata secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 5, recante <i>“termini, modalità e procedimenti di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale nonché ulteriori informazioni che i soggetti devono fornire all’Autorità nazionale competente NIS e termini, modalità e procedimento di designazione dei rappresentanti NIS sul territorio nazionale”</i>
»	LEGGE 23 SETTEMBRE 2025, N.132 (G.U. Serie Generale 25/09/2025, n.223), in vigore dal 10.10.2025, recante <i>“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”</i> modifica l’art. 2637 c.c. (Aggiotaggio), facente parte dell’art.25-ter (REATI SOCIETARI) del D.Lgs. n.231/2001; modifica l’art.171, comma 1, lett. a-bis, (Messa a disposizione del pubblico di un’opera dell’ingegno protetta o parte di essa) della LEGGE N.633/1941, facente parte dell’art.25-novies (DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE) del D.Lgs. n.231/2001; modifica dell’art.185 (Manipolazione del mercato) del T.U.F. facente parte dell’art.25-sexies (REATI DI ABUSO DI MERCATO) del D.Lgs. n.231/2001.
»	LEGGE 3 OTTOBRE 2025, N.147 (G.U. Serie Generale 07/10/2025, n.233), in vigore dal 08.10.2025, <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n.116 (G.U. Serie Generale 09/08/2025, n.183, in vigore dal 08.08.2025) recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”</i> , nei reati presupposto dell’art.25-undecies (REATI AMBIENTALI) del D.Lgs. n.231/2001, modifica le quote relative alle sanzioni pecuniarie; nel Codice Penale inserisce l’art.452-septies (Impedimento di controllo) e l’art.452-terdecies (Omessa bonifica), modifica l’art.452-sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e l’art.452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti); nel D.Lgs. n.152/2006 (Norme in materia ambientale) inserisce l’art.212, comma 19-ter, (Albo nazionale gestori ambientali), l’art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), l’art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), l’art.256-bis (Combustione illecita di rifiuti), l’art.259-bis (Aggravante dell’attività di impresa) e l’art.259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti), modifica l’art.255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi), l’art.256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), l’art.258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) e l’art.259 (Spedizione illegale di rifiuti); nella LEGGE N.146/2006 modifica l’art.9, comma 1, lettera a).
»	DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2025, N.211 (G.U. Serie Generale 09/01/2026, n.6), in vigore dal 24.01.2026, recante <i>“Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673”</i> introduce il nuovo art.25-octies.2 (REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL’UNIONE EUROPEA) del D.Lgs. n.231/2001 che inserisce nel catalogo dei reati presupposto le

	fattispecie previste dal codice penale nel nuovo capo I-bis (del Libro II – Titolo I) i seguenti articoli del Codice Penale: art.275-bis (Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea); art.275-ter (Violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea); art.275-quater (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività); art.275-quinquies (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea); art.275-sexies (Circostanze aggravanti); art.275-septies (Circostanze attenuanti); art.275-octies (Confisca obbligatoria); art.275-novies (Pubblicazione della sentenza di condanna); art.275-decies (Giurisdizione). Ha interessato le fattispecie di reato dell'art.25-duodecies (IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE) del D.Lgs. N.231/2001, apportando, nel D.Lgs. N.286/1998, la modifica dell'art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) del D.Lgs. N.286/1998 recante "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine" con l'aggiunta del comma 1-bis. Modifiche all'art. 10 (SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA) ed all'art.13 (SANZIONI INTERDITTIVE) del D.Lgs. N.231/2001 in merito alla sanzione amministrativa pecuniaria ed alle sanzioni interdittive.
»	DECRETO LEGISLATIVO 25 GIUGNO 2026, N.128 (G.U. Serie Generale 23/07/2026, n.169), in vigore dal 07.08.2026, recante "<i>Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della Legge 5 marzo 2024, n.21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58</i>", sono stati modificati gli artt.187-ter.1 (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n.2014/596) e 187-quinquies (Responsabilità dell'ente) del D.Lgs. n.58/1998 (TUF), disposizioni richiamate dall'art.25-sexies (REATI DI ABUSO DI MERCATO), nell'ambito della riforma organica del sistema sanzionatorio e delle procedure applicabili in materia di abusi di mercato.

I REATI NEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N.231

La Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (c.d. soggetti apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

È comunque opportuno ribadire che la Società non risponde, per espressa previsione legislativa (*art. 5, comma 2, del D.Lgs. n.231/2001*) se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto "organico" per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all'ente.

In base al D.Lgs. n.231/2001 l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal decreto (*artt.4, 6, 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-octies.1, 25-nonies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies, 25-septiesdecies, 25-duodevicies e 25-undevicies, oltre ai reati transnazionali introdotti dalla LEGGE N.146/2006 ed a quelli novellati nella LEGGE N.132/2025 sull'Intelligenza Artificiale*) se commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio dai soggetti qualificati ex art.5, comma 1, del D.Lgs. n.231/2001.

Capo I – LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Sezione I – PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

I REATI TRANSNAZIONALI

(richiamati dall'art. 4 del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1 art.4:** Gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, nei casi ed alle condizioni previsti dal c.p. agli artt.7, 8, 9 e 10;
 - Reati commessi all'estero (art.7 c.p.);
 - Delitto politico commesso all'estero (art.8 c.p.);
 - Delitto comune del cittadino all'estero (art.9 c.p.);
 - Delitto comune dello straniero all'estero (art.10 c.p.).
- **Rif. comma 2 art.4:** Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

LA TUTELA DEI SEGNALETTORI DI REATI O DI IRREGOLARITÀ

(richiamati dall'art. 6 del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 2-quater art.6 D.Lgs. 231/2001:** nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c.:
 - Mansioni del lavoratore (art.2103 c.c.).

Sezione III – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I DELITTI DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

(richiamati dall'art.24 del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1 art.24:** sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt.316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n.1, 640-bis e 640-ter:
 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art.316-bis c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter c.p.);
 - Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.)
 - Truffa (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis c.p.);
 - Frode informatica (art.640-ter c.p.).
- **Rif. comma 2 art.24:** sanzioni pecuniarie se, a seguito commissione dei delitti di cui al comma 1, ottenuto profitto di rilevante entità o ne deriva un danno di particolare gravità.
- **Rif. comma 2-bis art.24:** sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art.2 Legge 898/1986 (sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo).
- **Rif. comma 3 art.24:** sanzioni interdittive previste dall'art.9, c.2, lett. c), d) ed e), per condanna nei casi indicati nel comma 1.

I DELITTI DI PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO

(richiamati dall'art.25 del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1 art.25:** sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt.318, 321, 322, commi 1 e 3, e 346-bis. Medesima sanzione, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, per commissione delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del c.p.:
 - Divieto temporaneo di trattamento con la pubblica amministrazione (art.289-bis);
 - Peculato (art.314 c.p.);
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.316 c.p.);
 - Corruzione per l'esercizio delle funzioni (art.318 c.p.);
 - Pene per il corruttore (art.321 c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art.322, commi 1 e 3, c.p.);
 - Abuso d'ufficio (art.323 c.p.);
 - Traffico di influenze illecite (art.346-bis c.p.).
- **Rif. comma 2 art.25:** sanzione pecuniaria all'ente per commissione delitti di cui al c.p. artt.319, 319-ter, comma 1, 321 e 322, commi 2 e 4:
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art.319 c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art.319-ter, comma 1, c.p.);
 - Pene per il corruttore (art.321 c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art.322, commi 2 e 4 c.p.).
- **Rif. comma 3 art.25:** sanzione pecuniaria all'ente per commissione delitti di cui al c.p. artt.317, 319, aggravato ai sensi degli artt.319-bis, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321:
 - ConcuSSIONE (art.317 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art.319 c.p.);
 - Circostanze aggravanti (art.319-bis c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art.319-ter, comma 2 c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.);
 - Pene per il corruttore (art.321 c.p.).
- **Rif. comma 4 art.25:** sanzioni pecuniarie, di cui ai commi 1, 2 e 3, all'ente anche quando tali delitti sono commessi dalle persone di cui al c.p. artt.320 e 322-bis:
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.);
 - Peculato, concuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla

corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (art.322-bis c.p.).

- **Rif. comma 5 art.25;** sanzioni interdittive, previste dall'art.9, c. 2, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, per durata non inf. a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, c. 1, lett. a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art.5, c. 1, lett. b).
- **Rif. comma 5-bis art.25;** sanzioni interdittive, con durata stabilita dall'articolo 13, comma 2, nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

DELITTI INFORMATICI E VIOLAZIONE DIRITTO D'AUTORE

I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

(richiamati dall'art.24-bis del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1 art.24-bis:** sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt.615-ter, 617-quer, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quer e 635-quinquies:
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-ter c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quer c.p.);
 - Diffusione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quinquies c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635-ter c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quer c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies c.p.).
- **Rif. comma 2 art.24-bis:** sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt.615-quer e 615-quinquies:
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quer c.p.);
 - Diffusione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).
- **Rif. comma 3 art.24-bis:** sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt.491-bis e 640-quinquies, salvo quanto previsto dall'art.24 per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito con legge 18.11.2019, n.133:
 - Documenti informatici (art.491-bis c.p.);
 - Frode informatica (art.640-ter c.p.);
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.);
 - Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art.1, c.11, Legge n.133/2019)
- **Rif. comma 4 art.24-bis:** in caso di condanna per uno dei delitti indicati:
 - nel **comma 1, art.24-bis:** sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2, lett. a), b) ed e);
 - nel **comma 2, art.24-bis:** sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2, lett. b) ed e);
 - nel **comma 3, art.24-bis:** sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2, lett. c), d) ed e).

I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(richiamati dall'art 25-novies del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1 art.25-novies:** sanzione pecuniaria all'ente per i reati di cui agli artt.171, c. 1, lett. a-bis), e c. 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22.04.1941, n.633:
 - Chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera

- o dell'ingegno protetta, o parte di essa (art.171, comma 1, lett. a-bis), e comma 3, l. 633/1941);
- o Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art.171-bis, comma 1, l. 633/1941);
- o Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art.171-bis, comma 2, l. 633/1941);
- o Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione (art. 171-ter l. 633/1941)
- o Contrassegno SIAE – omissione della comunicazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- o Decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941).
- **Rif. comma 2 art.25-novies:** sanzioni interdittive all'ente, previste dall'art.9, c. 2, per una durata non superiore ad un anno, nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1; fermo restando quanto previsto dall'art.174-quinquies della Legge n.633/1941.

I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(richiamati dall'art.24-ter del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1 art.24-ter:** sanzioni pecuniarie per commissione di taluno dei delitti di cui al c.p. artt.416, c. 6, 416-bis, 416-ter e 630, nonché dei delitti previsti dall'art.74 del T.U. approvato con D.P.R. 09.10.1990, n.309:
 - o Associazione per delinquere (art.416 , comma 6, c.p.);
 - o Associazione di tipo mafioso anche straniera (art.416-bis c.p.);
 - o Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art.416-bis.1);
 - o Scambio elettorale politico-mafioso (art.416-ter c.p.);
 - o Sequestro di persona a scopo di estorsione (art.630 c.p.);
 - o Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 del D.P.R. 309/90)
 - o Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416 bis (intendendosi per tali tutti i delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri);
 - o Delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art.416 bis.
- **Rif. comma 2 art.24-ter:** sanzioni pecuniarie per commissione di taluno dei delitti di cui al c.p. art.416, con esclusione del c.6, ovvero di cui al c.p.p. art.407, c. 2, lett. a), n. 5:
 - o Associazione a delinquere (art.416 c.p., per reati diversi da quelli indicati al comma 6 dello stesso articolo, ai quali è applicato un diverso regime sanzionatorio);
 - o Termini di durata massima delle indagini preliminari (art.407, c. 2, lett. a), n.5, c.p.p.).
- **Rif. comma 3 art.24-ter:** sanzioni interdittive, previste dall'art.9, c. 2, per durata non inferiore ad un anno, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2;
- **Rif. comma 4 art.24-ter:** sanzione interdittiva definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, se l'ente o sua unità organizzativa viene utilizzata stabilmente per consentire o agevolare commissione reati indicati ai commi 1 e 2.

I DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA (c.d. FALSO NUMMARIO)

(richiamati dall'art.25-bis del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1, lettere dalla a) alla f-bis), art.25-bis:** sanzione pecuniaria all'ente per i delitti di cui al c.p. artt.453, 454, 455, 457, 459 (ridotte di un terzo), 460, 461, 464, 473 e 474:
 - o Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art.453 c.p.);
 - o Alterazione di monete (art.454 c.p.);
 - o Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.);
 - o Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.);
 - o Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.459 c.p.);
 - o Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art.460 c.p.);
 - o Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di

- bollo o di carta filigranata (art.461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art.464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.);
- Indebito utilizzo e falsificazione di carte e di pagamento (art.493-ter);
- Trasferimento fraudolento di valori (art.512-bis).
- **Rif. comma 2 art.25-bis:** sanzioni interdittive, previste dall'art.9, c.2, per durata non sup. ad un anno, applicate all'ente, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al c.p. artt.453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474.

I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

(richiamati dall'art.25-bis.1 del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1, lett. a), art.25-bis.1:** sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt.513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater:
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art.513 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.517-ter c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art.517-quater c.p.).
- **Rif. comma 1, lett. b), art.25-bis.1:** sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt.513-bis e 514:
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513-bis c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art.514 c.p.).
- **Rif. comma 2 art.25-bis.1:** sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, c. 2, applicate all'ente, nei casi di condanna per i delitti indicati alla lettera b) del comma 1.

I REATI SOCIETARI

(richiamati dall'art.25-ter del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1, lett.a), art.25-ter:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'art.2621 c.c.:
 - False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.);
- **Rif. comma 1, lett.a-bis), art.25-ter:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'art.2621-bis c.c.:
 - Fatti di lieve entità (art.2621-bis c.c.);
 - Non punibilità per particolare tenuità (art.2621-ter);
- **Rif. comma 1, lett. b), art.25-ter:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art.2622 c.c.:
 - False comunicazioni sociali delle Società quotate (art.2622 c.c.).
- **Rif. comma 1, lett. c), art.25-ter:** *Lettera abrogata dall'art.12, c. 1, lett. e), della Legge 27 maggio 2015, n.69;*
- **Rif. comma 1, lett.d), art.25-ter:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'art.2623, c. 1, c.c. (leggasi art. 27 D.Lgs. 39/2010):
 - Falso in prospetto (art.2623 c.c. - *Articolo abrogato dall'art.34, c. 2, della Legge 28.12.2005, n.262*).
- **Rif. comma 1, lett. e), art.25-ter:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'art.2623, c. 2, c.c.:
 - Falso in prospetto (art.2623 c.c. - *Articolo abrogato dall'art.34, c.2, dalla Legge 28.12.2005, n.262*).
- **Rif. comma 1, lett.f), art.25-ter:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione, prevista dall'art.624, c.1, c.c.:
 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art.2624, comma 1, c.c.).

Nota: la fattispecie delittuosa prevista dall'art.2624 c.c. è confluita nell'art.27 del D.Lgs. 39/2010

- **Rif. comma 1, lett. g), art.25-ter:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione, previsto dall'art.2624, c.2, c.c.:
 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art.2624, comma 2, c.c.).

Nota: la fattispecie delittuosa prevista dall'art.2624 c.c. è confluita nell'art.27 del D.Lgs. 39/2010
- **Rif. comma 1, lett.h), art.25-ter:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di impedito controllo, previsto dall'art.2625, c.2, c.c.:
 - Impedito controllo (art.2625, comma 2, c.c.).
- **Rif. comma 1, lett.i), art.25-ter:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art.2632 c.c.:
 - Formazione fittizia del capitale (art.2632 c.c.).
- **Rif. comma 1, lett.l), art. 25-ter:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art.2626 c.c.:
 - Indebita restituzione di conferimenti (art.2626 c.c.).
- **Rif. comma 1, lett.m), art. 25-ter:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art.2627 c.c.:
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.).
- **Rif. comma 1, lett.n), art.25-ter:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante, previsto dall'art.2628 c.c.:
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art.2628 c.c.).
- **Rif. comma 1, lett.o), art.25-ter:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art.2629 c.c.:
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art.2629 c.c.).
- **Rif. comma 1, lett.p), art.25-ter:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art.2633 c.c.:
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.).
- **Rif. comma 1, lett.q), art.25-ter:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art.2636 c.c.:
 - Illecita influenza sull'assemblea (art.2636 c.c.).
- **Rif. comma 1, lett.r), art.25-ter:** sanzioni pecuniarie applicata all'ente per il delitto di agiotaggio, previsto dall'art.2637 c.c. e per il delitto di omessa comunicazione conflitto d'interessi, previsto dall'art.2629-bis c.c.:
 - Agiotaggio (art.2637 c.c.)
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art.2629-bis c.c.).
- **Rif. comma 1, lett.s), art.25-ter:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'art.2638, c.1 e c.2, c.c.:
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638, comma 1 e 2, c.c.).
- **Rif. comma 1, lett.s-bis), art.25-ter:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di corruzione tra privati, previsto dall'art.2635, c.3, c.c. e dall'art.2635-bis, c.1, c.c.:
 - Corruzione tra privati (art.2635, comma 3);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635-bis, comma 1).
- **Rif. comma 3, art.25-ter:** sanzione pecuniaria, a seguito della commissione dei reati di cui al comma 1, è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.
- **Rif. art.39, c. 5, Legge 28.12.2005, n.262:** le sanzioni pecuniarie previste dal presente art.25-ter sono raddoppiate.

I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (richiamati dall'art.25-quater del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1, lett. a), art.25-quater:** sanzioni pecuniarie da duecento a settecento quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, per commissione delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal c.p. e dalle leggi speciali.
- **Rif. comma 1, lett. b), art.25-quater:** sanzioni pecuniarie da quattrocento a mille quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, per commissione delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal c.p. e dalle leggi speciali
- **Rif. comma 2 art.25-quater:** sanzioni interdittive, previste dall'art.9, c. 2, per durata non inf. ad un anno, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1;
- **Rif. comma 3 art.25-quater:** sanzione interdittiva definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art.16, c.3, se l'ente o sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al comma 1;

- **Rif. comma 4 art.25-quater:** sanzioni pecuniarie ed interdittive, di cui ai commi 1, 2 e 3, per la commissione di delitti, diversi da quelli del comma 1, in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York – 09.12.1999.

I DELITTI DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

(richiamati dall'art.25-quater.1 del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1 art. 25-quater.1:** sanzioni pecuniarie da 300 a 700 quote e sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, c. 2 (per una durata non inf. ad un anno), per la commissione di delitti di cui all'art. 583-bis c.p., applicate all'ente nella cui struttura è commesso il delitto. Revoca dell'accreditamento se si tratti di un ente privato accreditato;
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
- **Rif. comma 2 art. 25-quater.1:** sanzione interdittiva definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, c. 3, se l'ente o sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al comma 1.

I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

(richiamati dall'art. 25-quinquies del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1, lett.a), art.25-quinquies:** sanzioni pecuniarie all'ente per commissione dei delitti previsti dalla sez. I, capo III, titolo XII, libro II del c.p. artt.600, 601, 602 e 603-bis:
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art.600 c.p.);
 - Tratta di persone (art.601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art.602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603-bis c.p.).
- **Rif. comma 1, lett.b), art.25-quinquies:** sanzioni pecuniarie all'ente per commissione dei delitti previsti dalla sez. I, capo III, titolo XII, libro II del c.p. artt.600-bis, c.1, 600-ter, c.1 e c.2 (anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art.600-quater.1) e 600-quinquies:
 - Prostituzione minorile (art.600-bis c.p.);
 - Pornografia minorile (art.600-ter c.p.);
 - Pornografia virtuale (art.600-quater.1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art.600-quinquies c.p.).
- **Rif. comma 1, lett. c), art.25-quinquies:** sanzioni pecuniarie all'ente per commissione dei delitti previsti dalla sez. I, capo III, titolo XII, libro II del c.p. artt.600-bis, c.2, 600-ter, c.3 e c.4, e 600-quater, (anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art.600-quater.1) nonché l'art.609-undecies:
 - Prostituzione minorile (art.600-bis c.p.);
 - Pornografia minore (art.600-ter c.p.);
 - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art.600-quater c.p.);
 - Pornografia virtuale (art.600-quater.1 c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art.609-undecies c.p.).
- **Rif. comma 1, lett. c-bis), art.25-quinquies:** sanzioni pecuniarie all'ente per commissione del delitto previsto dall'art.601.1:
 - Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta (art.601.1 c.p.).
- **Rif. comma 2 art.25-quinquies:** sanzioni interdittive, previste dall'art.9, c.2, per durata non inf. ad un anno, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lett. a) e lett. b);
- **Rif. comma 3 art.25-quinquies:** sanzione interdittiva definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art.16, c.3, se l'ente o sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al comma 1.

I REATI ABUSO DI MERCATO

(richiamati dall'art.25-sexies del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1 art.25-sexies:** sanzioni pecuniarie all'ente in relazione ai reati previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del T.U. di cui al decreto legislativo 24.02.1998, n.58:
 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art.184, D.Lgs. 24.02.1998, n.58);
 - Manipolazione del mercato (art.185, D.Lgs. 24.02.1998, n.58);

- o Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art.187-bis, D.Lgs. 24.02.1998, n.58);
 - o Manipolazione del mercato (art.187-ter, D.Lgs. 24.02.1998, n.58);
 - o Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n.596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (art.187-ter.1, D.Lgs. 24.02.1998, n.58);
 - o Responsabilità dell'ente (art.187-quinquies, D.Lgs. 24.02.1998, n.58);
 - o Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art.14 Reg. EU n. 596/2014);
 - o Divieto di manipolazione del mercato (art.15 Reg. EU n.596/2014).
- **Rif. comma 2 art.25-sexies:** sanzione pecuniaria aumentata dieci volte se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità.

I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (richiamati dall'art.25-septies del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1, periodo1, art.25-septies:** sanzione pecuniaria per delitto di cui al c.p. art.589, commesso con violazione dell'art.55, c. 2, D.Lgs. 09.04.2008, n.81, in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
 - o Omicidio colposo (art.589 c.p.);
 - o Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art.55 D.Lgs. 09.04.2008, n.81).
- **Rif. comma 1, periodo2, art.25-septies:** sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, non inf. a tre mesi e non sup. ad un anno, nel caso di condanna per il delitto di cui al comma 1, periodo 1.
- **Rif. comma 2, periodo1, art.25-septies:** sanzione pecuniaria, salvo quanto previsto dal comma 1, per delitto di cui al c.p. art. 589, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:
 - o Omicidio colposo (art.589 c.p.).
- **Rif. comma 2, periodo2, art.25-septies:** sanzione interdittiva di cui all'art.9, c.2, non inf. a tre mesi e non sup. ad un anno, nel caso di condanna per il delitto di cui al comma 2, periodo 1.
- **Rif. comma 3, periodo1, art.25-septies:** sanzione pecuniaria per delitto di cui al c.p. art.590, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/2008):
 - o Lesioni personali colpose (art.590 c.p.).
 - o Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente (art.55 D.Lgs. n.81/2008).
- **Rif. comma 3, periodo2, art.25-septies:** sanzione interdittiva di cui all'art.9, c. 2, non sup. a sei mesi, nel caso di condanna per il delitto di cui al comma 3, periodo 1.

I REATI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001)

- **Rif. comma 1, periodo1, art.25-octies:** sanzione pecuniaria all'ente per reati di cui al c.p. artt.648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1:
 - o Ricettazione (art.648 c.p.);
 - o Riciclaggio (art.648-bis c.p.);
 - o Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter c.p.);
 - o Autoriciclaggio (art.648-ter.1).
- **Rif. comma 1, periodo2, art.25-octies:** sanzione pecuniaria nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la reclusione sup. nel massimo a cinque anni.
- **Rif. comma 2 art. 25-octies:** sanzioni interdittive all'ente, previste dall'art.9, c. 2, per una durata non sup. a due anni, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1.
- **Rif. comma 3 art.25-octies:** osservazioni, di cui all'art.6, formulate dal Ministero della giustizia, sentito la U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria), in relazione agli illeciti di cui ai c.1 e 2.

I DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (richiamati dall'art.25-octies.1 del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1, lett.a) e b), art.25-octies.1:** sanzioni pecuniarie all'ente per reati di cui al c.p. artt.493-ter, 493-quater e 640-ter:
 - o Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.493-ter c.p.)
 - o Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere

- reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.493-quater c.p.);
 - Frode informatica (art.640-ter).
- **Rif. comma 2, lett.a) e b), art.25-octies.1:** sanzioni pecuniarie all'ente per ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, quando ha per oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- **Rif. comma 3 art.25-octies.1:** sanzioni interdittive all'ente, previste dall'art.9, comma 2.

I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (richiamati dall'art.25-octies.2 del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1, lett.a), art.25-octies.2:** sanzione pecuniaria all'ente la commissione del reato di cui al c.p. art.275-bis, c.1, c.2 e c.5, e c.p. art.275-quater, c.1, nonché art.12, c.1-bis, D.Lgs. n.286/1998:
 - Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art.275-bis c.p.);
 - Violazioni delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art.275-quater c.p.);
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12, c.1-bis, D.Lgs. n.286/1998).
- **Rif. comma 1, lett. b), art.25-octies.2:** sanzione pecuniaria all'ente la commissione del delitto di cui al c.p. art.275-ter, c.1 e c.2:
 - Violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art.275-ter c.p.).
- **Rif. comma 2 art.25-octies.2:** sanzione pecuniaria all'ente la commissione del reato di cui al c.p. art.275-bis, c.1, c.2 e c.5, e c.p. art.275-quater, c.1, nonché art.12, c.1-bis e c.1-bis D.Lgs. n.286/1998, ed al c.p. art.275-ter, c.1 e c.2.
- **Rif. comma 3 art.25-octies.2:** sanzioni interdittive all'ente, previste dall'art.9, comma 2

I DELITTI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (richiamati dall'art.25-decies del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1 art.25-decies:** sanzione pecuniaria all'ente la commissione del delitto di cui al c.c. art.377-bis:
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377-bis c.c.).

I REATI AMBIENTALI (DELITTI CONTRO L'AMBIENTE) (richiamati dall'art.25-undecies del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1, lett.a), art.25-undecies:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per commissione dei reati previsti dal c.p. art.452-bis:
 - Inquinamento ambientale (art.452-bis c.p.).
- **Rif. comma 1, lett.b), art. 25-undecies:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per commissione dei reati previsti dal c.p. art.452-quater:
 - Disastro ambientale (art.452-quater c.p.).
- **Rif. comma 1, lett.c), art.25-undecies:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per commissione dei reati previsti dal c.p. art. 452-quinquies:
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.).
- **Rif. comma 1, lett.d), art.25-undecies:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per commissione dei delitti associativi aggravati previsti dal c.p. art.452-octies:
 - Circostanze aggravanti (art.452-octies c.p.).
- **Rif. comma 1, lett.e), art.25-undecies:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per commissione dei delitti previsti dal c.p. art.452-sexies:
 - Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.).
- **Rif. comma 1, lett.f), art.25-undecies:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per la violazione dell'art.727-bis c.p.:
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art.727-bis c.p.).
- **Rif. comma 1, lett.g), art.25-undecies:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per la violazione dell'art. art.733-bis c.p.:

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733-bis c.p.).
- **Rif. comma 1.bis art.25-undecies:** sanzioni interdittive di cui all'art. 9 nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lett. a) e b) del presente articolo, per un periodo non superiore ad un anno per il delitto di cui alla citata lett. a).
- **Rif. comma 2, lett.a), punti 1 e 2, art.25-undecies:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art.137, c.2, c.3, c.5, c.11 e c. 13, D.Lgs. 03.04.2006, n.152:
 - Sanzioni penali (art.137, D.Lgs. 03.04.2006, n.152).
- **Rif. comma 2, lett.b), punti 1, 2 e 3, art.25-undecies:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art.256, c.1, lett. a) e lett. b), c.3, periodo 1 e periodo 2, c.5 e c.6, primo periodo, D.Lgs. 03.04.2006, n.152:
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art.256 del D.Lgs. 03.04.2006, n.152).
- **Rif. comma 2, lett.c), punti 1 e 2, art.25-undecies:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art.257, c.1 e c.2, D.Lgs. 03.04.2006, n.152:
 - Bonifica dei siti (art.257 del D.Lgs. 03.04.2006, n.152).
- **Rif. comma 2, lett.d), art.25-undecies:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per la violazione dell'art.258, c.4, periodo 2, D.Lgs. 03.04.2006, n.152:
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.258 del D.Lgs. 03.04.2006, n.152).
- **Rif. comma 2, lett.e), art.25-undecies:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art.259, c.1, del D.Lgs. 03.04.2006, n.152:
 - Traffico illecito di rifiuti (art.259 del D.Lgs. 03.04.2006, n.152).
- **Rif. comma 2, lett.f), art.25-undecies:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per la commissione del delitto di cui all'art.260, c. 1 e c. 2, del D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera q, del D.Lgs. 01.03.2018, n.21 – L'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 01.03.2018, n.21 così recita "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto").

Tabella A di cui all'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 01.03.2018, n.21	
Disposizioni abrogate dall'art.7	Corrispondenti disposizioni del codice penale
articolo 260 della D.Lgs. 03.04.2006, n.152	articolo 452-quaterdecies c.p.

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.452-quaterdecies c.p.)
- **Rif. comma 2, lett.g), art.25-undecies:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art.260-bis, c.6, c.7, periodi 2 e 3, e c.8, periodi 1 e 2, D.Lgs. 03.04.2006, n.152:
 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art.260-bis, D.Lgs. 03.04.2006, n.152).
- **Rif. comma 2, lett.h), art.25-undecies:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art.279, c.5, D.Lgs. 03.04.2006, n.152:
 - Sanzioni (art.279, D.Lgs. 03.04.2006, n.152).
- **Rif. comma 3, lett.a), b) e c), art.25-undecies:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art.1, c.1 e c.2, dall'art.2, c.1 e c.2, dall'art.3-bis, c.1, e dall'art.6, c.4, L. 07.02.1992, n. 50:
 - Importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, offerta in vendita, trasporto, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n.3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni (art.1, comma 1, L. 07.02.1992, n.150);
 - Importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato (art.1, comma 2, L. 07.02.1992, n.150);
 - Importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, offerta in vendita, trasporto, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e III – escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1, e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n.3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni (art.2, comma 1, L. 07.02.1992, n.150);
 - Importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista (art.2, comma 2, L. 07.02.1992, n.150);
 - Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni (art.3-bis, comma 1, L. 07.02.1992, n.150);
 - Detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art.6, comma 4, L. 07.02.1992, n.150).

- **Rif. comma 4 art.25-undecies:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art.3, c.6, L. 28.12.1993, n.549:
 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art.3, L. 28.12.1993, n.549).
- **Rif. comma 5, lett.a), b) e c), art.25-undecies:** sanzione pecuniaria applicata all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art.8, c.1 e c.2, dall'art.9, c.1 e c.2, D.Lgs. 06.11.2007, n.202:
 - Inquinamento doloso (art.8, D.Lgs. 06.11.2007, n. 202);
 - Inquinamento colposo (art.9, D.Lgs. 06.11.2007, n.202).
- **Rif. comma 6 art.25-undecies:** sanzione pecuniaria applicata all'ente ridotta della metà per la commissione del reato previsto dall'art.256, c.4, D.Lgs. 03.04.2006, n.152:
 - Ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, ed ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni le pene di cui all'art.256, commi 1, 2 e 3, sono ridotte della metà (art.256, comma 4, del D.Lgs. 03.04.2006, n.152).
- **Rif. comma 7 art.25-undecies:** sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2, nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lett. a), n.2, lett. b), n.3, e lett. f), ed al comma 5, lett. b) e lett. c), del presente articolo, per una durata non superiore a sei mesi.
- **Rif. comma 8 art.25-undecies:** sanzione interdittiva definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art.16, c.3, se l'ente o sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art.260 del D.Lgs. 03.04.2006, n.152, *(articolo abrogato dall'art.7, c. 1, lett. q), del D.Lgs. n.21/2018)* e all'art.8, D.Lgs. 06.11.2006, n.202.

I DELITTI PER L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

(richiamati dall'art.25-duodecies del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1 art.25-duodecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione del delitto previsto dall'art.22, c.12 e c. 2-bis, del T.U. di cui al D.Lgs. 25.07.1998, n.286:
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- **Rif. comma 1-bis art. 25-duodecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei delitti previsti dall'art.12, c.3, c.3-bis, c.3-ter e c.5, del T.U. di cui al D.Lgs. 25.07.1998, n.286:
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.
- **Rif. comma 1-ter art.25-duodecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei delitti previsti dall'art.22, c.12-ter, del T.U. di cui al D.Lgs. 25.07.1998, n.286:
 - Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
- **Rif. comma 1-quater art.25-duodecies:** sanzione interdittive all'ente, previste dall'art.9, c.2, del D.Lgs. 231/2001, nei casi di condanna di cui ai precedenti c.1-bis e c.1-ter.

I DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

(richiamati dall'art.25-terdecies del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1 art.25-terdecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione del delitto previsto dall'art.3, c.3-bis, Legge13.10.1975, n.654 **(abrogato dall'art.7, c.1, lett. c), del D.Lgs. 21/2018 - A seguito della novella, le fattispecie abrogate non perdono rilevanza penale ma vengono disciplinate all'interno del codice penale rispettivamente all'art.604-bis e all'art.452-quaterdecies).**
L'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 01.03.2018, n.21 così recita "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".

Tabella A di cui all'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 01.03.2018, n.21	
Disposizioni abrogate dall'art.7	Corrispondenti disposizioni del codice penale
articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.654	articolo 604-bis

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art.604-bis c.p.);
- Circostanza aggravante (art.604-ter c.p.).
- **Rif. comma 2 art.25-terdecies:** sanzione interdittive all'ente, previste dall'art.9, c. 2, del D.Lgs. 231/2001, nei casi di condanna di cui al precedente c.1.

- **Rif. comma 3 art.25-terdecies:** sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 231/2001, nei casi in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1.

Nota: A seguito della novella, le fattispecie abrogate non perdono rilevanza penale ma vengono disciplinate all'interno del codice penale rispettivamente all'art.604-bis e all'art.452-quaterdecies.

I REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSE E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

(richiamati dall'art.25-quaterdecies del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. Comma 1 art.25-quaterdecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione reati previsti dagli artt.1 e 4 Legge 13.12.1989, n.401.
 - Frode in competizioni sportive (art.1 Legge 401/1989);
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art.4 Legge 401/1989).
- **Rif. Comma 2 art.25-quaterdecies:** sanzione interdittive all'ente, previste dall'art.9, c.2, del D.Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore a un anno nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel c.1, lett. a), del presente articolo .

I REATI TRIBUTARI

(richiamati dall'art.25-quinquiesdecies del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. Comma 1, lett. a), art.25-quinquiesdecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art.2, comma 1, del D.Lgs. 74/2000.
- **Rif. Comma 1, lett. b), art.25-quinquiesdecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art.2, comma 2-bis, del D.Lgs. 74/2000.
- **Rif. Comma 1, lett. c), art.25-quinquiesdecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art.3 del D.Lgs. 74/2000.
- **Rif. Comma 1, lett. d), art.25-quinquiesdecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art.8, comma1, del D.Lgs. 74/2000.
- **Rif. Comma 1, lett. e), art.25-quinquiesdecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art.8, comma 2-bis, del D.Lgs. 74/2000.
- **Rif. Comma 1, lett. f), art.25-quinquiesdecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art.10 del D.Lgs. 74/2000.
- **Rif. Comma 1, lett. g), art. 25-quinquiesdecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 1 del D.Lgs. 74/2000.
- **Rif. Comma 1-bis, lett. a), art.25-quinquiesdecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione del reato previsti dall'art.4 del D.Lgs. 74/2000.
- **Rif. Comma 1-bis, lett. b), art.25-quinquiesdecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione del reato previsti dall'art.5 del D.Lgs. 74/2000.
- **Rif. Comma 1-bis, lett. c), art.25-quinquiesdecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione del reato previsti dall'art.10-quater del D.Lgs. 74/2000.
- **Rif. Comma 2 art.25-quinquiesdecies:** sanzione pecuniaria aumentata di un terzo all'ente, se consegue profitto di rilevante entità in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis del presente articolo
- **Rif. Comma 3 art.25-quinquiesdecies:** sanzioni interdittive all'ente, previste dall'art.9, c.2, lett. c), d) ed e), del D.Lgs. 231/2001, nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2 del presente articolo

I REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO DOGANALE

(richiamati dall'art.25-sexiesdecies del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. Comma 1, art.25-sexiesdecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dal D.P.R. 43/1973.
 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art.282 T.U. dogane n.43/1973);
 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine(art.283 T.U. dogane n.43/1973);

- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci(art.284 T.U. dogane n.43/1973);
 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art.285 T.U. dogane n.43/1973);
 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art.286 T.U. dogane n.43/1973);
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali(art.287 T.U. dogane n.43/1973);
 - Contrabbando nei depositi doganali(art.288 T.U. dogane n.43/1973);
 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione(art.289 T.U. dogane n.43/1973);
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti(art.290 T.U. dogane n.43/1973);
 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea(art.291 T.U. dogane n.43/1973
 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri(art.291-bis T.U. dogane n.43/1973);
 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-ter T.U. dogane n.43/1973);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri(art.291-quater T.U. dogane n.43/1973);
 - Altri casi di contrabbando(art.292 T.U. dogane n.43/1973)
 - Circostanze aggravanti del contrabbando (art.295 T.U. dogane n.43/1973);
 - Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca(art.301 T.U. dogane n.43/1973).
- **Rif. *Comma 2, art.25-sexiesdecies*:** sanzione pecuniaria all'ente quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro.
 - **Rif. *Comma 2, art. 25-sexiesdecies*:** sanzione interdittive previste dall'art.9, comma 2, lett. c), d) ed e) all'ente per i casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo.

I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

(richiamati dall'art.25-septiesdecies del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. *Comma 1, art.25-septiesdecies*:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione del delitto previsto dall'art. 518-novies c.p.:
 - Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art.518-novies c.p.).
- **Rif. *Comma 2, art.25-septiesdecies*:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei delitti previsti dagli artt.518-ter c.p., 518-decies c.p. e 518-undecies c.p.:
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art.518-ter c.p.).
 - Importazione illecita di beni culturali (art.518-decies c.p.).
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art.518-undecies c.p.).
- **Rif. *Comma 3, art.25-septiesdecies*:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei delitti previsti dagli artt.518-duodecies c.p. e 518-quaterdecies c.p.:
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art.518-duodecies c.p.).
 - Contraffazione di opere d'arte (art.518-quaterdecies c.p.).
- **Rif. *Comma 4, art.25-septiesdecies*:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei delitti previsti dagli artt.518-bis c.p., 518-quater c.p. e 518-octies c.p.:
 - Furto di beni culturali (art.518-bis c.p.).
 - Ricettazione di beni culturali (art.518-quater c.p.).
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art.518-octies c.p.).
- **Rif. *Comma 5, art.25-septiesdecies*:** sanzione interdittive previste dall'art.9, comma 2, per durata non inferiore a due anni, per i delitti di cui ai commi da 1 a 4.

I DELITTI DI RICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.

(richiamati dall'art.25-duodevicies del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. *Comma 1, art.25-duodevicies*:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei delitti previsti dagli artt.518-srxies c.p. e 518-terdecies c.p.:
 - Riciclaggio di beni culturali (art.518-sexies c.p.).
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art.518-terdecies c.p.).
- **Rif. *Comma 2, art.25-duodevicies*:** sanzione interdittive previste dall'art.16, comma 3, in caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato all'unico scopo o prevalente di consentire la commissione dei delitti di cui al comma 1.

I DELITTI CONTRO GLI ANIMALI.

(richiamati dall'art.25-undevicies del D.Lgs. n.231/2001)

- Rif. **Comma 1, art.25-undevicies**: sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei delitti previsti dagli artt.544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del c.p.:
 - Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.).
 - Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.).
 - Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.).
 - Divieto di maltrattamento tra animali (art. 544-quinquies c.p.).
 - Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).
- Rif. **Comma 2, art.25-undevicies**: sanzione interdittive previste dall'art.9, comma 2, per una durata non superiore a due anni, in caso di condanna o di applicazione della pena richiesta dalle parti per i delitti di cui al comma 1.

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

(richiamate dall'art.9 del D.Lgs. n.231/2001)

- Rif. **art.9** –(Richiami artt.20 e 22) Sanzioni amministrative:
 - Rif. artt.10, 11, 12, 17, 21: **sanzione pecuniaria** (per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre; non ammesso pagamento in misura ridotta).
 - Rif. artt.13, 14, 15, 16, 17, 21, 23: **sanzioni interdittive** (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la P.A.; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).
 - Rif. art.18: **pubblicazione sentenza** (può essere disposta quando viene applicata una sanzione interdittiva; avviene ai sensi dell'art. 36 del c.p.).
 - Rif. art.19: **confisca**.

I DELITTI TENTATI

(richiamati dall'art.26 del D.Lgs. n.231/2001)

- Rif. **comma 1 art.26**: sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. n.231/2001;
 - Delitto tentato (art.56 c.p.).
- Rif. **comma 2 art.26**: l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II – RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Sezione I – LE RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELL'ENTE

LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELL'ENTE

(riferimento art.27 del D.Lgs. 231/2001)

- Rif. **comma 1 art.27**: Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
- Rif. **comma 2 art.27**: I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

Sezione II – VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

LA TRASFORMAZIONE DELL'ENTE

(riferimento art. 28 del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1 art.28:** Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

LA FUSIONE DELL'ENTE

(riferimento art.29 del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1 art.29:** Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

LA SCISSIONE DELL'ENTE

(riferimento art.30 del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1 art.30:** Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
- **Rif. comma 2 art.30:** Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
- **Rif. comma 3 art.30:** Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI NEL CASO DI FUSIONE O SCISSIONE

(riferimento art.31 del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1 art.31:** La fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'art. 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
- **Rif. comma 2 art.31:** Salvo quanto previsto dall'art. 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
- **Rif. comma 3 art.31:** Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
- **Rif. comma 4 art.31:** Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

LA RILEVANZA DELLA FUSIONE O DELLA SCISSIONE AI FINI DELLA REITERAZIONE

(riferimento art.32 del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1 art.32:** Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'art.20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
- **Rif. comma 2 art.32:** A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
- **Rif. comma 3 art.32:** Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato

commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

LA CESSIONE DELL'AZIENDA

(riferimento art.33 del D.Lgs. n.231/2001)

- **Rif. comma 1 art.33:** Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
- **Rif. comma 2 art.33:** L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
- **Rif. comma 3 art.33:** Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda

LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

In attuazione dell'art.6, comma 3, del Decreto la Società, nella predisposizione del presente MODELLO 231, ha seguito anche le LINEE GUIDA emanate da:

CONFINDUSTRIA

"POSITION PAPER – SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937" RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI.

EDIZIONE GENNAIO 2023.

"LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO"

EDIZIONE GIUGNO 2021

"POSITION PAPER – LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI TEMPI DEL COVID-19"

EDIZIONE GIUGNO 2020.

"LA DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING – NOTA ILLUSTRATIVA"

EDIZIONE GENNAIO 2018.

I.R.D.C.E.C. – FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI

"NUOVA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING E IMPATTO D.Lgs. N.231/2001"

EDIZIONE OTTOBRE 2023.

"PRINCIPI DI REDAZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. N.231/2001"

EDIZIONE GIUGNO 2016.

A.N.AC.AUTORITÀ NAZIONALE ANTI-CORRUZIONE

"LINEE GUIDA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING SUI CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE"

DELIBERAZIONE N. 478 DEL 26.11.2025

"LINEE GUIDA IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE."

DELIBERAZIONE N. 311 DEL 12.07.2023

"REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE E PER L'ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO DELL'A.N.AC. IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, N. 24".

DELIBERAZIONE N. 301 DEL 12.07.2023

L'ENTE IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L.**L'AZIENDA IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L.**

IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L., con sede legale in S. DANIELE DEL FRIULI (UD), via Monsignor Oscar Romero n.73, è un Istituto costituito in data 15.12.2017, nato come organismo di controllo del "PROSCIUTTO DI SAN DANIELE" e della sua filiera produttiva, a seguito del trasferimento del ramo d'azienda da I.N.E.Q. (*ISTITUTO NORD EST QUALITÀ*), con sede in S. DANIELE DEL FRIULI (UD), via Rodeano n.71, e conseguente cessazione dell'attività della medesima alla data del 31.12.2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati, di cui all'art.14, comma 7, della LEGGE 21.12.1999, n.526, per lo svolgimento delle attività di controllo e certificazione ai sensi del REGOLAMENTO (UE) n.2012/1151 per le DOP / IGP / STG.

Tali attività di controllo vengono svolte anche presso le SEDI OPERATIVE di:

- BARBERINO T. (FI) VIA S. APPIANO N. 9/H. • TEL. 055 8078368. • CELL 347 0064257;
- BOLZANO VIA MAX VALIER N. 4/B • TEL. 0471 401144 • FAX 0471 408547;
- FIDENZA (PR) VIA XXIV MAGGIO N. 48 • TEL. 0524 81958 • FAX 0524 591556;
- SASSARI (SS) VIA FONDAZIONE ROCKEFELLER N.29 • CELL. 375 9173583.

IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. è un ente iscritto:

- al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) al n. UD – 297316;
- al Registro delle Imprese Pordenone - Udine dal 20.12.2017 con codice fiscale e numero d'iscrizione 02910180302 – Iscrizione titolarità effettiva in sezione autonoma;
- al Codice LEI (*Legal Entity Identifier*) al n.81560050ED02ABD12845.

GLI ASSETTI SOCIETARI

Attualmente la Società è a **Socio Unico** corrispondente alla Società "SIT SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA" che agisce in qualità di Trustee per conto del Trust denominato "TRUST ODC", domiciliato in UDINE (UD), via Tavagnacco n.162.

Sono "in ogni caso" riservate alla competenza dei Soci, per espressa previsione di legge:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- c. la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del Revisore Legale;
- d. le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'**AMMINISTRATORE UNICO** ha il potere di rappresentanza oltre a tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o lo statuto riservano ai soci:

- redige il bilancio d'esercizio, rappresentando in modo veritiero, chiaro e corretto la situazione economica, patrimoniale, finanziaria;
- fornisce, coadiuvato dal Procuratore Speciale, agli Organi di Vigilanza e Controllo informazioni e dati completi sulla situazione oggetto delle loro attività di vigilanza e controllo, in particolare sugli andamenti operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- osserva e rispetta le leggi ed i regolamenti vigenti, in particolare le disposizioni in materia economica, finanziaria e gestionale.

In data 26.06.2023 è stata nominata una **SOCIETÀ DI REVISIONE** con prima iscrizione il 06.05.2024 (*vedere visura storica dd. 30.04.2025*), che si occupa di:

- revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato;
- esame dei bilanci pro forma;
- pareri di congruità previsti da norme di legge;
- revisione dei reporting package di gruppo;
- supporto al collegio sindacale;
- audit sulla transizione agli International Financial Reporting Standards e US GAAP;
- attestazione dei financial covenants (*parametri vincoli finanziari*).

LE ATTIVITÀ DELL'AZIENDA IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L.

La IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L., ha per oggetto sociale (*elenco tratto dallo Statuto Sociale rep. n.7019*):

"La società ha per oggetto le seguenti attività:

- garantire, in generale, che i prodotti agricoli ed alimentari recanti una denominazione di origine protetta (DOP) o una indicazione geografica protetta (IGP) o una attestazione di specificità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento europeo e del consiglio del 21 novembre 2012 ed in applicazione della corrispondente normativa europea e nazionale, ovvero altre attribuzioni attinenti ad altri ambiti regolamentati o volontari, rispondano ai requisiti dei rispettivi disciplinari e delle rispettive norme tecniche;

- certificazione di prodotti ottenuti da agricoltura biologica in conformità ai regolamenti: 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti, con l'esclusione di attività di consulenza e formazione alle aziende sottoposte al controllo;

- certificazione volontaria di prodotti agroalimentari ottenuti da agricoltura integrata, (SQNPI – marchi collettivi di qualità) ed OGM free;

- esercitare attività di controllo, di verifica e di certificazione di prodotti di aziende operanti nei settori agricolo ed alimentare anche al di fuori degli ambiti di applicazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento europeo e del consiglio del 21 novembre 2012 nonché nei comparti ad esse collegati, in conformità alle norme nazionali ed internazionali vigenti;

- assumere qualsiasi iniziativa e svolgere qualsiasi attività funzionale ed utile per il conseguimento degli scopi sopra indicati od avente comunque attinenza con essi, ivi compreso il conseguimento dell'autorizzazione ai fini previsti dai succitati regolamenti comunitari e successive modifiche ed integrazioni nonché dalla normativa nazionale finalizzata alla relativa applicazione e, per ciò stesso, essere accreditato in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi" e successive modifiche ed integrazioni;

- lo sviluppo di tutte le attività connesse alla attuazione degli scopi previsti dal presente statuto, nell'ambito del sistema agroalimentare della filiera italiana, attraverso ogni possibile implicazione organizzativa unitaria, con l'uso di metodologie univoche ed efficacemente estensibili rispetto a qualsiasi applicazione migliorativa e sinergica.

Pertanto, a titolo esemplificativo l'Istituto potrà:

a) apporre i contrassegni e marchi di conformità che identificano i singoli prodotti di cui sopra, o autorizzare e verificarne la corretta apposizione e rilasciare corrispondenti certificati;

b) fornire le licenze d'uso di tutti i dispositivi necessari per la formazione dei requisiti di controllo e di conformità in applicazione del disciplinare ovvero provvedere al rilascio dei corrispondenti certificati;

c) assumere tutti i provvedimenti e le azioni per assicurare il completo rispetto dei succitati regolamenti comunitari, della corrispondente disciplina nazionale nei casi in cui venga constatato che i prodotti non rispondono ai requisiti del relativo disciplinare, seguendo gli indirizzi impartiti dalla competente Autorità Nazionale; segnalare, inoltre, alla medesima Autorità, quanto previsto dagli ordinamenti nazionali vigenti nei casi di non conformità ed assumere tutti i provvedimenti e le azioni per assicurare il completo rispetto delle altre discipline regolamentate o volontarie nei casi in cui venga constatato che i prodotti non rispondono ai requisiti della relativa norma tecnica; notificare le proprie corrispondenti decisioni agli interessati;

d) aderire, partecipare e, comunque intrattenere rapporti con tutte le istituzioni e gli istituti nazionali e della Unione Europea aventi competenza primaria nelle materie afferenti gli scopi statuari, ed assumere ogni possibile intesa con altri organismi per il conseguimento delle finalità del presente statuto;

e) svolgere attività di informazione, divulgazione generale sui sistemi, studio, ricerca e sperimentazione nell'ambito della propria attività istituzionale, anche in collaborazione con altri soggetti, restando esplicitamente escluse quelle svolte nei confronti delle imprese sottoposte a controllo e che si configurano come consulenza vietata dagli ordinamenti osservati per l'accreditamento;

f) conformarsi a tutte le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti e dall'Autorità Nazionale di controllo ed alle disposizioni comunque da esse impartite, assumendo ogni iniziativa per l'ottenimento, l'implementazione ed il mantenimento delle autorizzazioni e degli accreditamenti necessari, sia in campo nazionale che internazionale.

Per il perseguimento di quanto sopra e, quindi, in via non prevalente l'Istituto può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie (per queste ultime con l'ulteriore precisazione che non siano rivolte al pubblico) ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con l'esclusione delle operazioni che potrebbero compromettere l'indipendenza finanziaria; può inoltre assumere partecipazioni in altri Enti o imprese, con esclusione delle aziende sottoposte a controllo, nonché può concedere (sempre nei limiti strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale) fidejussioni, avalli e garanzie.

L'ACCREDITAMENTO DELL'AZIENDA IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L.

IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. con CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO N.00435 PRODUCTS/SERVICES/PROCESSES rilasciato da "ACCREDIA - DIPARTIMENTO DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE", conforme ai requisiti UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, opera attraverso un Sistema di Certificazioni di prodotti specificati nell'Allegato CSAAG al suddetto CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO.

IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. certifica un'ampia serie di prodotti agroalimentari DOP e IGP nei settori di formaggi, carni fresche, prodotti a base di carne e stagionati, ortofrutticoli. Allo scopo, svolge attività di controllo sugli operatori riconosciuti e del processo di produzione e trasformazione del prodotto.

Il modello operativo di IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. è esteso su scala nazionale, ed oggi l'ente:

- CERTIFICA PRODOTTI agroalimentari con le sigle DOP, IGP e STG dal Nord al Centro Italia;

CERTIFICAZIONE DOP E IGP

IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. certifica un'ampia serie di **prodotti agroalimentari DOP e IGP** nei settori di formaggi, carni fresche, prodotti a base di carne e stagionati, ortofrutticoli. Allo scopo, svolge attività di controllo sugli operatori riconosciuti e del processo di produzione e trasformazione del prodotto.

- La sigla **DOP** significa **Denominazione di Origine Protetta**. è un marchio di qualità dell'Unione Europea che protegge gli alimenti legati a un territorio specifico.

- La sigla **IGP** significa **Indicazione Geografica Protetta**, è un marchio di qualità dell'Unione Europea che si dà ai cibi legati a un territorio preciso. Per avere questo marchio, almeno una fase del lavoro (come la cucina o la preparazione) deve avvenire in quella zona

CERTIFICAZIONE STG

IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. controlla e riconosce la qualifica di **"Latte fieno" STG**. Tale certificazione si applica in tutti i Paesi dell'Unione Europea e prevede che gli operatori intenzionati alla produzione, al confezionamento e alla commercializzazione del "Latte fieno" debbano rispettare il "Reg.(UE) 2016/304 della Commissione del 2 marzo 2016".

- La sigla **STG** significa **Specialità Tradizionale Garantita** è un marchio di origine europeo che protegge cibi fatti con ricette o metodi di lavoro tradizionali.
- CONTROLLA DIVERSE FILIERE, tra cui prosciutti e salami stagionati, salumi cotti, carni fresche, prodotti vegetali e formaggi di rilievo (*come il Pecorino Romano DOP*);
- EFFETTUA ISPEZIONI COSTANTI sugli operatori e sui processi di trasformazione per assicurare che i requisiti dei disciplinari vengano rigorosamente mantenuti;
- SVILUPPA PIATTAFORME DIGITALI per la tracciabilità e la catalogazione dei dati di filiera (*usate ad esempio per la Mortadella Bologna e i Cotechini di Modena*).

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLOGLI OBIETTIVI DEL M.O.G.C. DI IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L.

Al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. ha ritenuto necessario adottare, approvare e, nel tempo, aggiornare un MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO in linea con le disposizioni del Decreto 231 del 2001.

Il MODELLO 231 (*costituito rispettivamente da PARTE GENERALE e PARTI SPECIALI*) è uno strumento che: risponde più specificatamente alle prescrizioni contenute nel Decreto e tende pertanto a prevenire quelle particolari tipologie di rischi / reati in esso previsti;

Inoltre, la PARTE SPECIALE del MODELLO 231, contiene una raccolta dei più importanti principi guida e disposizioni specifiche destinati a tutti coloro (*lavoratori, dipendenti, clienti, fornitori, professionisti, agenti*) che agiscono, a vario titolo, per conto della Società.

LA FUNZIONE DEL M.O.G.C. DI IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L.

Il MODELLO 231 configura un sistema strutturato ed organico di procedure, protocolli ed attività di controllo volto a razionalizzare lo svolgimento delle attività aziendali gestite nonché a prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi della normativa in materia di responsabilità amministrativa.

Il MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, redatto in base a quanto previsto negli artt. 6 e 7 del D.LGS. N. 231/2001, si integra con il Sistema di Certificazioni dei prodotti.

La Società ha individuato, in particolare, le attività esposte al rischio di reato e predisposto un sistema di controlli, al fine di:

- programmare adeguatamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai reati da prevenire;
- consentire l'adozione tempestiva - da parte della Società stessa - dei provvedimenti e delle cautele più opportune per prevenire od impedire la commissione di tali reati.

IL M.O.G.C. DI IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L.

Il presente MODELLO 231 è costituito dalle seguenti parti:

- a. PARTI GENERALI: riporta l'organizzazione dell'Ente, inteso come Azienda, le tipologie dei reati e le norme a cui dovranno sottostare i destinatari (*vedi Nota*), oltre ad includere i capitoli relativi al Sistema Disciplinare, con i relativi meccanismi sanzionatori (*personalizzati aziendali*), alle caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, al CODICE ETICO, al Sistema Privacy (G.D.P.R.) ed Intelligenza Artificiale (*LEGGE N.132/2025*).

Nota: Per destinatari si intende:

- Soggetti che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale. Inoltre coloro che, pur non appartenendo all'Ente, operano su mandato o per conto dello stesso o sono comunque legati da rapporti giuridici rilevanti ai fini della necessaria prevenzione dei Reati previsti nel Decreto.

- *Soggetti dipendenti, dirigenti, consulenti che ricoprono funzioni all'interno di divisioni dell'Ente, anche in via temporanea (ad esempio, in seguito a distacchi) o svolgano attività nell'interesse del medesimo.*

b. PARTE SPECIALE: ha lo scopo di riprendere la mappatura delle attività a rischio e definire, per le tipologie di reato attinenti alle attività della Società, previste dal D.Lgs. n.231/2001, le regole di gestione ed i principi di comportamento che i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire la commissione dei reati stessi e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione aziendale. La parte è composta da schede, riferite ad ogni singolo reato, ciascuna include:

- capitolo I NORMATIVA DI RIFERIMENTO e VALUTAZIONE DEL RISCHIO;
(rif. artt. D.Lgs. 231/2001 con la rubrica delle norme e/o artt. c.p. e c.c.);
- capitolo II RILEVAZIONE AREE A RISCHIO REATO;
- capitolo III PROTOCOLLI DI GESTIONE.

Gli elementi fondamentali, sviluppati dalla Società nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- la mappatura delle attività cosiddette "a rischio reato", con i processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto;
- la previsione di specifici presidi di controllo (*come esplicitati nella successiva Parte Speciale del presente Modello*) a supporto dei processi strumentali ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione di reati;
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, con attribuzione di specifici compiti di controllo sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- l'adozione di un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- lo svolgimento di un'attività di informazione e formazione continua sui contenuti del presente Modello.

LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Il D.Lgs. n.231/2001 prevede espressamente, all'art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto. Di conseguenza, la Società ha proceduto, con il supporto di un consulente esterno, ad una approfondita analisi delle proprie attività aziendali.

Nell'ambito di tale attività, in primo luogo, veniva analizzata la struttura organizzativa, rappresentata dagli assetti aziendali.

Successivamente, si sono esaminate le attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte.

I risultati ricavati dalla suddetta analisi, relativi ai valori calcolati sulla "significatività per l'azienda" dei reati applicabili ed attribuiti ad ogni articolo delle norme di riferimento, sono riportati nelle singole Schede Reato con l'attribuzione di un rischio ALTO, MEDIO e/o BASSO. Per motivi di sintesi di seguito vengono elencati, per raggruppamento

di famiglie di reato, i valori medi d'insieme calcolati e relativi ai reati applicabili di ogni singola famiglia.

La valutazione del rischio per singolo reato è presente nel documento PARTE SPECIALE | SCHEDA RISK ASSESSMENT, di seguito si riporta il riepilogo:

FAMIGLIA DI REATO	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO
REATI TRANSNAZIONALI (art.4 D.Lgs. n.231/2001 - artt.3 e 10 LEGGEN.146/2006)	N.A. = NON APPLICABILE
REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (artt.24 e 25 D.Lgs. n.231/2001) Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art.25-decies D.Lgs. n.231/2001) Reati di dichiarazioni mendaci contro l'Autorità giudiziaria	BASSO
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art.24-bis D.Lgs. n.231/2001) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	BASSO
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art.24-ter D.Lgs. n.231/2001)	N.A. = NON APPLICABILE
REATI DI FALSO NUMMARIO (art.25-bis D.Lgs. n.231/2001) Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	N.A. = NON APPLICABILE
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art.25-bis.1. D.Lgs. n.231/2001)	N.A. = NON APPLICABILE
REATI SOCIETARI (art.25-ter D.Lgs. n.231/2001)	BASSO
DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE (art.25-quater D.Lgs. n.231/2001) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	N.A. = NON APPLICABILE
PRATICHE DI MUTILAZIONE ORGANI GENITALI FEMMINILI (art.25-quater.1 D.Lgs. n.231/2001)	N.A. = NON APPLICABILE

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art.25-quinquies D.Lgs. n.231/2001)	BASSO
REATI DI ABUSI DI MERCATO (art.25-sexies D.Lgs. n.231/2001)	BASSO
VIOLAZIONE NORME SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art.25-septies D.Lgs. n.231/2001) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro	BASSO
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art.25-octies D.Lgs. n.231/2001)	N.A. = NON APPLICABILE
DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art.25-octies.1 D.Lgs. n.231/2001)	N.A. = NON APPLICABILE
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (art.25-octies.2 D.Lgs. n.231/2001)	BASSO
DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art.25-novies D.Lgs. n.231/2001)	BASSO
REATI AMBIENTALI (art.25-undecies D.Lgs. n.231/2001)	BASSO
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE (art.25-duodecies D.Lgs. n.231/2001)	BASSO
RAZZISMO E XENOFobia (art.25-terdecies D.Lgs. n.231/2001)	N.A. = NON APPLICABILE
FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (art.25-quaterdecies D.Lgs. n.231/2001)	N.A. = NON APPLICABILE
REATI TRIBUTARI (art.25-quinquiesdecies D.Lgs. n.231/2001)	BASSO

CONTRABBANDO DOGANALE • (art.25-sexiesdecies D.Lgs. n.231/2001)	N.A. = NON APPLICABILE
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO • (art.25-septiesdecies D.Lgs. n.231/2001) Delitti contro il patrimonio culturale • (art.25-duodevicies D.Lgs. n.231/2001) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	N.A. = NON APPLICABILE
	N.A. = NON APPLICABILE
DELITTI CONTRO GLI ANIMALI • (art.25-undevicies D.Lgs. n.231/2001)	N.A. = NON APPLICABILE

L'ADOZIONE DEL M.O.G.C. DI IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L.

Con riferimento alle proprie attività la Società IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. ha ritenuto necessario avviare e portare a termine il progetto finalizzato alla predisposizione di un MODELLO 231 conforme, tra l'altro, alle prescrizioni contenute nella normativa di riferimento.

Il MODELLO 231 segue i seguenti criteri:

- a) predisposizione ed applicazione in relazione alle aree di attività a rischio commissione di alcuna delle fattispecie di reato da essa individuate con previsione di adeguamento in relazione alle esigenze che per esso si verranno nel tempo a determinare;
- b) applicazione delle procedure in esso contenute e controlli sulla loro attuazione;
- c) la Società è responsabile dell'applicazione dello stesso in relazione alle attività poste in essere. A tale scopo è nominato un Organismo di Vigilanza;
- d) coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica dell'efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di porre in essere le attività di controllo circa l'applicazione del presente MODELLO e del CODICE ETICO aziendale al fine di assicurarne una corretta attuazione, nonché di proporre all'Amministratore Unico modifiche ed aggiornamenti ritenuti opportuni per migliorarne l'efficacia.

LE VERIFICHE PERIODICHE DEL M.O.G.C. DI IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L.

Il MODELLO 231 sarà sottoposto a verifiche periodiche, sia in relazione ai principali atti societari e contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle aree di attività a rischio, sia con riferimento alle procedure in essere al fine di analizzare l'efficacia del MODELLO.

Tali verifiche terranno conto di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, degli eventi considerati rischiosi e della conoscenza del MODELLO da parte del personale anche attraverso interviste a campione.

I DESTINATARI DEL M.O.G.C. DI IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L.

Le regole contenute nel Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai

dipendenti, nonché ai consulenti, ai collaboratori, agli agenti, ai procuratori ed, in genere, a tutti i soggetti terzi che agiscono per conto della Società.

Le norme del presente MODELLO 231 dovranno, inoltre, essere trasmesse ed accettate da tutti i fornitori. La Società comunica l'adozione del presente Modello ed i relativi aggiornamenti attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, nei metodi e nei termini espressamente ivi previsti. I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L.

LE MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI AL M.O.G.C. DI IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L.

Considerato che il MODELLO 231 costituisce "atto di emanazione dell'organo dirigente", la competenza in merito alle successive modificazioni ed integrazioni di carattere sostanziale dello stesso è prerogativa dell'Amministratore Unico che delibera su proposta dall'Organismo di Vigilanza.

Fra le modifiche s'includono:

- l'inserimento, integrazione, modifica e/o soppressione di Schede della PARTE SPECIALE;
- l'inserimento, integrazione, modifica e/o soppressione di alcune partizioni del MODELLO 231;
- la modifica delle responsabilità e delle attività dell'O.d.V.;
- l'aggiornamento del MODELLO 231a seguito di qualsivoglia evento o circostanza che abbia un impatto significativo sull'assetto organizzativo e aziendale della Società;
- l'aggiornamento dei meccanismi generali di delega e controllo previsti nel presente MODELLO 231;
- l'inserimento di nuove fattispecie tra i reati presupposto contemplati dal Decreto;
- il consolidamento di orientamenti interpretativi giurisprudenziali o dottrinali, in base ai quali sia consigliabile integrare o modificare una o più previsioni/sezioni del MODELLO 231.

Inoltre, l'Amministratore Unico viene dotato delle seguenti deleghe operative in merito al MODELLO 231:

- aggiunta di aree a rischio nelle Schede della PARTE SPECIALE e definizione dei relativi interventi operativi;
- modifiche non sostanziali del MODELLO 231, quali modifica di denominazione di aree, funzioni, etc.;
- modifiche organizzative che non impattino sui principi di fondo del controllo, quali accorpamenti di uffici, di procedure, di processi, etc..

In ogni caso, il presente MODELLO 231 deve essere tempestivamente modificato o integrato con incarico dell'Amministratore Unico della Società, anche o principalmente su proposta dell'O.d.V. in forma scritta, quando siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni del MODELLO 231 che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati ovvero siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

IL CODICE ETICO**I CONTENUTI DEL CODICE ETICO**

Il CODICE ETICO di riferimento è quello adottato dalla Società IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. in data 01.01.2018, costituisce parte integrante del presente MODELLO. In esso sono espressi i principi etici fondamentali che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento della collaborazione in Società ad ogni livello.

Tali principi sottolineano la necessità di:

- ☐ rispettare le leggi, le normative vigenti e i regolamenti interni;
- ☐ improntare lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei dipendenti e dei collaboratori della Società a criteri di diligenza, competenza, professionalità ed efficienza.

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del CODICE ETICO anche se, per le finalità che si intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto 231, abbiano portata e finalità differenti rispetto al CODICE.

Il CODICE ETICO ha efficacia cogente per i destinatari rivolgendosi a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente (*compresi gli Amministratori*) o di contratti di appalto anche con IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L.

GLI INDIRIZZI GENERALI DEL CODICE ETICO

Il CODICE ETICO definisce i principi generali nella gestione delle attività in seno alla Società, nonché gli obblighi e le responsabilità in capo ai dipendenti ed in generale a tutti coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti e relazioni, od operano anche in nome e per conto di IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L.

Il CODICE ETICO deve essere inteso quale Linea Guida nell'azione quotidiana di tutti i destinatari e costituisce la base del rapporto fiduciario che lega le Società ai dipendenti ed in generale a tutti i soggetti con i quali intrattiene, a qualunque titolo, una relazione.

IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

I PRINCIPI GENERALI

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e), comma 2-bis, lett. d) e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n.231/2001.

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

*Art. 6 – Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente**omissis*

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

omissis

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della DIRETTIVA (UE) N.2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

2-ter. Comma ABROGATO dal D.Lgs. 10.03.2023, N. 24.

2-quater. Comma ABROGATO dal D.Lgs. 10.03.2023, N. 24.

*omissis**Art. 7 – Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente**omissis*

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

omissis

Il sistema stesso è diretto a sanzionare la violazione delle regole di comportamento previste nel MODELLO 231, nel rispetto di quanto previsto dai CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO (C.C.N.L.) di categoria applicati al personale dipendente.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente MODELLO 231 costituisce per il personale dipendente violazione dell'obbligo di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura, di attenersi alle disposizioni impartite dagli Organi di amministrazione secondo la struttura organizzativa interna e di osservare in modo corretto i propri doveri, così come è stabilito dal C.C.N.L. per il personale dipendente.

Ai titolari dei poteri di direzione e controllo spetta l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione del MODELLO 231 da parte dei sottoposti.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di comportamento indicate nel MODELLO 231 prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza con il supporto delle competenti funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla segnalazione, all'Organo dirigente, di ogni violazione accertata del MODELLO 231 di cui venga a conoscenza per gli opportuni provvedimenti.

Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni al MODELLO 231 e l'applicazione di sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, agli amministratori ed ai responsabili dell'Ente, i quali dovranno in ogni caso mantenere informato l'Organismo di Vigilanza di ogni procedimento sanzionatorio attuato e del suo esito.

Ai fini del presente sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, sono sanzionabili le condotte poste in essere in violazione del Modello 231. Essendo quest'ultimo costituito da numerose componenti, ne deriva che per "VIOLAZIONE DEL MODELLO 231" deve intendersi anche la violazione di uno o più principi o norme definiti dai vari documenti aziendali che costituiscono le componenti del MODELLO 231.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal MODELLO 231 sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del MODELLO 231 stesso possano determinare.

I CRITERI GENERALI D'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

➤ IMPORTANZA DELLE VIOLAZIONI

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto anche degli elementi di seguito elencati:

- a. RILEVANZA OGGETTIVA DELLE REGOLE VIOLATE: comportamenti che possono compromettere, anche solo potenzialmente, l'efficacia generale del Modello rispetto alla prevenzione dei reati presupposto;
- b. ELEMENTO SOGGETTIVO DELLA CONDOTTA: dolo o colpa, da desumersi, tra l'altro, dal livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica o dalle precedenti esperienze lavorative del soggetto che ha commesso la violazione e dalle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- c. REITERAZIONE DELLE CONDOTTE;
- d. PARTECIPAZIONE DI PIÙ SOGGETTI NELLA VIOLAZIONE.

➤ TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI

- a) Mancato rispetto del MODELLO 231, qualora si tratti di violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati previsti dal D.LGS. N.231/2001 o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del medesimo decreto.
- b) Mancato rispetto del MODELLO 231, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree a rischio reato ("*dirette*" e "*strumentali*") o alle attività sensibili indicate nelle SCHEDE della PARTE SPECIALE del MODELLO 231.
- c) Mancata attività di documentazione, conservazione e controllo degli atti previsti dalle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità degli stessi.

- d) Omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del MODELLO 231.
- e) Mancata partecipazione all'attività di formazione relativa al contenuto del Modello e, più in generale, del D.LGS. N.231/2001 da parte dei Destinatari.
- f) Violazioni e/o elusioni del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'O.d.V..
- g) Qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o comunque penalizzazione, anche indiretta, nei confronti delle persone oggetto di Segnalazioni e, soprattutto, dei segnalanti.
- h) Segnalazioni che si rivelano infondate, effettuate con dolo o colpa grave.
- i) Violazione delle misure poste a tutela del segnalante.
- j) Violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'O.d.V. *(descritti nel paragrafo dedicato)*.

➤ COMPORTAMENTI NELLE VIOLAZIONI

Comportamenti che integrano:

- una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del MODELLO 231, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- una grave trasgressione dolosa delle prescrizioni del MODELLO 231, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni di IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L., tali da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinati in modo univoco a commettere un reato.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

➤ CIRCOSTANZE DELLE VIOLAZIONI

A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito (*tempi e modalità concrete di realizzazione dell'infrazione*);
- comportamento complessivo del Destinatario;
- mansioni del Destinatario;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente (*intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo alla prevedibilità dell'evento*);
- entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell'autore.

MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE

➤ C.C.N.L. – SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti tenuti dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali prescritte nel MODELLO 231 sono definiti come "illeciti disciplinari".

Le categorie astratte degli inadempimenti descrivono i comportamenti sanzionabili, in relazione ai quali sono previsti provvedimenti sanzionatori secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza, e tenendo conto delle circostanze riportate nel precedente paragrafo.

In relazione al sistema sanzionatorio previsto per il personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della LEGGE N.300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e le previsioni contenute nel CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEI LAVORATORI – INDUSTRIA ALIMENTARE, identificato per i dipendenti dell'IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni e delle procedure previste nel MODELLO 231 costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art.2104 c.c. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto sopra indicato, come illecito disciplinare, costituisce una violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal C.C.N.L. di riferimento.

Le sanzioni saranno disposte dall'Amministratore Unico o da un suo delegato, anche su eventuale segnalazione dell'O.d.V.

È fatta salva la prerogativa di IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del MODELLO 231 da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- ♦ al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- ♦ all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- ♦ al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- ♦ alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta – ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Le norme su indicate, nonché quelle contenute nei regolamenti e accordi aziendali, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, per conoscere le conseguenze dei loro comportamenti.

MISURE NEI CONFRONTI DELLE POSIZIONI APICALI

[Soggetti di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n.231/2001]

Ai sensi degli artt. 5 lett. a) e 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n.231/2001 le sanzioni indicate nella presente Scheda potranno essere applicate nei confronti dei soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto 231, vale a dire a tutti coloro che, ai sensi dell'art. 5 lett.a), rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

I provvedimenti disciplinari verranno irrogati nei riguardi dei "dirigenti", nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, della LEGGE 30 MAGGIO 1970, N.300 (*Statuto dei Lavoratori*).

La determinazione della sanzione dipenderà dalla gravità dell'infrazione ed il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno comminate in relazione a:

- a. intenzionalità della condotta, del grado di negligenza, imperizia o imprudenza, nonché con riguardo alla prevedibilità dell'evento dannoso;
- b. condotta generale del lavoratore, con specifico riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari (*recidiva*), e ciò nei limiti consentiti dalla legge;
- c. mansioni specifiche;
- d. posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti l'infrazione e/o l'omissione;
- e. altre particolari circostanze che eventualmente accompagnino la violazione disciplinare.

Inoltre, per i lavoratori della Società aventi qualifica di "dirigente" costituisce grave violazione delle prescrizioni del MODELLO 231:

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso;
- l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione (*trattasi, ad esempio, di lavoratori autonomi, consulenti, collaboratori coordinati e continuativi ecc.*), sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del "dirigente" ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. b, del D.Lgs. N.231/2001.

LA TUTELA DEI COLLABORATORI A PROGETTO, DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI, DEI CONSULENTI E DEI FORNITORI

Ogni violazione da parte dei collaboratori a progetto e dei lavoratori somministrati, dei consulenti, dei partners, a vario titolo e dei soggetti esterni che operino in nome e/o per conto di IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L., nell'ambito della gestione dei lavori presso i vari cantieri, delle regole di cui al presente MODELLO 231 o commissione dei reati sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. N.231/2001.

MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del MODELLO 231 da parte dell'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto la SOCIETÀ DI REVISIONE ed il Socio Unico.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, compresa la revoca delle eventuali deleghe attribuite al membro responsabile della violazione.

MISURE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

In caso di violazione accertata delle disposizioni e delle regole di comportamento del MODELLO 231 da parte della SOCIETÀ DI REVISIONE, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'Amministratore Unico.

Il quale, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potrà assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione del Socio Unico, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

MISURE NEI CONFRONTI DEI DESTINATARI TERZI

Ogni comportamento in contrasto con quanto indicato dal D.LGS. N.231/2001 e posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale da parte di fornitori, consulenti, controparti e altri soggetti esterni alla Società che con essa hanno sottoscritto le condizioni generali di contratto o altri documenti contrattuali disciplinanti il tema della responsabilità amministrativa, può determinare:

- la diffida al puntuale rispetto del MODELLO 231, pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, del 10% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

La controparte, pertanto, si impegna ad astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal D.LGS. N.231/2001, nonché a prendere visione e rispettare le misure definite dalla Società, quali il MODELLO 231 ed il CODICE ETICO.

Nel caso in cui le violazioni siano commesse da lavoratori somministrati, ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o servizi, le sanzioni verranno applicate al lavoratore all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte dello stesso, da parte del proprio datore di lavoro (*somministratore o appaltatore*) ed i procedimenti potranno dare luogo anche ad azioni nei confronti dello stesso somministratore o appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del MODELLO 231, l'applicazione delle misure sopra indicate (*vedere SCHEDA - REATI SOCIETARI*).

La Società, in ogni caso, può limitarsi a chiedere, in conformità agli accordi contrattuali intercorrenti con gli appaltatori e i somministratori, la sostituzione dei lavoratori che abbiano commesso le violazioni di cui sopra.

LA TUTELA DEL DIPENDENTE / COLLABORATORE CHE SEGNA IL ILLECITO NEL SETTORE PRIVATO

➤ MISURE NEI CONFRONTI DI CHI VIOLA IL SISTEMA "WHISTLEBLOWING"

Con riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione delle segnalazioni di illeciti (c.d. "*whistleblowing*"), il nuovo DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, N.24, entrato in vigore il 30.03.2023, abroga e sostituisce le norme previgenti, dettando una disciplina più articolata e stringente. In particolare:

- sostituisce l'art. 6 comma 2-bis D.Lgs. N.231/2001, prescrivendo che i modelli organizzativi prevedano canali di segnalazione interni riservati, divieto di ritorsioni e sistema disciplinare;
- abroga i commi 2-ter e 2-quater sulla tutela da misure ritorsive contro il segnalante;
- detta regole specifiche su modalità e gestione dei canali interni (art. 4 e 5): riservatezza, gestore indipendente, riscontro entro 3 mesi, informazioni chiare verso i dipendenti;
- introdurre il reato di "ritorsione" contro il segnalante (art. 17);
- imporre sanzioni disciplinari per le violazioni (art. 21):
 - ✓ sanzioni a tutela del segnalante per chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante stesso per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - ✓ sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Le sanzioni sono definite in relazione al ruolo del destinatario delle stesse, secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti, nella misura in cui le violazioni delle norme relative al sistema di segnalazione rappresentino, esse stesse, delle violazioni delle disposizioni del presente Modello.

In attuazione del summenzionato articolo 6, nel caso in cui dovessero riscontrarsi condotte ritorsive o discriminatorie nei confronti del soggetto che ha effettuato una segnalazione ai sensi della procedura prevista dalla Società, ovvero in caso di violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante, il soggetto e/o i soggetti che le hanno poste in essere, soggiaceranno alle misure disciplinari di cui ai paragrafi che precedono relativamente alla posizione aziendale ricoperta. La decisione rispetto alla sanzione da applicare è in capo all'Amministratore Unico.

In particolare:

- nei confronti del Soggetto preposto alla gestione del canale di segnalazione, la violazione di tali misure, è causa di revoca; possono applicarsi altresì le sanzioni richiamate nei precedenti paragrafi;
- nei confronti degli eventuali invitati permanenti alle adunanze del Soggetto preposto alla gestione del canale di segnalazione (*Società di Revisione, Amministratori, dirigenti, lavoratori subordinati, consulenti*), la violazione di tali misure comporta le sanzioni richiamate nei precedenti paragrafi;
- nei confronti di altri soggetti, la violazione di tali misure comporta l'applicazione delle sanzioni richiamate nei precedenti paragrafi.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni

disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

In ragione degli obblighi normativi sopra indicati, IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. si conforma alle direttive del D.Lgs. n.24/2023, in materia di whistleblowing, che consentono segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni del MODELLO 231, delle Procedure, del CODICE ETICO, oltre che, da un punto di vista più generale, di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente (e di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo).

Garantendo, inoltre, la riservatezza circa l'identità del Segnalante, oltre che il rispetto della normativa in tema di privacy, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. n.24/2023, essendo obbligatorio che il Segnalante, prima di inviare la Segnalazione, accetti l'informativa privacy ex art 13 del REGOLAMENTO (UE) n.2016/679.

➤ RESPONSABILITÀ PENALE DELLA PERSONA SEGNALENTE | LIMITAZIONI DELLE RESPONSABILITÀ

Fatte salve le limitazioni della responsabilità sotto riportate, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della Persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, non sono garantite le tutele stabilite dal Capo III del D.Lgs. n.24/2013 e, alla Persona Segnalante o whistleblower, è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

LIMITAZIONI DELLE RESPONSABILITÀ

Non è punibile l'ente o la persona che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.24/2023.

Quando ricorrono le ipotesi di cui al precedente alinea, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'art.3 del D.Lgs. n.24/2023 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.231/2001, tra i requisiti affinché l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati, istituisce un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MODELLO 231, verificando e segnalando l'eventuale necessità dell'aggiornamento.

Si tratta di un Organismo dell'Ente, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi della Società.

L'Organismo di Vigilanza è nominato con atto dell'Amministratore Unico.

I REQUISITI DEI COMPONENTI L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I requisiti che l'Organismo di Vigilanza deve soddisfare per un efficace svolgimento delle sue funzioni sono:

SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI	Competenza sulle procedure interne, valutazione rischi, conoscenza processi aziendali, tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del flow charting di procedure e processi e della struttura e delle modalità realizzative dei reati. Tecniche specialistiche proprie delle attività "ispettive" sui rischi principali dell'azienda.
AUTONOMIA E INDIPENDENZA	Posizione gerarchica più elevata possibile. Evitare l'attribuzione di compiti operativi avendo solo rapporti di staff con il vertice operativo aziendale. Garantire autonomia di controllo da ogni forma di ingerenza e condizionamento di qualunque componente dell'Ente. Autonomia di spesa mediante predisposizione di idoneo budget annuale di spesa, che potrà essere modificato su giustificata richiesta scritta dell'O.d.V.

	Onorabilità, assenza di conflitti d'interesse e di relazioni di parentela con organi sociali/vertice.
CONTINUITÀ D'AZIONE	Struttura specificamente dedicata all'attività di vigilanza sul Modello e legata alla continuità degli organi direzionali dell'azienda.

LA NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è nominato, con atto del Amministratore Unico, per un periodo minimo di tre anni e comunque sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. Alla scadenza triennale l'O.d.V., se non revocato con preavviso di almeno tre mesi dalla sua scadenza con comunicazione inviata ai sensi di legge, rimane in carica per il triennio solare successivo. Se il mandato viene revocato, con la procedura sopra esposta, l'Organismo rimane comunque in carica fino alla nomina del nuovo O.d.V.. La revoca di tale incarico sarà consentita, oltre che per scelta motivata dell'Amministrazione, anche per giusta causa (*ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.*), per sopravvenuta impossibilità del/i componente/i ovvero allorquando vengano meno in capo all'Organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia e i requisiti di onorabilità.

All'atto della nomina la stessa amministrazione assicura all'Organismo tutte quelle condizioni di autonomia e continuità di azione previsti dal legislatore stabilendo il compenso.

L'Organismo così nominato accetta formalmente unitamente all'attestazione di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e con l'impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di tali condizioni.

In caso di impedimento del componente, di durata superiore a tre mesi, lo stesso comunica al Amministratore Unico l'intervenuto impedimento al fine di promuovere la propria sostituzione.

La revoca è disposta dall'Organo amministrativo che, nella stessa riunione, provvede alla nomina di un sostituto.

LE FUNZIONI E LE ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così schematizzate:

- vigilanza sull'effettività del MODELLO 231, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;
- valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, ad evitare i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento dei modelli sia alle mutate realtà organizzative aziendali; sia ad eventuali mutamenti della legge in esame. Gli aggiornamenti, proposti dall'Organismo di Vigilanza, saranno adottati dall'Amministratore Unico. Per un'efficace svolgimento delle predette funzioni l'Organismo di Vigilanza dispone di una serie di poteri e prerogative.

L'Organismo, infatti, può:

- predisporre e attuare le procedure di controllo che ritiene più opportune ai fini di prevenzione dei reati previsti nel Decreto;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del modello stesso, contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (*organizzare corsi di formazione, divulgare materiale informativo*), attraverso le strutture societarie preposte;
- coordinarsi con il Delegato in materia, o chi per esso, per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da effettuarsi nei confronti dei Dipendenti, finalizzate a fornire loro le conoscenze di base della normativa di cui al D.LGS. N.231/2001 e sensibilizzare i Destinatari al rispetto del MODELLO 231;
- coordinarsi con il R.S.P.P. al fine di vigilare sulla corretta valutazione e prevenzione dei rischi derivanti ai Dipendenti dalla lavorazione e/o dallo stato igienico degli ambienti;
- coordinarsi con il management aziendale per il miglior monitoraggio delle attività sensibili e per valutare, se del caso, l'adozione di sanzioni disciplinari;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento dei rischi di violazione del MODELLO 231 e della individuazione delle aree sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall'Ente, nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in apposita relazione da prodursi agli Organi Sociali deputati;
- effettuare verifiche atte ad accertare che il datore di lavoro, eventuali suoi delegati ed il R.S.P.P. adempiano correttamente ai compiti loro spettanti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del MODELLO 231, nonché aggiornare la lista di informazioni che sono trasmesse all'O.d.V. o tenute a disposizione.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza:

- ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per compiere le necessarie attività di indagine, analisi e controllo; su tali informazioni l'O.d.V. è tenuto all'assoluto riserbo, fatto salvo l'utilizzo delle informazioni e dei dati per l'esercizio dei propri compiti istituzionali;
- può avvalersi della funzione di Audit, nonché della collaborazione di altri soggetti appartenenti alle direzioni aziendali, quando si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi e per la valutazione di specifiche questioni di tipo tecnico;
- può ricorrere a consulenti esterni, ove si renda necessario, per l'espletamento delle attività di verifica ovvero di aggiornamento del Modello.

A fronte di richieste legittime e motivate da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di sua competenza, è fatto obbligo in capo a qualunque dipendente e/o componente degli Organi Sociali di fornire i dati domandati.

Qualora i Destinatari della richiesta dell'O.d.V. intendano eccepire il segreto aziendale su particolari dati o l'abuso dei poteri ispettivi da parte dell'O.d.V., debbono immediatamente informare l'Amministratore Unico per assumere ogni informazione al riguardo e deliberare in merito. In ogni caso della richiesta, della opposizione e della decisione dovrà conservarsi completa documentazione scritta.

Le direttive e le indicazioni espresse dall'O.d.V., per le aree di propria competenza, dovranno sempre essere tenute in debita considerazione e, comunque, vagliate criticamente da parte degli organi societari nell'espletamento delle proprie funzioni in ordine alle questioni contemplate nel presente Modello.

PARERE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ALL'O.D.V. NON PUÒ ESSERE IMPUTATA: una responsabilità penale in ordine all'eventuale commissione di reati, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n.231/2001, nel caso di omessi controlli, posto che tale Organismo, pur avendo funzioni di vigilanza e controllo, non è dotato di alcun potere impeditivo nei confronti degli eventuali autori del reato, così che, anche in caso di inerzia dell'O.d.V., la responsabilità ricade sull'Ente che non potrà avvalersi della scriminante prevista dall'art.6, comma 1, D.Lgs. n.231/2001. Resta ferma invece la responsabilità di natura contrattuale dell'O.d.V. nei confronti dell'Ente per inadempimento delle obbligazioni assunte con il conferimento dell'incarico.

Similmente, l'O.d.V. non ha l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria in relazione agli illeciti di cui viene a conoscenza a causa e nell'esercizio delle sue funzioni (*obbligo che grava invece sull'ente all'uopo informato dall'O.d.V.*) né è l'Organismo investito di poteri disciplinari nei confronti degli autori degli illeciti, poteri che rimangono in capo all'Ente ai cui vertici aziendali l'O.d.V. è tenuto a segnalare le violazioni accertate, proponendo, al contempo, l'adozione delle necessarie sanzioni.

Analogamente, tenuto conto che l'O.d.V. non è distinto dall'Ente, ma è parte dello stesso, valutate anche le attribuzioni e le caratteristiche indicate nell'art.6, D.Lgs. n.231/2001, non può essere considerato Responsabile del trattamento inteso come soggetto chiamato ad effettuare un trattamento "per conto del Titolare", ovvero sia una "persona giuridicamente distinta dal Titolare, ma che agisce per conto di quest'ultimo" secondo le istruzioni impartite dal Titolare (*art.28 del G.D.P.R.*). Peraltro, il Regolamento, pur non modificandone l'essenza, ha, comunque, introdotto delle novità in ordine alla figura del Responsabile del trattamento, prevedendo, in funzione della gestione dei dati svolta per conto del titolare, una serie di obblighi individuati dagli artt.30, 33, par. 2, 37 e 82 del G.D.P.R. ed una specifica responsabilità in ordine all'individuazione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio (*art.32 del G.D.P.R.*). La responsabilità dell'inosservanza di tali obblighi e dei relativi adempimenti rimane in capo direttamente allo stesso responsabile, nei confronti del quale possono essere adottati provvedimenti correttivi e sanzionatori in ordine al trattamento dei dati che svolge per conto del titolare. Diversamente, eventuali omessi controlli in ordine all'osservanza dei modelli predisposti dall'ente non ricadono sull'O.d.V. ma sull'Ente stesso che non potrà, in tal caso, avvalersi della scriminante prevista dall'art.6, comma 1, D.Lgs. n.231/2001.

I FLUSSI INFORMATIVI DELL'O.D.V. VERSO I VERTICI AZIENDALI

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello Organizzativo ed all'emersione di eventuali criticità.

L'O.d.V. provvede, infatti, alla presentazione di una relazione all'Amministrazione predisponendo:

- un rapporto scritto, con cadenza almeno annuale, relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappa delle aree e dei Processi Sensibili, ecc.) e ad eventuali criticità emerse nello svolgimento delle proprie mansioni;
- una segnalazione tempestiva relativa al verificarsi di situazioni straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico ovvero ipotesi di violazione riscontrate nell'ambito di operazioni o atti specifici posti in essere da aree aziendali a rischio-reato, o di modifiche legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti e di operazioni di finanza straordinaria che attengano al perimetro di attuazione del Modello 231.

L'Amministratore Unico ha la possibilità di richiedere la convocazione dell'O.d.V..

L'Organismo, in caso di urgenza, può rivolgersi all'Amministrazione societaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati. Gli incontri devono essere, in ogni caso, verbalizzati.

IL SISTEMA DI INFORMAZIONE

L'INFORMAZIONE SULL'ADOZIONE E/O SULL'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

L'Amministrazione deve programmare la massima diffusione dell'informazione sul MODELLO 231 nei confronti di organi societari, funzioni aziendali, uffici, responsabili socio-aziendali, lavoratori ed altresì di collaboratori della Società, con i mezzi ritenuti più idonei per conseguire la conoscibilità più estesa, ricorrendo a sistemi cartacei e telematici.

L'informazione dovrà essere:

- assicurata anche ai soggetti esterni con i quali la Società abbia contatti o rapporti che interessino operazioni a rischio reato presupposto;
- svolta nei confronti di nuovi lavoratori (*soci e non*), al momento del loro inserimento;
- continua, comprendente di ogni nuova circostanza influente sul panorama rischio reato e continuamente implementata.

Per ogni variazione ed implementazione dei protocolli del Modello dovrà essere data diligente informazione a tutti i soggetti e le parti interessate.

Deve essere data prova scritta da parte del soggetto che effettua l'informazione, così come dovrà risultare prova documentale del ricevimento dell'informazione da parte dei destinatari.

GLI INCONTRI INFORMATIVI

L'Amministrazione deve organizzare riunioni informative per livelli o categorie in merito all'adozione del MODELLO 231 per rendere noto che l'osservanza dello stesso costituisce un'obbligazione del contratto di lavoro (o di eventuale altro tipo di contratto) e che deve essere attuata a pena di sanzioni disciplinari (o di sanzioni a carattere contrattuale: es. penali/risoluzione del contratto).

Qualora nel corso delle riunioni organizzate dall'Amministratore Unico, o su richiesta specifica dell'O.d.V., sia rilevata l'esigenza di elevare il livello conoscitivo di lavoratori e

collaboratori, saranno disposti nuovi incontri informativi o disposti ulteriori sessioni di diffusione informativa.

Degli incontri informativi deve essere redatto apposito registro, che dovrà essere sottoscritto dai partecipanti indicando l'oggetto e la data e conservato a cura della Società.

IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE

L'ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

L'Amministrazione, in collaborazione con l'O.d.V., programma l'attività di formazione mirata e congrua sul MODELLO 231 e la partecipazione alla stessa da parte di tutti i vari soggetti dell'organizzazione della Società.

L'attività di formazione deve essere svolta per consentire e garantire l'attuazione del MODELLO 231 nello svolgimento delle attività sociali.

L'attività di formazione:

- dovrà essere organizzata, quando non sussistano risorse interne idonee allo svolgimento dell'attività formativa, con soggetti esterni che abbiano la preparazione necessaria e specifica in materia;
- deve essere continua per assicurare la costante applicazione dei protocolli di prevenzione nelle operazioni a rischio;
- deve prevedere programmi di formazione almeno annuali.

Per ogni variazione ed implementazione dei protocolli del MODELLO 231 dovrà essere organizzata tempestiva formazione programmata per livelli.

GLI INCONTRI FORMATIVI

a. FORMAZIONE DEI SOGGETTI DI VERTICE

L'Amministrazione provvede ad organizzare una riunione collegiale con Soci, Organo di controllo e Consulenti esterni della Società per:

- illustrare i protocolli di prevenzione adottati;
- spiegare i protocolli da seguire ai fini della prevenzione dei rischi reato;
- illustrare i rapporti tra Organo Dirigente, Organi societari e O.d.V.;
- necessità dell'attuazione dello scambio di informazioni tra le singole funzioni aziendali e l'O.d.V. e viceversa.

b. FORMAZIONE DEI LAVORATORI

L'Amministrazione organizza incontri di formazione con i lavoratori che intervengano a vario titolo in operazioni a rischio reato presupposto.

Per tutti i lavoratori della struttura aziendale, al fine di attuare la presa di conoscenza necessaria per la corretta applicazione ed attuazione del Modello 231, viene messo a disposizione il Modello nel proprio sito intranet e, in caso di dubbi sull'interpretazione e/o corretta applicazione dei protocolli, i lavoratori possono scrivere all'O.d.V. all'indirizzo di posta elettronica, al fine di ottenere la corretta interpretazione del Modello.

In caso di necessità, l'O.d.V., rilevata l'esigenza da parte dei lavoratori e/o dei preposti, organizza gli incontri di formazione necessari.

Nel corso dell'attività formativa dovranno essere illustrati:

- fonti normative;
- protocolli di prevenzione specifici per mansione;
- sistema sanzionatorio specifico;
- necessità dell'attuazione dello scambio di informazioni tra le singole funzioni aziendali e l'O.d.V. e viceversa.

c. FORMAZIONE APPROFONDIRITA A TUTTI I SOGGETTI IN MERITO ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Amministrazione organizza incontri di formazione approfondita con lavoratori della struttura aziendale, a vari livelli e collaboratori che intervengano in operazioni a rischio reato presupposto, in merito ai compiti e poteri d'indagine e verifica affidati all'Organismo di Vigilanza ed in particolare in merito a principi, compiti, poteri, rapporti e flussi informativi relativi a tale Organismo.

d. FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il Datore di Lavoro organizza incontri per la formazione mirata, a più livelli, di tutti i Soggetti in relazione alla Sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di illustrare i protocolli inseriti nel MODELLO 231, riferiti all'art.30 D.Lgs. N.81/2008 e s.m.i., con l'obbligo della loro attuazione e del flusso informativo tra i vari soggetti e l'O.d.V..

e. FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

L'Amministrazione organizza incontri per la formazione di tutti i soggetti coinvolti negli adempimenti ambientali di competenza socio-aziendale al fine di illustrare i protocolli del Modello 231 adottati in materia e assicurare l'attuazione con continuità.

I REGISTRI DELLA FORMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

All'esito di ogni incontro formativo deve essere redatto apposito documento che dovrà essere sottoscritto dai soggetti partecipanti ed inserito nel modulo di registro in uso dall'ufficio formazione.

La documentazione comprovante l'attività di formazione deve essere conservata a cura dell'Ufficio competente.

SCHEDA 10.1 LA TUTELA DELLA PRIVACY**IL QUADRO NORMATIVO SULLA PRIVACY**

In Italia il quadro normativo in materia di tutela dei dati personali è disciplinato dal REGOLAMENTO EUROPEO N.2016/679 del 27 aprile 2016, sulla Privacy e dal Codice Privacy novellato dal D.LGS. N.196/2003, modificato ed integrato dal DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2018, N. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 04.09.2018 ed entrato in vigore il 19 settembre 2018.

Il DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003 concretizza l'adeguamento alle disposizioni del G.D.P.R. (*General Data Protection Regulation*).

È bene sottolineare che la normativa italiana va interpretata e applicata conformemente a quella europea, in quanto integra, ma non sostituisce il G.D.P.R.. Ricordiamo infatti, ai sensi dell'art.288 TFUE, che *"ciascun regolamento europeo, e pertanto anche il REGOLAMENTO N. 2016/679 (G.D.P.R.), ha portata generale (..) è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri"*.

Per semplificare l'applicazione del Regolamento Europeo sulla Privacy o General Data Protection Regulation (*di seguito, "G.D.P.R."*), il legislatore italiano ha deciso di abrogare solo parzialmente il DECRETO LEGISLATIVO N.196 del 30.06.2003 (*di seguito, "D.LGS. N.196/2003"*), in attuazione della Legge n.163 del 25.10.2017, e di armonizzarlo al nuovo Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016 (*di seguito, il "REGOLAMENTO UE 679/2016"*) attraverso le disposizioni contenute nel DECRETO LEGISLATIVO N.101 del 10 AGOSTO 2018 (*di seguito, il "D.LGS. N.101/2018"*).

Si evidenzia, inoltre, che l'intera disciplina relativa alla privacy dell'Ente contenuta all'interno del Modello Organizzativo Privacy viene integrata con il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo dell'ente, diventandone una componente essenziale del sistema complessivo di gestione e controllo.

Viene così adottato un approccio coeso e integrato, che non solo garantisce il rispetto delle normative sulla privacy, ma rende le stesse parte integrante della governance dell'ente.

LE DEFINIZIONI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 SULLA PRIVACY**Articolo 4 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1. **«DATO PERSONALE»:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2. **«TRATTAMENTO»:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

3. **«LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO»:** il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
4. **«PROFILAZIONE»:** qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
5. **«PSEUDONIMIZZAZIONE»:** il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
6. **«ARCHIVIO»:** qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
7. **«TITOLARE DEL TRATTAMENTO»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
8. **«RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

8.1 **«RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI» (D.P.O. o R.P.D.)** *Nel G.D.P.R. e nella normativa italiana è stata inserita questa figura, interpellata ad agevolare l'applicazione del GDPR, che diventa obbligatoria nella P.A. mentre nelle strutture private solo dove è previsto.*

Il R.P.D. è nominato dal titolare del trattamento e/o dal responsabile del trattamento e la sua nomina è obbligatoria in tre casi:

- 8.1.1 *amministrazioni, enti pubblici e autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni;*
- 8.1.2 *tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;*
- 8.1.3 *tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici.*

9. **«DESTINATARIO»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

10. **«TERZO»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
11. **«CONSENSO DELL'INTERESSATO»:** qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
12. **«VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI»** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
13. **«DATI GENETICI»:** i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
14. **«DATI BIOMETRICI»:** i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
15. **«DATI RELATIVI ALLA SALUTE»:** i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
16. **«STABILIMENTO PRINCIPALE»:**
- a. per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale;
 - b. con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;
17. **«RAPPRESENTANTE»** la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento;
18. **«IMPRESA»:** la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le Società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;
19. **«GRUPPO IMPRENDITORIALE»:** un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
20. **«NORME VINCOLANTI D'IMPRESA»:** le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di

un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune;

21. **«AUTORITÀ DI CONTROLLO»:** l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51;
22. **«AUTORITÀ DI CONTROLLO INTERESSATA»:** un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto:
- il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo;
 - gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure
 - un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;
23. **«TRATTAMENTO TRANSFRONTALIERO»:**
- trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure
 - trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro;
24. **«OBIEZIONE PERTINENTE E MOTIVATA»:** un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione
25. **«SERVIZIO DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE»:** il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;
26. **«ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE»:** un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

I PRINCIPI, IL CONSENSO E L'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Di seguito un riepilogo delle principali modifiche apportate (*D.Lgs. n.196/2003*):

- CONSENSO DEI MINORI IN RELAZIONE AI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE
(ART.2-QUINQUIES D.LGS. N.196/2003)
L'età minima richiesta al minore per esprimere il consenso è stata abbassata a 14 anni. Sotto tale soglia il consenso per essere ritenuto lecito dovrà essere prestato da chi esercita la potestà genitoriale.
- TRATTAMENTO DI DATI PER FINI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
(ART.2-SEXIES D.LGS. N.196/2003)
Viene individuato un elenco di trattamenti per categorie "*particolari*" di dati il cui trattamento trova legittimazione nel presupposto che vengano effettuati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (accesso a documenti amministrativi e accesso civico, tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti

all'estero, delle liste elettorali, rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità, tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili, tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli, cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato etc.).

- TRATTAMENTO DEI DATI GENETICI, BIOMETRICI E SANITARI
(ART.2-SEPTIES, ART.100, ART.104, ART.110 D.LGS. N.196/2003)
Non occorre più il consenso per il trattamento dei dati sanitari, genetici e biometrici se tali dati vengono trattati per finalità di diagnosi, cura, ricerca scientifica, biomedica o epidemiologica. Vista la "particolarità" dei dati sarà il Garante a dare indicazione sulle "misure di garanzia" da adottare nel trattamento di tali dati.
- ATTRIBUZIONI DI FUNZIONE E COMPITI A SOGGETTI
(ART.2-QUATERDECIES D.LGS. N.196/2003)
Viene introdotta la figura del "*soggetto designato*" o "*autorizzato*". Il Titolare ed il Responsabile, infatti, potranno delegare compiti e funzioni specifiche che il soggetto nominato dovrà svolgere sotto la loro diretta autorità e responsabilità.
- INFORMATIVA ED INVIO DI CURRICULUM
(ART.111-BIS D.LGS. N.196/2003)
L'informativa privacy secondo le nuove indicazioni, potrà essere resa anche successivamente, ovvero al momento del primo contatto utile con il soggetto che ha proposto la sua candidatura con l'invio spontaneo del proprio curriculum, al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro.

IL CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI - LE SANZIONI

- SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE
(ART.166 D.LGS. N.196/2003)
Sono definiti i criteri di applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.83, paragrafo 4 del GDPR.
Con il DECRETO ATTUATIVO N.101/2018 si definiscono i criteri secondo i quali applicare le sanzioni. Dall'applicazione delle sanzioni di minore entità, che possono raggiungere i 10 milioni di euro per i singoli e per le aziende fino al 2% del fatturato globale annuo riguardanti la violazione degli obblighi previsti per i titolari ed i responsabili, a quelle di maggiore entità, che possono arrivare a 20 milioni di euro per i singoli o fino al 4% del fatturato mondiale annuo per le aziende, a prescindere da dove sia la sede principale che può essere anche fuori dall'Europa.
- ILLECITI PENALI
(ARTT.167 E SS. D.LGS. N.196/2003)
Vengono introdotti reati più specifici in relazione al "Trattamento dei dati". Le sanzioni prevedono misure che vanno da 6 mesi fino ad arrivare ai casi più gravi a 6 anni di reclusione "... *Chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dal Regolamento arreca nocumento all'interessato, sarà punito*" per i reati di:
 1. *ART. 167*– TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (*reclusione da 1 a 3 anni*);
 2. *ART. 167-BIS*– COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE ILLECITA DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO SU LARGA SCALA (*reclusione da 1 a 6 anni*);

3. **ART. 167-TER**– ACQUISIZIONE FRAUDOLENTA DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO SU LARGA SCALA (*reclusione da 1 a 4 anni*);
4. **ART. 168**– FALSITÀ NELLE DICHIARAZIONI AL GARANTE E INTERRUZIONE DELL'ESECUZIONE DEI COMPITI O DELL'ESERCIZIO DEI POTERI DEL GARANTE (*da 6 mesi a 3 anni*);
5. **ART. 170**– INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE (*da 3 mesi a 2 anni*);
6. **ART. 171**– VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI A DISTANZA E INDAGINI SULLE OPINIONI DEI LAVORATORI.

I DIRITTI DELL'INTERESSATO

- ESERCIZI DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO – LIMITAZIONI
(ARTT.2-UNDECIES E 2-DUODECIES D.LGS. N.196/2003)
I diritti riconosciuti all'interessato dal Regolamento (GDPR) non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto su interessi normativamente tutelati (*antiriciclaggio, sostegno delle vittime di atti estorsivi, attività delle commissioni parlamentari d'inchiesta, controllo dei mercati finanziari e monetari, esercizio di diritti in sede giudiziaria e per ragioni di giustizia, indipendenza della magistratura*).
- DIRITTO ALL'EREDITÀ DEL DATO IN CASO DI DECESSO
(ART.2-TERDECIES D.LGS. N.196/2003)
I diritti riferiti a persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

L'AUTORITÀ DI CONTROLLO (TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE)

- REGOLE DEONTOLOGICHE – RAFFORZAMENTO INDIPENDENZA DEI POTERI E COMPITI DEL GARANTE
(ART.2-QUATER D.LGS. N.196/2003)
Estensione e rafforzamento dei poteri del Garante (*emanazione di provvedimenti specifici in merito al trattamento di dati particolari; emanazione di provvedimenti che diano indicazione sulle "misure di sicurezza" anche tecniche necessarie a garantire i diritti degli interessati; adozione di provvedimenti riguardanti codici di condotta e regole deontologiche*).
- FORMA DI TUTELA ALTERNATIVA PER L'INTERESSATO
(ART.140-BIS D.LGS. N.196/2003)
Qualora l'interessato ritenga che i diritti di cui gode in base alla normativa sulla protezione dei dati siano stati violati deve scegliere quale forma di "tutela" attivare. Potrà scegliere di proporre il reclamo dinanzi al Garante o in alternativa il ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria competente. Una forma di tutela esclude l'altra.
- SEGNALAZIONE ALL'AUTORITÀ DEL GARANTE
(ART.144 D.LGS. N.196/2003)
Non solo l'interessato, ma *"chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento"*.
- POTERI DEL GARANTE – MODALITÀ SEMPLIFICATE PER LE PMI
(ART.154-BIS D.LGS. N.196/2003)

Il Garante dovrà adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento predisponendo nello specifico, modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese.

- LEGITTIMAZIONE AD AGIRE IN GIUDIZIO DEL GARANTE

(ART.154-TER D.LGS. N.196/2003)

L'Autorità del Garante può agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA NELL'ORGANIGRAMMA PRIVACY

L'O.d.V. per il suo ruolo riferito ai flussi di informazioni, rilevanti ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.LGS. N.231/2001, rimanendo escluso il nuovo e diverso ruolo che l'Organismo acquisisce in relazione alle Segnalazioni effettuate nell'ambito della normativa whistleblowing (*art. 6, comma 2-bis, D.LGS. N.231/2001 – D.LGS. N.24/2023*).

Premesso ciò, con riferimento all'aspetto indicato, l'O.d.V., pur essendo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, non può essere considerato autonomo Titolare del trattamento (*art. 4, n. 7 del G.D.P.R.*), considerato che i compiti di iniziativa e controllo propri dell'O.d.V. non sono determinati dall'Organismo stesso, bensì dalla legge che ne indica i compiti e dall'Organo dirigente che nel MODELLO 231 definisce gli aspetti relativi al funzionamento compresa l'attribuzione delle risorse, i mezzi e le misure di sicurezza (*art. 6, commi 1 e 2 D.LGS. N. 231/2001*).

L'O.d.V., sia pur dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo previsti dalla normativa 231 per l'espletamento delle loro funzioni, non può essere considerato autonomo titolare del trattamento perché i compiti non sono determinati dagli Organismi stessi, ma dall'Organo dirigente dell'Ente che, nell'ambito del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, ne definisce gli aspetti relativi al funzionamento, compresa l'attribuzione delle risorse, i mezzi e le misure di sicurezza.

Il Garante per la Privacy ha precisato il ruolo e le responsabilità degli Organismi di Vigilanza riguardo ai trattamenti dei dati personali svolti nelle loro funzioni ed ha escluso che essi possano essere qualificati come titolari autonomi o come responsabili del trattamento.

Inoltre, l'O.d.V. non può essere considerato neppure quale Responsabile del trattamento, inteso come persona giuridicamente distinta dal Titolare del trattamento che agisce per conto di quest'ultimo secondo le istruzioni impartite. Il G.D.P.R., infatti, pur non modificandone l'essenza, prevede, in funzione della gestione dei dati svolta per conto del Titolare, una serie di obblighi in capo al Responsabile del Trattamento, come pure la sua diretta responsabilità per l'eventuale inosservanza degli stessi. Al contrario, eventuali omessi controlli sull'osservanza del MODELLO 231 predisposti dall'ente non ricadono sull'O.d.V. ma sull'ente stesso.

Il Garante ha infatti chiarito che il G.D.P.R. (*REGOLAMENTO UE N.2016/679*) si pone in linea di continuità con quanto già previsto dalla Direttiva europea sulla privacy del 1995 in relazione alla definizione del ruolo di titolare e responsabile del trattamento: il primo è il soggetto che *"determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali"* e il secondo è colui che *"tratta dati personali per conto del titolare del trattamento"*.

L'O.d.V. nel suo complesso non è quindi distinto dall'ente ma è *"Parte dell'Ente"* che, quale Titolare del Trattamento, definisce il perimetro e le modalità di esercizio dei compiti

assegnati all'Organismo, nonché il ruolo che, in base alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, deve essere previsto per i singoli membri che lo compongono. In particolare, l'ente designerà i singoli componenti dell'O.d.V. come soggetti autorizzati, i quali dovranno attenersi alle istruzioni del Titolare.

IL RUOLO DELL'O.d.V. NELLA GESTIONE DEL CANALE WHISTLEBLOWING

Garante per la Privacy ha precisato inoltre, che viene data diversa identificazione, quando l'Organismo di Vigilanza viene nominato Gestore del canale di Segnalazione interna, ai sensi del D.Lgs. n.24/2023 (*Whistleblowing*), in quanto assume un ruolo cruciale nella Gestione dei dati personali, che comporta specifici adempimenti privacy (*G.D.P.R.*) – [vedere il REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING].

RUOLO PRIVACY: L'O.d.V., agendo per conto dell'ente (*Titolare del trattamento*) per Gestire le Segnalazioni, non è solitamente considerato un "autonomo titolare" dei dati. A seconda dell'assetto organizzativo, l'O.d.V. (*i singoli membri oppure il comitato tra OO.d.V.*) è designato come Responsabile del trattamento (*art. 28 G.D.P.R.*). È la veste più frequente quando l'OdV è esterno o gestisce la piattaforma con una certa autonomia operativa.

GESTIONE CANALE WHISTLEBLOWING: Il D.Lgs. n.24/2023 impone che l'O.d.V. (*come Gestore*) garantisca la massima riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione.

O.d.V. "CUSTODE" DEI DATI: L'O.d.V., ricevendo Segnalazioni che spesso contengono dati personali, sensibili o giudiziari, deve attenersi alle procedure del MODELLO 231 e alle istruzioni privacy fornite dal Titolare del trattamento.

In considerazione di ciò l'O.d.V. diventa a tutti gli effetti un Gestore dei dati, operando come Responsabile, con stringenti obblighi di riservatezza e sicurezza dati previsti dal D.Lgs. n.24/2023 e dal G.D.P.R.

IL QUADRO NORMATIVO SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

In Italia il quadro normativo in materia di Intelligenza Artificiale è disciplinato dal REGOLAMENTO EUROPEO N. 2024/1689 del 13 giugno 2024 e dalla LEGGE 23.09.2025, N.132, pubblicata sulla GAZZETTA UFFICIALE n.223 del 25.09.2025 ed entrata in vigore il 10 ottobre 2025.

Una delle novità più rilevanti della LEGGE N.132/2025 è contenuta nell'art.26, che modifica alcune disposizioni penali collegate al M.O.G.C. 231.

In altre parole, il legislatore chiarisce che alcuni reati già previsti dal Modello possono oggi essere commessi tramite strumenti di IA, ampliando i rischi a carico dell'ente.

Gli articoli del D.LGS. N.231/2001 richiamati e revisionati dal richiamato art.26 della LEGGE N.132/2025 sull'Intelligenza Artificiale sono:

- Art. 185 TUF – Manipolazione del mercato:
 - collegato all'**art.25-sexies** D.LGS. N.231/2001 (*ABUSI DI MERCATO*);
 - rischio: utilizzo di algoritmi per influenzare i mercati.
- Art. 171 LEGGE N.633/1941, comma 1, lett. a-bis – Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa:
 - collegato all'**art.25-novies** D.LGS. N.231/2001 (*VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE*);
 - rischio: uso di IA generative che riproducono contenuti protetti.
- Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio:
 - collegato all'**art.25-ter** D.LGS. N.231/2001 (*REATI SOCIETARI*);
 - rischio: diffusione automatizzata di informazioni false o fuorvianti.

Si rinvia alla SCHEDA N.13 che:

- disciplina, con approccio formale e normativo, l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno di IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L., quale parte integrante del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.LGS. N.231/2001;
- definisce i principi, gli obblighi e i controlli necessari per garantire che l'adozione di soluzioni IA avvenga in conformità alle disposizioni normative vigenti, ai presidi del Modello 231 ed ai sistemi di gestione aziendali;
- ha lo scopo di:
 - a. disciplinare l'utilizzo lecito, controllato e trasparente di strumenti IA;
 - b. prevenire condotte rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente;
 - c. assicurare tracciabilità delle operazioni effettuate tramite IA;
 - d. tutelare integrità, riservatezza e sicurezza delle informazioni aziendali e dei dati personali trattati;

-
- e. garantire il rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza e accountability.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina si applica a tutto il personale dipendente, ai collaboratori esterni, ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza e ai fornitori che, per qualsiasi ragione, utilizzino sistemi IA per conto di IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L.

Rientrano nel campo di applicazione:

- IA generativa;
- algoritmi di machine learning;
- sistemi predittivi;
- software di supporto decisionale;
- strumenti automatizzati messi a disposizione da fornitori terzi;
- sistemi di classificazione, ottimizzazione, analisi e produzione documentale.

PRINCIPI GENERALI

L'utilizzo dei sistemi IA all'interno di IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. deve rispettare i seguenti principi:

- a. legalità e conformità ai requisiti normativi;
- b. limitazione della finalità e minimizzazione del dato;
- c. sicurezza informatica e protezione dei dati;
- d. supervisione umana costante;
- e. divieto di utilizzo improprio o non autorizzato;
- f. tracciabilità delle attività svolte tramite IA;
- g. rispetto dei principi etici e di integrità aziendale.

CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI IA

IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. classifica i sistemi IA secondo il livello di rischio, in linea con l'AI ACT e con gli standard europei:

- sistemi a rischio minimo;
- sistemi a rischio limitato;
- sistemi a rischio alto;
- sistemi vietati.

L'adozione di sistemi ad alto rischio è subordinata all'autorizzazione formale dell'Amministratore Unico, previo parere di ICT e O.d.V..

SISTEMI BASATI SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: COME LI CLASSIFICA IL REGOLAMENTO AI ACT?

Il regolamento Intelligenza Artificiale adotta un approccio basato sul rischio, classificando i sistemi IA in quattro categorie:

Livello di rischio	Obblighi principali	Esempi di applicazioni coinvolte
Inaccettabile	- Proibizione assoluta dell'uso o della commercializzazione nell'UE - Nessuna possibilità di deroga	- Sistemi di social scoring basati su dati comportamentali - Tecnologie che manipolano il comportamento tramite subliminali o sfruttano vulnerabilità di persone fragili
Alto rischio	- Valutazione di conformità ex ante - Sistemi di gestione del rischio - Documentazione tecnica dettagliata- Supervisione umana obbligatoria - Registrazione nel database europeo	- Sistemi di selezione automatica del personale - Sistemi predittivi in ambito giudiziario - Strumenti di valutazione scolastica automatica - Diagnostica automatizzata nel settore sanitario
Rischio limitato	- Obbligo di trasparenza verso l'utente- Indicazione chiara che si tratta di un sistema automatizzato - Accesso semplificato alle spiegazioni del funzionamento	- Chatbot informativi e assistenti virtuali - Generatori di contenuti realistici (immagini, video, audio) - Sistemi di IA in grado di influenzare le emozioni dell'utente
Rischio minimo	- Nessun obbligo normativo specifico - Facoltativa la valutazione etica volontaria	- Sistemi di raccomandazione di film o musica - Filtri automatici nelle email o nei social network - Funzionalità predittive nei software di produttività

Questa classificazione consente alle organizzazioni di identificare con chiarezza gli **obblighi e le responsabilità** connessi all'uso dei diversi sistemi basati sull'intelligenza artificiale, adottando misure proporzionate in base al livello di rischio per la società e per i diritti fondamentali delle persone.



PARTE SPECIALE

Riferimenti normativi:

- ☐ art. 6, co.2, lett. a) e b), e co.3, del DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*;
- ☐ art.30 del DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N.81, recante *"Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*.
- ☐ Aggiornamento normativo:
 DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231 aggiornamento in vigore dal luglio 2026 con ultimo provvedimento inserito: D.Lgs. 25 GIUGNO 2026, N.128 (G.U. Serie Generale 23/07/2026, n.169), in vigore dal 07.08.2026, recante *"Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della Legge 5 marzo 2024, n.21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58"*.



SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A SOCIO UNICO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Rev. 2026

art. 6, co.2, lett. a) e b), e co.3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

ART.6, C.2, LETT. A) E B), D.LGS. N.231/2001
VALUTAZIONE DEL RISCHIO | RISK ASSESSMENT

capitolo I – REATI PRESENTI NEL DECRETO

INDICE DEI REATI PRESUPPOSTO

DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001 - ULTIMO PROVVEDIMENTO INSERITO D.LGS. 25.06.2026, N.128

Fonti Diritto	D.Lgs. n.231/2001	TIPOLOGIA DI REATO	Artt. n.	REATI PRESUPPOSTO
D.Lgs. n.231/2001 introduce Artt. 3 e 10 Legge n.146/2006 Aggiungono Legge 60/2023 Modifica e Aggiunge	Art.4	Reati commessi all'estero Reati transnazionali	12	Art.7 c.p. Art.8 c.p. Art.9 c.p. Art.10 c.p. Art.377-bis c.p. Art.378 c.p. Art.416 c.p. Art.416-bis c.p. Art.416-bis.1 c.p. Art.12, c.3, c.3-bis, c.3-ter e c.5 D.Lgs. n.286/1998 c.p. Art.74 D.P.R. n.309/1990 Art.291-quarter D.P.R. n.43/1973
D.Lgs. n.231/2001 Introduce Legge n.119/2013 Legge n.161/2017 D.Lgs. 75/2020 D.Lgs. 184/2021 D.Lgs. 150/2022 D.Lgs. 156/2022 Legge 137/2023 Legge 90/2024 Legge 80/2025 modificano	Art.24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	10	Art.316-bis c.p. Art.316-ter c.p. Art.353 c.p. Art.353-bis c.p. Art.356 c.p. Art.640 c.p. Art.640-bis c.p. Art.640-ter c.p. Art.640-quater c.p. Art.2 Legge n.898/1986

D.Lgs. n.231/2001 Legge 48/2008 aggiunge D.Lgs. 7/2016 D.Lgs. 8/2016 Legge 238/2022 D.Lgs. 150/2022 Legge 90/2024 Legge n.143/2024 modificano aggiungono	Art.24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	18	Art.491-bis c.p. Art.615-ter c.p. Art.615-quater c.p. Art.617-bis c.p. Art.617-quater c.p. Art.617-quinquies c.p. Art.617-sexies c.p. Art.623-quater c.p. Art.629 c.p. Art.635-bis c.p. Art.635-ter c.p. Art.635-quater c.p. Art.635-quater.1 c.p. Art.635-quinquies c.p. Art.639-ter c.p. Art.640-ter c.p. Art.640-quinquies c.p. Art.1 c.11 L. n.133/2019
D.Lgs. n.231/2001 Legge94/2009 aggiunge Legge69/2015 D.Lgs. 202/2016 Legge236/2016 modificano aggiungono Legge60/2023 Modifica	Art.24-ter	Delitti di criminalità organizzata	6	Art.416 c.p. Art.416-bis c.p. Art.416-bis.1 c.p. Art.416-ter c.p. Art.630 c.p. Art.74 DPR n.309/1990

D.Lgs. n.231/2001 Introduce Legge 190/2012 Legge 3/2019 D.Lgs. 75/2020 D.Lgs. 156/2022 Legge 112/2024 Legge 114/2024 Legge 80/2025 modificano aggiungono	Art.25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	18	Art.289-bis c.p. Art.314 c.p. Art.314-bis c.p. Art.316 c.p. Art.317 c.p. Art.318 c.p. Art.319 c.p. Art.319-bis c.p. Art.319-ter c.p. Art.319-quater c.p. Art.320 c.p. Art.321 c.p. Art.322 c.p. Art.322-bis c.p. Art.322-quater c.p. Art.323-bis c.p. Art.323-ter c.p. Art.346-bis c.p.
D.Lgs. n.231/2001 Legge 409/2001 aggiunge Legge 99/2009 D.Lgs. 125/2016 D.Lgs. 21/2018 modificano introducono	Art.25-bis	Reati di falso nummario	12	Art.453 c.p. Art.454 c.p. Art.455 c.p. Art.457 c.p. Art.459 c.p. Art.460 c.p. Art.461 c.p. Art.464 c.p. Art.473 c.p. Art.474 c.p. Art.493 c.p. Art.512-bis c.p.

D.Lgs. n.231/2001 Legge 99/2009 Legge 206/2023 introduce Legge 75/2026 modifica introduce	Art.25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	10	Art.513 c.p. Art.513-bis c.p. Art.514 c.p. Art.515 c.p. Art.516 c.p. ABROGATO Art.517 c.p. Art.517-ter c.p. Art.517-quater c.p. Art.517-sexies c.p. Art.517-septies c.p. Art.517-octies c.p.
D.Lgs. n.231/2001 D.Lgs. 61/2002 aggiunge Legge 262/2005 Legge 190/2012 Legge 69/2015 D.Lgs. 38/2017 Legge 3/2019 D.Lgs. 19/2023 Legge 132/2025 modificano introducono	Art.25-ter	Reati societari	21	Art.2621 c.c. Art.2621-bis c.c. Art.2621-ter c.c. Art.2622 c.c. Art.2625 c.c. Art.2623 c.c. ABROGATO Vedi art.173-bis T.U.F. Art. 2624 c.c. ABROGATO Vedi art.27 D.Lgs. 29/2010 Art.2626 c.c. Art.2627 c.c. Art.2628 c.c. Art.2629 c.c. Art.2629-bis c.c. Art.2632 c.c. Art.2633 c.c. Art.2635 c.c. Art.2635-bis c.c. Art.2635-ter c.c. Art.2636 c.c. Art.2637 c.c. Art.2638 c.c. Art. 54 D.Lgs. 19/2023

D.LGS. N.231/2001 Legge 7/2003 aggiunge Legge 43/2015 Legge 153/2016 D.Lgs. 21/2018 Legge 60/2023 Legge 80/2025 modificano introducono Legge 75/2026 modifica art.9 Legge 146/2006	Art.25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	23	Art.270 c.p. Art.270-bis c.p. Art.270-bis.1 c.p. Art.270-ter c.p. Art.270-quater c.p. Art.270-quater.1 c.p. Art.270-quinquies c.p. Art.270-quinquies.1 c.p. Art.270-quinquies.2 c.p. Art.270-quinquies.3 c.p. Art.270-sexies c.p. Art.280 c.p. Art.280-bis c.p. Art.280-ter c.p. Art.289-bis c.p. Art.289-ter c.p. Art.302 c.p. Art.304 c.p. Art.305 c.p. Art.306 c.p. Art.307 c.p. Art.435 c.p. Artt.1 e 2 Legge n.342/1976
D.LGS. N.231/2001 Legge 7/2006 Aggiunge Legge 43/2015 Legge153/2016 D.Lgs. 21/2018 Modificano e Aggiungono	Art.25-quater.1	Delitti contro la vita e l'incolumità individuale	1	Art.583-bis c.p.

D.Lgs. n.231/2001 Legge 7/2003 aggiunge Legge43/2015 Legge153/2016 Legge 236/2016 Legge110/2017 D.Lgs. 21/2018 Legge 238/2021 D.Lgs. 115/2026 modificano introducono	Art.25- quinqües	Delitti contro la personalità individuale	14	Art.600 c.p. Art.600-bis c.p. Art.600-ter c.p. Art.600-quater c.p. Art.600-quater.1 c.p. Art.600-quinqües c.p. Art.601 c.p. Art.601.1 c.p. Art.601-bis c.p. Art.602 c.p. Art.603-bis c.p. Art.609-undecies c.p. Art.613-bis c.p. Art.613-ter c.p.
D.Lgs. n.231/2001 Legge 62/2005 aggiunge D.Lgs. 107/2018 Legge 238/2021 Legge 132/2025 D.Lgs. 128/2026 modificano introducono	Art.25-sexies	Reati di abuso di mercato	12	Art.184 T.U.F. Art.185 T.U.F. Art.186 T.U.F. Art.187-bis T.U.F. Art.187-ter T.U.F. Art.187-ter.1 T.U.F. Art.187-quater T.U.F. Art.187-quinqües T.U.F. Art.187-sexies T.U.F. Art.187-septies T.U.F. Art.14 Reg. UE 2014/596 Art.15 Reg. UE 2014/596
D.Lgs. n.231/2001 Legge 123/2007 aggiunge D.Lgs. 81/2008 Legge 215/2021 Legge 51/2022 Modificano Legge 34/2026 modifica artt.3 e 55 D.Lgs. 81/2008	Art.25-septies	Reati contro la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	3	Art.589 c.p. Art.590 c.p. Art.55 D.Lgs. n.81/2008

D.Lgs. n.231/2001 D.Lgs. 231/2007 aggiunge Legge 186/2014 D.Lgs. 195/2021 Legge 54/2026 modificano	Art.25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autorriciclaggio	4	Art.648 c.p. Art.648-bis c.p. Art.648-ter c.p. Art.648-ter.1 c.p.
D.LGS. n.231/2001 D.Lgs. 184/2021 aggiunge D.Lgs. 150/2022 Legge 137/2023 Legge 56/2024 modifica	Art.25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	4	Art.493-ter c.p. Art.493-quater c.p. Art.512-bis c.p. Art.640-ter c.p.
D.LGS. n.231/2001 D.Lgs. 211/2025 aggiunge	Art.25-octies.2	Rati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea	10	Art.275-bis c.p. Art.275-ter c.p. Art.275-quater c.p. Art.275-quinquies c.p. Art.275-sexies c.p. Art.275-septies c.p. Art.275-octies c.p. Art.275-novies c.p. Art.275-decies c.p. Art.12, c.1, D.Lgs. n.286/1998 Art.12, c.1-bis, D.Lgs. n.286/1998

D.Lgs. n.231/2001 Legge 184/2021 Legge 93/2023 Legge 143/2024 Legge 166/2024 Aggiunge Legge 132/2025 Modifica	Art.25-novies	Delitti in violazione del diritto d'autore	9	Art.171 Legge n.633/1941 Art.171-bis Legge n.633/1941 Art.171-ter Legge n.633/1941 Art.171-septies Legge n.633/1941 Art.171-octies Legge n.633/1941 Art.174-ter Legge n.633/1941 Art.174-quinquies Legge n.633/1941 Art.174-sexies Legge n.633/1941 Art.181-bis Legge n.633/1941
D.Lgs. n.231/2001 Legge 116/2009 aggiunge	Art.25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci	1	Art.377-bis c.p.
D.Lgs. n.231/2001 D.Lgs. 121/2011 aggiunge Legge 68/2015 D.Lgs. 21/2018 Legge 137/2023 modificano Legge 147/2025 modifica ed integra Legge 75/2026 modifica art.9 Legge 146/2006	Art.25-undecies	Reati ambientali	34	Art.452-bis c.p. Art.452-bis.1 c.p. Art.452-ter c.p. Art.452-quater c.p. Art.452-quinquies c.p. Art.452-sexies c.p. Art.452-septies c.p. Art.452-octies c.p. Art.452-terdecies c.p. Art.452-quaterdecies c.p. Art.452-quinquiesdecies c.p.

D.Lgs. n.81/2026 modifica			Art.452-sexiesdecies c.p. Art.727-bis c.p. Art.733-bis c.p. ABROGATO Art.137 D.Lgs. n.152/2006 Art.212 D.Lgs. n.152/2006 Art.255 D.Lgs. n.152/2006 Art.255-bis D.Lgs. n.152/2006 Art.255-ter D.Lgs. n.152/2006 Art.256 D.Lgs. n.152/2006 Art.256-bis D.Lgs. n.152/2006 Art.257 D.Lgs. n.152/2006 Art.258 D.Lgs. n.152/2006 Art.259 D.Lgs. n.152/2006 Art.259-bis D.Lgs. n.152/2006 Art.259-ter D.Lgs. n.152/2006 Art.260 D.Lgs. n.152/2006 ABROGATO Vedi art. 452-quaterdecies c.p. Art.260-bis D.Lgs. n.152/2006 Art.279 D.Lgs. n.152/2006 Art.3 Legge n.549/1993 Art.1 Legge n.150/1992 Art.2 Legge n.150/1992 Art.3-bis Legge n.150/1992 Art.8 D.Lgs. n.202/2007
------------------------------	--	--	---

				Art.9 D.Lgs. n.202/2007
D.LGS. N.231/2001 D.Lgs. 109/2012 aggiunge Legge 161/2017 Legge 50/2023 Legge 187/2024 Legge 179/2025 Modifica D.Lgs. 211/2025 Aggiunge Legge 75/2026 modifica art.9 Legge 146/2006	Art.25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	4	Art.12, c.1, c.1-bis, c.3, c.3-bis, c.3-ter e c.5, D.Lgs. n.286/1998 Art.12-bis D.Lgs. n.286/1998 Art.18-ter D.Lgs. n.286/1998 Art.22, c.5-quinquies, D.Lgs. n.286/1998 Art.22, c.12 e c.12-bis, D.Lgs. n.286/1998 Art.22, c.12-ter, D.Lgs. n.286/1998
D.LGS. N.231/2001 Legge 167/2017 aggiunge D.Lgs. 21/2018 modifica	Art.25-terdecies	Razzismo e xenofobia	2	Art.604-bis c.p. Art.604-ter c.p.
D.LGS. N.231/2001 Legge 39/2019 aggiunge	Art.25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	2	Art.1 Legge n.401/1989 Art.4 Legge n.401/1989
D.LGS. N.231/2001 Legge 157/2019 aggiunge D.Lgs. 75/2020 D.Lgs. 156/2022 D.Lgs. 87/2024 modificano	Art.25-quinquiesdecies	Reati tributari	8	Art.2 D.Lgs. n.74/2000 Art.3 D.Lgs. n.74/2000 Art.8 D.Lgs. n.74/2000 Art.10 D.Lgs. n.74/2000 Art.11 D.Lgs. n.74/2000 Art.4 D.Lgs. n.74/2000 Art.5 D.Lgs. n.74/2000 Art.10-quater D.Lgs. n.74/2000

D.Lgs. n.231/2001 Legge 157/2019 aggiunge D.Lgs. 75/2020 D.Lgs. 156/2022 D.Lgs. 141/2024 D.Lgs. 81/2025 modificano	Art.25- sexiesdecies	Contrabbando	27	Art.40 D.Lgs. n.504/1995 Art.40-bis D.Lgs. n.504/1995 Art.40-ter D.Lgs. n.504/1995 Art.40-quater D.Lgs. n.504/1995 Art.40-quinquies D.Lgs. n.504/1995 Art.40-sexies D.Lgs. n.504/1995 Art.41 D.Lgs. n.504/1995 Art.42 D.Lgs. n.504/1995 Art.43 D.Lgs. n.504/1995 Art.44 D.Lgs. n.504/1995 Art.45 D.Lgs. n.504/1995 Art.46 D.Lgs. n.504/1995 Art.47 D.Lgs. n.504/1995 Art.48 D.Lgs. n.504/1995 Art.49 D.Lgs. n.504/1995 Art.27 D.Lgs. n.141/2024 Art.78 D.Lgs. n.141/2024 Art.79 D.Lgs. n.141/2024 Art.80 D.Lgs. n.141/2024 Art.81 D.Lgs. n.141/2024 Art.82 D.Lgs. n.141/2024 Art.83 D.Lgs. n.141/2024
---	---------------------------------	---------------------	-----------	---

				Art.84 D.Lgs. n.141/2024 Art.85 D.Lgs. n.141/2024 Art.86 D.Lgs. n.141/2024 Art.88 D.Lgs. n.141/2024 Art.94 D.Lgs. n.141/2024
D.LGS. N.231/2001 Legge 22/2022 Aggiunge Legge n.06/2024 Legge 54/2026 modificano	Art.25-septiesdecies	Reati contro il patrimonio culturale	9	Art.518-bis c.p. Art.518-ter c.p. Art.518-quater c.p. Art.518-octies c.p. Art.518-novies c.p. Art.518-decies c.p. Art.518-undecies c.p. Art.518-duodecies c.p. Art.518-quaterdecies c.p.
D.LGS. N.231/2001 Legge 22/2022 aggiunge	Art.25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione saccheggio di beni culturali e paesaggistici	2	Art.518-sexies c.p. Art.518-terdecies c.p.
D.LGS. N.231/2001 Legge 82/2025 aggiunge	Art.25-undevicies	Delitti contro gli animali	7	Art.544-bis c.p. Art.544-ter c.p. Art.544-quater c.p. Art.544-quinquies c.p. Art.638 c.p. Art.444 c.p.p. Art.459 c.p.p.
TOTALE ARTICOLI			283	

capitolo II – ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

COMPONENTI DEL RISK ASSESSMENT

L'art. 6, co.2, lett. a) e b), ex D.LGS. N.231/2001 introduce il concetto della Valutazione del Rischio (Risk Assessment) come componente fondamentale della Gestione del Rischio (Risk Management).

Il Risk Assessment consente di rilevare la mappatura dei rischi di commissione dei reati presupposto nonché di valutare la quantificazione degli stessi rischi.

Le fasi del Risk Assessment sono costituite da:

- ~ analisi preliminare;
- ~ individuazione dei rischi;
- ~ misurazione e valutazione del rischio residuo.

L'analisi preliminare è finalizzata a raccogliere informazioni e dati per mettere in relazione il reato presupposto con le attività aziendali.

Sono stati presi in considerazione i processi aziendali (societari e d'impresa), sia attraverso interviste ai soggetti "apicali" ed ai soggetti "sottoposti", sia attraverso una verifica delle prassi operative attraverso la valutazione della documentazione fornita (sistema di poteri, deleghe e procure, organigramma, policy e procedure vigenti).

Per l'individuazione dei rischi si è proceduto con una corretta verifica di tutti i reati presupposto, indicati negli articoli della "Sezione III – *Responsabilità amministrativa da reato*" del D.LGS. N.231/2001.

Nel caso in cui, per il singolo reato presupposto, non siano state rilevate attività sensibili al rischio di commissione del reato stesso, si verificano le seguenti possibilità di valutazione, come esplicitato nella tabella "Note per la compilazione del Risk Assessment": **PI** (Presupposti Insufficienti) o **NA** (Non Applicabile).

Per la misurazione del rischio è stato utilizzato l'algoritmo così come indicato nella tabella "Note per la compilazione del Risk Assessment":

- ~ il valore del rischio è misurato considerando anche la *Magnitudo (M)*, ovvero la gravità del reato per la persona giuridica responsabile della commissione del reato presupposto;
- ~ nel nostro caso la Magnitudo utilizzata per il calcolo del rischio è la massima applicabile (interdizione).

Nel presente documento di Risk Assessment, il rischio di commissione del reato presupposto formalizza la misura del rischio residuo.

L'obiettivo del Risk Assessment è quello di tenere il rischio residuo a livello di accettabilità con un sistema di gestione tale da garantire la prevenzione del rischio attraverso il monitoraggio continuativo dell'efficacia e dell'adeguatezza dei protocolli preventivi nonché dei controlli di presidio del rischio stesso.

La soglia di accettabilità, definita nella tabella "Note per la compilazione del Risk Assessment", sarà monitorata dall'Organismo di Vigilanza nell'ambito dei suoi obblighi di vigilanza [art.6, co.1, lett. b), ex D.LGS. N.231/2001].

capitolo III – STESURA DEL RISK ASSESSMENT

COMPOSIZIONE DEL RISK ASSESSMENT – NOTA A)

REATO PRESUPPOSTO	Articolo, comma, lettera e numero del riferimento legislativo indicato specificatamente nel D.Lgs. n.231/2001 i cui articoli rappresentano i reati principali.								
CONTENUTO del REATO PRESUPPOSTO	Sintesi del contenuto relativo ai commi dell'articolo del reato presupposto per quanto interessa l'applicazione del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i.								
ATTIVITÀ SENSIBILI al REATO PRESUPPOSTO	Individuazione delle attività e/o azioni dei processi che si ritengono SENSIBILI alla commissione delle fattispecie del REATO PRESUPPOSTO. Laddove sia potenzialmente presente il rischio di commissione del reato presupposto ma <u>non vi siano le condizioni nel momento attuale</u>, sarà indicata la presenza dei PI (Presupposti Insufficienti) e si individueranno, quando possibile, gli specifici parametri da tenere sotto controllo. Nel caso in cui <u>non vi siano mai le condizioni</u> per la commissione del reato presupposto ovvero quando il reato presupposto risulta non commissibile nell'ambito delle attività ordinarie e straordinarie dell'azienda, ragionevolmente prevedibili, si indicherà: N.A. = Non Applicabile								
FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	Formalizzazione delle funzioni aziendali (aree/settori) ovvero delle risorse umane coinvolte nelle attività sensibili alla commissione del reato presupposto.								
PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	Rilevazione dei protocolli (Manuali, Procedure gestionali e/o organizzative) di prevenzione che contengono indicazioni operative per annullare o ridurre il rischio di commissione del singolo reato presupposto.								
TIPOLOGIA DI CONTROLLO ----- RESPONSABILITÀ DI CONTROLLO ----- PERIODICITÀ DEL CONTROLLO ----- PRESIDIO DEL RISCHIO	Indicazione della tipologia di controllo messa in atto per presidiare il rischio in caso di rischio. Formalizzazione della funzione responsabile del controllo ed indicazione della sua periodicità. <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPOLOGIA</th><th>COMPETENZE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I° - livello</td><td>GESTORE / RESPONSABILE PROCESSO *</td></tr> <tr> <td>II° - livello</td><td>GESTORE CONFORMITÀ A NORMA DI LEGGE **</td></tr> <tr> <td>III° - livello</td><td>ORGANISMO DI VIGILANZA ***</td></tr> </tbody> </table> Note(*) Definisce e gestisce i controlli c.d. di linea, insiti nei processi operativi, ed i relativi rischi: si tratta di quei controlli, procedurali, informatici, finanziari, comportamentali, svolti sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione. Tutte le funzioni aziendali eseguono tali controlli diretti nella gestione delle proprie responsabilità. (**) Presidia il processo di gestione e controllo dei rischi legati all'operatività garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali e rispondendo a criteri di segregazione che consentono un efficace monitoraggio; alcune tipiche funzioni aziendali che curano tali attività sono: il Risk Management, la Compliance Function, il Controllo di Gestione, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari. (***) Coerentemente con i requisiti stringenti di indipendenza e autonomia organizzativa richiesti dalla funzione, fornisce valutazioni sull'adeguatezza a sull'applicazione del sistema di controllo previsti dal modello di organizzazione gestione e controllo del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i..	TIPOLOGIA	COMPETENZE	I° - livello	GESTORE / RESPONSABILE PROCESSO *	II° - livello	GESTORE CONFORMITÀ A NORMA DI LEGGE **	III° - livello	ORGANISMO DI VIGILANZA ***
TIPOLOGIA	COMPETENZE								
I° - livello	GESTORE / RESPONSABILE PROCESSO *								
II° - livello	GESTORE CONFORMITÀ A NORMA DI LEGGE **								
III° - livello	ORGANISMO DI VIGILANZA ***								

COMPOSIZIONE DEL RISK ASSESSMENT – NOTA B)

$R = P \times M$ RISCHIO RESIDUO	LIVELLO	Probabilità = P	Magnitudo = M	R P x M	Rischio Residuo
	1	RARO	BASSA	1 ÷ 4	BASSO
	2	IMPROBABILE	SIGNIFICATIVA	5 ÷ 11	MEDIO
	3	MODERATO	RILEVANTE	12 ÷ 25	ALTO
	4	POSSIBILE	MOLTO RILEVANTE		
	5	PROBABILE	ESTREMA		

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DEL REATO (P)	
Si delineano pertanto 5 livelli di accadimento, che in relazione ai tre parametri sopra citati si distinguono in: 1. RARO: - l'evento di rischio non si è verificato negli ultimi 3 anni; - si prevede che l'evento non si verificherà nei prossimi 3 anni; - l'evento di rischio si verifica soltanto in circostanze eccezionali (meno dell'1% dei casi). 2. IMPROBABILE: - l'evento di rischio si è verificato almeno una volta negli ultimi 3 anni; - si prevede che l'evento di rischio si verificherà almeno una volta nei prossimi 3 anni; - l'evento di rischio è improbabile che si verifichi (tra l'1% e il 5% dei casi). 3. MODERATO: - l'evento di rischio si è verificato almeno una volta nell'ultimo anno o più volte negli ultimi 3 anni; - si prevede che l'evento di rischio si verificherà almeno una volta nel prossimo anno o più volte nei prossimi 3 anni; - l'evento di rischio può verificarsi in un certo numero di casi (tra il 5% e il 20%). 4. POSSIBILE: - l'evento di rischio si è verificato almeno una volta nell'ultimo anno o più volte negli ultimi 3 anni; - si prevede che l'evento di rischio si verificherà almeno una volta nel prossimo anno o più volte nei prossimi 3 anni; - l'evento di rischio può verificarsi in un certo numero di casi (tra il 20% e il 50%). 5. PROBABILE: - l'evento di rischio si è verificato molto frequentemente nell'ultimo anno; - si prevede che l'evento di rischio si verificherà molto frequentemente nel prossimo anno; - l'evento di rischio si verifica nella maggior parte dei casi (più del 50% dei casi).	

MAGNITUDO (M)
La magnitudo, o gravità delle conseguenze della commissione del reato, è determinata alla luce delle sanzioni connesse al reato commissibile nello svolgimento dell'attività oggetto di analisi. La magnitudo si classifica in: 1. BASSA (M=1) = confisca del profitto per riparazione delle conseguenze del reato; 2. SIGNIFICATIVA (M=2) = sanzione pecuniaria che va da 100 a 500 quote per la commissione del reato singolo (per la pluralità di illeciti la sanzione dell'illecito più grave è aumentata fino al triplo); 3. RILEVANTE (M=3) = sanzione pecuniaria che va da 501 a 1000 quote con eventuali moltiplicazioni previste dal D.Lgs. n.231/2001 (per la pluralità di illeciti la sanzione dell'illecito più grave è aumentata fino al triplo); 4. MOLTO RILEVANTE (M=4) = altra sanzione di tipo interdittivo: art.9 co.2 lett. b, c, d, e; (b=sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c=divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d=esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e=divieto di pubblicizzare beni o servizi). 5. ESTREMA (M=5) = interdizione dell'attività: sospensione temporanea (da 3 a 24 mesi) dell'attività; commissariamento o sospensione definitiva.

COMPOSIZIONE DEL RISK ASSESSMENT – NOTA C)

R P x M RISCHIO RESIDUO	RISCHIO RESIDUO (R) R = P x M Valore di esposizione al rischio di commissione dei reati presupposto. Per il calcolo del rischio residuo, il valutatore ha a disposizione la sola variabile Probabilità (P). La Magnitudo (M) è definita sulla base delle sanzioni massime applicabili previste dal legislatore.																																														
MATRICE DEL RISCHIO RESIDUO	La matrice del rischio residuo nasce dal prodotto R = P x M MATRICE DEL RISCHIO RESIDUO <table><tr><td rowspan="5">MAGNITUDO</td><td>Estrema (5)</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr><tr><td>Molto Rilevante (4)</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr><tr><td>Rilevante (3)</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr><tr><td>Significativa (2)</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>Bassa (1)</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(1) Raro</td><td>(2) Improbabile</td><td>(3) Moderato</td><td>(4) Possibile</td><td>(5) Probabile</td></tr></table> PROBABILITA' LEGENDA <table><tr><td>R = P x M</td><td>RISCHIO RESIDUO</td></tr><tr><td>12 ÷ 25</td><td>ALTO</td></tr><tr><td>5 ÷ 11</td><td>MEDIO</td></tr><tr><td>1 ÷ 4</td><td>BASSO</td></tr></table>	MAGNITUDO	Estrema (5)	5	10	15	20	25	Molto Rilevante (4)	4	8	12	16	20	Rilevante (3)	3	6	9	12	15	Significativa (2)	2	4	6	8	10	Bassa (1)	1	2	3	4	5			(1) Raro	(2) Improbabile	(3) Moderato	(4) Possibile	(5) Probabile	R = P x M	RISCHIO RESIDUO	12 ÷ 25	ALTO	5 ÷ 11	MEDIO	1 ÷ 4	BASSO
MAGNITUDO	Estrema (5)		5	10	15	20	25																																								
	Molto Rilevante (4)		4	8	12	16	20																																								
	Rilevante (3)		3	6	9	12	15																																								
	Significativa (2)		2	4	6	8	10																																								
	Bassa (1)	1	2	3	4	5																																									
		(1) Raro	(2) Improbabile	(3) Moderato	(4) Possibile	(5) Probabile																																									
R = P x M	RISCHIO RESIDUO																																														
12 ÷ 25	ALTO																																														
5 ÷ 11	MEDIO																																														
1 ÷ 4	BASSO																																														
RISCHIO RESIDUO ACCETTABILE	La <u>soglia concettuale di accettabilità</u> del rischio di commissione di reati dolosi è rappresentata da un SISTEMA di PREVENZIONE tale da non poter essere aggirato se non FRAUDOLENTEMENTE. La <u>soglia concettuale di accettabilità</u> va diversamente modulata in relazione al rischio di commissione di reati colposi ed è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione, nonostante la puntuale osservanza dell'OdV dei suoi obblighi di vigilanza previsti dal D.Lgs. n.231/2001.																																														

capitolo IV – RISK ASSESSMENT

ARTICOLO 4 D.Lgs. n.231/2001 "Reati commessi all'estero"

ARTICOLI 3 E 10 LEGGE 146/2006 "Reati transnazionali"

[Costituiscono presupposto per la responsabilità amm/va degli enti i reati commessi in modalità transnazionale]

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati all'Assemblea generale il 15.11.2000 ed il 31.05.2001"
Legge n.146/2006 implementata dalla Legge n.60/2023

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.7 c.p.	Reati commessi all'estero	-- --	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.8 c.p.	Delitto politico commesso all'estero	-- --	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.9 c.p.	Delitto comune di cittadino all'estero	-- --	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.10 c.p.	Delitto comune dello straniero all'estero	-- --	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	< 500	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.378 c.p.	Favoreggiamento personale	< 500	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.416 c.p.	Associazione per delinquere	400 1000	3 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.416-bis c.p.	Associazione di tipo mafioso	400 1000	3 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.416-bis.1 c.p.	Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose	-- --	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.12, c.3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. n.286/1998	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	200 1000	3 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.74 D.P.R. n.309/1990	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	400 1000	3 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.291-quater D.P.R. n.43/1973	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri	400 1000	3 24	N.A.	N.A.	N.A.

ARTICOLO 24 D.LGS. N.231/2001 "Reati commessi nei rapporti con la P.A." ossia "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" [Articolo modificato dalla L. n.161/2017, dal D.Lgs. n.75/2020, dal D.Lgs. n.184/2021, dal D.L. n.13/2022 (abrogato dalla L. n.25/2022), dal D.Lgs. n.150/2022, dal D.Lgs. n.156/2022, dalla Legge n.137/2023 e dalla Legge n.80/2025]						
RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.316-bis c.p.	Malversazione di erogazioni pubbliche	< 500 200 600	3 24	1 3	3	BASSO
Art.316-ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni pubbliche	< 500 200 600	3 24	1 3	3	BASSO
Art.353 c.p.	Turbata libertà degli incanti	< 500 200 600	6 60	N.A.	N.A.	N.A.
Art.353-bis c.p.	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	< 500 200 600	6 60	N.A.	N.A.	N.A.
Art.356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture	< 500 200 600	3 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.640 c.p.	Truffa	< 500 200 600	3 24	1 3	3	BASSO
Art.640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	< 500 200 600	3 24	1 3	3	BASSO
Art.640-ter c.p.	Frode informatica	< 500 200 600	3 24	1 3	3	BASSO
Art.640-quater c.p.	Applicabilità dell'art.322-ter	< 500 200 600	3 24	1 3	3	BASSO
Art.2 L. n.898/1986	Frode in agricoltura	< 500	3 24	1 3	3	BASSO

ARTICOLO 24-BIS D.LGS. N.231/2001 "Delitti informatici e trattamento illecito dati" [Articolo aggiunto dalla L. n.48/2008, modificato dai DD.Lgs. nn.7 e 8/2016 e dal D.L. n.105/2019, dalla Legge n.238/2021, dal D.Lgs. n.150/2022, dalla Legge n.90/2024 e dalla Legge n.143/2024]						
RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.491-bis c.p.	Documenti informatici	< 400	3 24	1 3	3	BASSO
Art.615-ter	Accesso abusivo ad un	200 700	3 24	1 4	4	BASSO

c.p.	sistema informatico o telematico					
Art.615- quater c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	<400	3 24	1 3	3	BASSO
Art.617-bis c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche	< 400	3 24	1 2	2	BASSO
Art.617- quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	200 700	3 24	1 2	2	BASSO
Art.617- quinqies c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	200 700	3 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.617-sexies c.p.	Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche	200 700	3 24	1 3	3	BASSO
Art.623- quater c.p.	Circostanze attenuanti					
Art. 629 c.p.	Estorsione	300 800	60 120	1 3	3	BASSO
Art.635-bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e telematici	200 700	3 24	1 3	3	BASSO
Art.635-ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	200 700	3 24	1 3	3	BASSO
Art.635- quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici	200 700	3 24	1 3	3	BASSO
Art.635- quater.1	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o	< 400	1 24	1 2	2	BASSO

	interrompere un sistema informatico o telematico					
Art.635-quinques c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse	200 700	36 72	N.A.	N.A.	N.A.
Art.639-ter c.p.	Circostanze attenuanti					
Art.640-ter	Frode informatica (aggravata)	< 400	12 --	1 3	3	BASSO
Art.640-quinques c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	< 400	-- 36	1 3	3	BASSO
Art.1 c.11 Art.22, c.12-ter, D.Lgs. n.286/1998 Art.22, c.12-ter, D.Lgs. n.286/1998 L. n.133/2019	Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	< 400	12 36	N.A.	N.A.	N.A.

ARTICOLO 24-TER D.LGS. N.231/2001
"Delitti di criminalità organizzata"

[Articolo aggiunto dalla Legge n.94/2009, modificato dalla Legge n.62/2014, dalla Legge n.69/2015, dal D.Lgs. n. 202/2016, dalla Legge n.236/2016 e Legge n.60/2023]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.416 c.p.	Associazione per delinquere	300 800	12 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.416-bis c.p.	Associazione di tipo mafioso anche straniera	400 1000	12 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.416-bis.1	Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose			N.A.	N.A.	N.A.
Art.416-ter c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso	400 1000	12 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di estorsione	400 1000	12 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.74 DPR n.309/1990	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	400 1000	12 24	N.A.	N.A.	N.A.

ARTICOLO 25 D.LGS. N.231/2001

"Reati commessi nei rapporti con la P.A."

ossia "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione"

[Articolo modificato dalla Legge n.190/2012, dalla Legge n.3/2019, modificato dal D.Lgs. n.75/2020, dal D.Lgs. n.156/2022, dalla Legge n.114/2024 e dalla Legge n.80/2025]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.289-bis c.p.	Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione	< 200	-- --	1 2	2	BASSO
Art.314 c.p.	Peculato	< 200	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.314-bis c.p.	Indebita destinazione di denaro o cose mobili	< 200	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	< 200	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.317 c.p.	Concussione	300 800	48 84	N.A.	N.A.	N.A.
Art.318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione	< 200	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	200 600	48 84	N.A.	N.A.	N.A.
Art.319-bis c.p.	Circostanze aggravanti	300 800	48 84	N.A.	N.A.	N.A.
Art.319-ter c.p.	Corruzione in atti giudiziari	200 600	48 84	N.A.	N.A.	N.A.
Art.319-quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità	300 800	48 84	N.A.	N.A.	N.A.
Art.320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	200 800	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.321 c.p.	Pene per il corruttore	200 600 300 800	-- -- 48 84	1 3	3	BASSO
Art.322 c.p.	Istigazione alla corruzione	< 200 200 600	-- -- 48 84	1 3	3	BASSO
Art.322-bis c.p.	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali	300 800	-- --	N.A.	N.A.	N.A.

	e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri					
Art.322-quater c.p.	Riparazione pecuniaria	< 200 200 600	-- -- 12 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.323-bis c.p.	Circostanze attenuanti					
Art.323-ter c.p.	Causa di non punibilità					
Art.346-bis c.p.	Traffico di influenze illecite	< 200	-- --	N.A.	N.A.	N.A.

ARTICOLO 25-BIS D.LGS. N.231/2001 "Reati di falso nummario" <i>ossia "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"</i> <i>[Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla Legge n. 409/2001; modificato dalla Legge n. 99/2009; modificato dal D.Lgs.n.125/2016 e dal D.Lgs. n.21/2018]</i>						
RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.453 c.p.	Falsificazione di monete, spedita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	300 800	12 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.454 c.p.	Alterazione di monete	< 500	12 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	500 500	12 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	< 200	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.459 c.p.	Falsificazione di valori bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori falsificati	< 333,33	12 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	< 500	12 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	< 500	12 24	N.A.	N.A.	N.A.

Art.464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	< 200	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	< 500	3 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	< 500	3 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.493 c.p.	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	-- --	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.512-bis c.p.	Trasferimento fraudolento di valori	-- --	-- --	N.A.	N.A.	N.A.

ARTICOLO 25-BIS.1 D.LGS. N.231/2001
"Delitti contro l'industria e il commercio"
[Articolo aggiunto dalla Legge n. 99/2009 e modificato dalla Legge n.206/2023 e dalla Legge n.75/2026]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio	< 500	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.513-bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	< 800	3 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali	< 800	3 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio	< 500	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.516 c.p.	ABROGATO Art.1 Legge n.75/2026	-----	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	< 500	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.517-ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	< 500	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.517-quater c.p.	Contraffazione di segni di indicazioni geografiche e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari	< 500	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.517-sexies	Frode alimentare	< 500	-- --	N.A.	N.A.	N.A.

c.p.						
Art.517-septies c.p.	Commercio di alimenti con segni mendaci	< 500	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.517-octies c.p.	Pena accessoria e circostanze aggravanti	< 500	-- --	N.A.	N.A.	N.A.

ARTICOLO 25-TER D.LGS. N.231/2001
"Reati societari"

[Articolo aggiunto dal D.Lgs. n.61/2002, implementato dalla Legge n.262/2005, dalla Legge n.190/2012, dalla Legge n.69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e successivamente dalla Legge n.3/2019, modificato dal D.Lgs. n.19/2023 e dalla Legge n.132/2025]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.2621 c.c.	False comunicazioni sociali	200 400	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2621-bis c.c.	Fatti di lieve entità	100 200	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2621-ter c.c.	Non punibilità per particolare tenuità					
Art.2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate	400 600	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.2623 c.c.	ABROGATO dalla Legge 03.10.2009, n.141					
	art.173-bis T.U. Finanza	Falso in prospetto	200 400	-- --	N.A.	N.A.
Art.2624 c.c.	ABROGATO da D.Lgs. n.39/2010 Fattispecie confluita nell'art.27 del D.Lgs. n.39/2010					
	Art.27 D.Lgs. n.39/2010	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale	200 400	-- --	1 2	2
Art.2625 c.c.	Impedito controllo	100 180	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2626 c.c.	Indebita restituzione di conferimenti	100 180	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	100 130	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote societarie o della società controllante	100 180	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	150 330	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2629-bis c.c.	Omessa comunicazione del	200 500	-- --	1 2	2	BASSO

	conflitto di interessi					
Art.2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale	100 180	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	150 330	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2635 c.c.	Corruzioni tra privati	400 600	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.2635-bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati	300 400	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.2635-ter c.c.	Pene accessorie	-- --	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea	150 330	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.2637 c.c.	Aggiotaggio	200 500	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	200 400	-- --	1 3	3	BASSO
Art.54, D.Lgs. n.19/2023	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (<i>operazioni transfrontaliere</i>)	150 300	-- --	N.A.	N.A.	N.A.

ARTICOLO 25-QUATER D.LGS. N.231/2001 "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" <i>[Articolo aggiunto dalla Legge n.7/2003, modificato dal D.L. n.7/2015, convertito con modificazioni da Legge n.43/2015, artt. introdotti da Legge n.153/2016 e da D.Lgs. n.21/2018, modificato dalla Legge n.60/2023, dalla Legge n.80/2025 e dalla Legge n.75/2026]</i>						
RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.270 c.p.	Associazioni sovversive	200 700 400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.270-bis c.p.	Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico	200 700 400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.270-bis.1 c.p.	Circostanze aggravanti e attenuanti			N.A.	N.A.	N.A.
Art.270-ter c.p.	Assistenza agli associati	200 700 400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.270-quater c.p.	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	200 700 400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.

Art.270- quater.1 c.p.	Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo	400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.270- quinqies c.p.	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	200 700 400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.270- quinqies.1 c.p.	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo	200 700 400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.270- quinqies.2 c.p.	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro	200 700 400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.270- quinqies.3 c.p.	Detenzione di materiale con finalità di terrorismo	200 700 400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.270-sexies c.p.	Condotte con finalità di terrorismo	200 700 400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.280 c.p.	Attentato per finalità terroristiche o di eversione	200 700 400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.280-bis c.p.	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	200 700 400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.280-ter c.p.	Atto di terrorismo nucleare	400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.289-bis c.p.	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	200 700 400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.289-ter c.p.	Sequestro di persona a scopo di coazione	200 700 400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.302 c.p.	Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo	200 700 400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.304 c.p.	Cospirazione politica mediante accordi	200 700 400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.305 c.p.	Cospirazione politica mediante associazione	200 700 400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.306 c.p.	Banda armata: formazione e partecipazione.	200 700 400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.307 c.p.	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.	200 700 400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.435 c.p.	Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti	200 700 400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Artt.1 e 2 L. n.342/1976	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra	400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.

ARTICOLO 25-QUATER.1 D.LGS. N.231/2001 "Delitti contro la vita e l'incolumità individuale" ossia "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" <i>[Articolo aggiunto dalla Legge n.7/2006, modificato dalla Legge n.43/2015, dalla Legge n.153/2016 e dal D.Lgs. n.21/2028]</i>						
RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.583-bis c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	300 700	12 24	N.A.	N.A.	N.A.

ARTICOLO 25-QUINQUES D.LGS. N.231/2001 "Delitti contro la personalità individuale" <i>[Articolo aggiunto dalla Legge n.228/2003, dalla Legge n.38/2006, modificato dalla Legge n.199/2016, dalla Legge n.236/2016, dalla Legge n.110/2017 e dalla Legge n.238/2021 e dal D.Lgs. n.115/2026]</i>						
RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.600-bis c.p.	Prostituzione minorile	300 800 200 700	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.600-ter c.p.	Pornografia minorile	300 800 200 700	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.600-quater c.p.	Detenzione o accesso a materiale pornografico	200 700	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.600-quater.1 c.p.	Pornografia virtuale	300 800	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.600-quinques c.p.	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	300 800	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.601 c.p.	Tratta di persone	400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.601.1 c.p.	Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù di tratta	100 600	> 6	N.A.	N.A.	N.A.
Art.601-bis c.p.	Traffico di organi prelevati da persona vivente	-- --	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi	400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.603-bis c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	400 1000	> 12	1 3	3	BASSO

Art.609-undecies c.p.	Adescamento di minorenni	200 700	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.613-bis c.p.	Tortura	-- --	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.613-ter c.p.	Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura	-- --	-- --	N.A.	N.A.	N.A.

ARTICOLO 25-SEXIES D.LGS. N.231/2001
"Abusi di mercato"

[(Articolo aggiunto dalla Legge n.62/2005) e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies T.U.F.) (articolo modificato dal D.Lgs. n.107/2018, dalla Legge n.238/2021, dalla Legge n.132/2025 e dal D.Lgs. n.128/2026)]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.184 T.U.F.	Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate	400 1000	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.185 T.U.F.	Manipolazione del mercato	400 1000	-- --	1 3		BASSO
Art.186 T.U.F.	Pene accessorie					
Art.187-bis T.U.F.	Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate	400 1000	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.187-ter T.U.F.	Manipolazione del mercato	400 1000	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.187-ter.1 T.U.F.	Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n.596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014	-- --	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.187-quater T.U.F.	Sanzioni amministrative accessorie					
Art.187-quinquies T.U.F.	Responsabilità dell'ente					
Art.187-sexies T.U.F.	Confisca					
Art.187-septies T.U.F.	Procedura sanzionatoria					

Art.14 Reg. UE 596/2014	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate	400 1000	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.15 Reg. UE 596/2014	Divieto di manipolazione del mercato	400 1000	-- --	N.A.	N.A.	N.A.

ARTICOLO 25-SEPTIES D.LGS. N.231/2001
"Reati contro la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"
ossia "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"
[Articolo aggiunto dalla Legge n. 123/2007 e modificato dal D.Lgs. n.81/2008, dalla Legge n.215/2021, dalla Legge n.51/2022 e dalla Legge n.34/2026]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.589 c.p.	Omicidio colposo	1000 250 500	3 12	1 3	3	BASSO
Art.590 c.p.	Lesioni personali colpose	< 250	< 6	1 3	3	BASSO
Art.55 D.Lgs. n.81/2008	Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente					

ARTICOLO 25-OCTIES D.LGS. N.231/2001
"Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"
[Articolo aggiunto dal D.Lgs. n.231/2007, modificato dalla Legge n.186/2014, dal D.Lgs. n.195/2021 e dalla Legge n.54/2026]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.648 c.p.	Ricettazione	200 800 400 1000	< 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.648-bis c.p.	Riciclaggio	200 800 400 1000	< 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.648-ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	200 800 400 1000	< 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.648-ter.1 c.p.	Autoriciclaggio	200 800 400 1000	< 24	N.A.	N.A.	N.A.

ARTICOLO 25-OCTIES.1 D.LGS. N.231/2001 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori" <i>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. n.184/2021, modificato dal D.Lgs. n.150/2022 e dalla Legge n.56/2024 aggiornati rubrica ed articolo dalla Legge n.137/2023] modificato dalla Legge 56/2024]</i>						
RIFERIMENTO	REATO	SANZ.	SANZ.	VALUTAZIONE		

	PRESUPPOSTO	AMM/VA MIN MAX (quote)	INT/VA MIN MAX (mesi)	P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.493-ter c.p.	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	300 800	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.493- quater c.p.	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	< 500	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.512-bis c.p.	Trasferimento fraudolento di valori	250 600	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.640-ter c.p.	Frude informatica	< 500 300 800	-- --	N.A.	N.A.	N.A.

ARTICOLO 25-OCTIES.2 D.LGS. N.231/2001 "Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea" <i>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. n.211/2025]</i>						
RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.275-bis c.p.	Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea	-- --	24 - < 72	1 3	3	BASSO
Art.275-ter c.p.	Violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea	-- --	24 - < 72	1 3	3	BASSO
Art.275- quater c.p.	Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività	-- --	24 - < 72	1 3	3	BASSO
Art.275- quinquies c.p.	Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea	-- --	-- --	1 3	3	BASSO
Art.275-sexies c.p.	Circostanze aggravanti					
Art.275- septies c.p.	Circostanze attenuanti					
Art.275-octies c.p.	Confisca obbligatoria					
Art.275- novies c.p.	Pubblicazione della sentenza di condanna					

Art.275-decies c.p.	Giurisdizione					
Art.12, c.1, D.Lgs. n.286/1998	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	-- --	24 - < 72	N.A.	N.A.	N.A.
Art.12, c.1-bis, D.Lgs. n.286/1998		-- --	24 - < 72	N.A.	N.A.	N.A.

ARTICOLO 25-NOVIES D.LGS. N.231/2001
"Delitti in violazione del diritto d'autore"
[Articolo aggiunto dalla Legge n.99/2009, implementata dalla Legge n.93/2023 e dalla Legge n.143/2024, modificato dalla Legge n.132/2025]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.171 L. n.633/1941		< 500	3 12	1 2	2	BASSO
Art.171-bis L. n.633/1941		< 500	3 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.171-ter L. n.633/1941		< 500	3 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.171-septies L. n.633/1941		< 500	3 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.171-octies L. n.633/1941		< 500	3 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.174-ter L. n.633/1941		< 500	3 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.174-quinquies L. n.633/1941		< 500	3 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.174-sexies L. n.633/1941		< 500	3 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.181-bis L. n.633/1941		< 500	3 12	N.A.	N.A.	N.A.

ARTICOLO 25-DECIES D.LGS. N.231/2001
"Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"
[Articolo aggiunto dalla Legge n.116/2009]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	< 500	-- --	1 3	3	BASSO

ARTICOLO 25-UNDECIES D.LGS. N.231/2001
"Reati ambientali"
[Articolo aggiunto dal D.Lgs. n.121/2011, modificato dalla Legge n.68/2015, dal D.Lgs. n.21/2018, dal D.M. n.59/2023, dalla Legge n.137/2023, dalla Legge n.143/2024, dalla Legge n.82/2025 e dal

Leggen.147/2025 – Legge n.75/2026]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.452-bis c.p.	Inquinamento ambientale	400 600	art.9 definitiva	N.A.	N.A.	N.A.
Art.452-bis.1 c.p.	Commercio di prodotti inquinanti			N.A.	N.A.	N.A.
Art.452-ter c.p.	Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti			N.A.	N.A.	N.A.
Art.452- quater c.p.	Disastro ambientale	600 900	art.9 definitiva	N.A.	N.A.	N.A.
Art.452- quinqies c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente	200 500	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.452-sexies c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	500 900 600 1000	art.9 definitiva	N.A.	N.A.	N.A.
Art.452- septies c.p.	Impedimento del controllo	< 250		N.A.	N.A.	N.A.
Art.452-octies c.p.	Circostanze aggravanti	400 1000	art.9	N.A.	N.A.	N.A.
Art.452- terdecies c.p.	Omesso bonifica	400 800		N.A.	N.A.	N.A.
Art.452- quaterdecies c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	400 600 450 750 500 1000	art.9 definitiva	N.A.	N.A.	N.A.
Art.452- quinquiesdecies c.p.	Nozione di abusività					
Art.452- sexiesdecies c.p.	Circostanze aggravanti					
Art.727-bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	< 250	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.733-bis c.p.	Distruzione e deterioramento di habitat all'intero di un sito protetto ABROGATO Legge n.81/2026					

Art.137 D.Lgs. n.152/2006	Scarichi di acque reflue – Sanzioni penali	200 300 150 250	< 6 -- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.212 D.Lgs. n.152/2006	Albo Nazionale gestori ambientali					
Art.255 D.Lgs. n.152/2006	Abbandono di rifiuti	< 250 150 250 200 300	< 6	N.A.	N.A.	N.A.
Art.255-bis D.Lgs. n.152/2006	Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari	350 450		N.A.	N.A.	N.A.
Art.255-ter D.Lgs. n.152/2006	Abbandono di rifiuti pericolosi	400 550 400 650		N.A.	N.A.	N.A.
Art.256 D.Lgs. n.152/2006	Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata	300 450 400 600 450 750 500 1000 600 1200 150 250	< 6 definitiva	N.A.	N.A.	N.A.
Art.256-bis D.Lgs. n.152/2006	Combustione illecita di rifiuti	200 450 300 600 500 1000	definitiva	N.A.	N.A.	N.A.
Art.257 D.Lgs. n.152/2006	Bonifica dei siti	< 250 150 250	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.258 D.Lgs. n.152/2006	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	150 250	-- --	1 2	2	BASSO
Art.259 D.Lgs. n.152/2006	Traffico illecito di rifiuti	300 450	definitiva	N.A.	N.A.	N.A.
Art.259-bis D.Lgs. n.152/2006	Aggravante dell'attività di impresa			N.A.	N.A.	N.A.
Art.259-ter D.Lgs. n.152/2006	Delitti colposi in materia di rifiuti			N.A.	N.A.	N.A.
Art.260 D.Lgs. n.152/2006	Tabella A di cui all'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 01.03.2018, n.21					
	Disposizioni abrogate dall'art. 7		Corrispondenti disposizioni del codice penale			
	articolo 260 D.Lgs. 03.04.2006, n.152		articolo 452-quaterdecies c.p.			
Art.452-quaterdecies c.p.	Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti	300 500 400 800	definitiva	N.A.	N.A.	N.A.

Art.260-bis D.Lgs. n.152/2006	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	150 250 200 300	-- --	1 2	2	BASSO
Art.279 D.Lgs. n.152/2006	Sanzioni					
Art.3 L. n.549/1993	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	150 250	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.1 L. n.150/1992	Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica	< 250 150 250	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.2 L. n.150/1992				N.A.	N.A.	N.A.
Art.3-bis L. n.150/1992		< 250 150 250 200 300 300 500	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.8 D.Lgs. n.202/2007	Inquinamento doloso provocato da navi	150 250 200 300	definitiva	N.A.	N.A.	N.A.
Art.9 D.Lgs. n.202/2007	Inquinamento colposo provocato da navi	< 250 150 250	< 6	N.A.	N.A.	N.A.

ARTICOLO 25-DUODECIES D.LGS. n.231/2001 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" <i>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. n.109/2012 e modificato dalla Legge n.161/2017, dalla Legge n.50/2023, dal Legge n.187/2024, dalla Legge n.179/2025 e dal D.Lgs. n.211/2025 - Legge n.75/2026]</i>						
RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.12, c.1, c.1-bis, c.3, c.3-bis e c.3-ter D.Lgs. n.286/1998	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	400 1000	> 12	1 3	3	BASSO
Art.12, c.5, D.Lgs. n.286/1998		100 200	> 12	1 2	2	BASSO
Art.12-bis D.Lgs. n.286/1998	Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina	100 200	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.18-ter, D.Lgs. n.286/1998	Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	100 200	> 12	1 3	3	BASSO
Art.22, c.5-quinquies,	Lavoro subordinato a tempo	100 200 entro limite		1 3	3	BASSO

D.Lgs. n.286/1998	determinato e indeterminato	150.000 €.				
Art.22, c.12 e 12-bis, D.Lgs. n.286/1998		100 200 entro limite 150.000 €.	-- --	1 3	3	BASSO
Art.22, 12-ter, D.Lgs. n.286/1998		100 200 entro limite 150.000 €.	-- --	1 3	3	BASSO

ARTICOLO 25-TERDECIES D.LGS. N.231/2001
"Razzismo e xenofobia"

[Articolo aggiunto dalla Legge n.167/2017 e modificato dal D.Lgs. n.21/2018]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.604-bis c.p.	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa	200 800	> 12 oppure definitiva	N.A.	N.A.	N.A.
Art.604-ter c.p.	Circostanza aggravante	200 800	> 12 oppure definitiva	N.A.	N.A.	N.A.

ARTICOLO 25-QUATERDECIES D.LGS. N.231/2001
"Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati"

[Articolo aggiunto dall'Art.5 della Legge n.39/2019]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.1 L. n.401/1989	Frode in competizioni sportive	< 500 < 260	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.4 L. n.401/1989	Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa	< 500 < 260	> 12	N.A.	N.A.	N.A.

ARTICOLO 25-QUINQUESDECIES D.LGS. N.231/2001
"Reati tributari"

[Articolo aggiunto dal D.L. n.124/2019, coordinato con Legge di conversione n.157/2019, e modificato dal D.Lgs. n.75/2020, dal D.Lgs. n.156/2022 e dal D.Lgs. n.87/2024]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.2 D.Lgs. n.74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per	< 500	3 24	1 3	3	BASSO

	operazioni inesistenti					
Art.3 D.Lgs. n.74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	< 500	3 24	1 3	3	BASSO
Art.8 D.Lgs. n.74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	< 500 < 400	3 24	1 3	3	BASSO
Art.10 D.Lgs. n.74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili	< 400	3 24	1 3	3	BASSO
Art.11 D.Lgs. n.74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	< 400	3 24	1 3	3	BASSO
Art.4 D.Lgs. n.74/2000	Dichiarazione infedele	< 300	3 24	1 3	3	BASSO
Art.5 D.Lgs. n.74/2000	Omessa dichiarazione	< 400	3 24	1 3	3	BASSO
Art.10-quater D.Lgs. n.74/2000	Indebita compensazione	< 400	3 24	1 3	3	BASSO

ARTICOLO 25-SEXIESDECIES D.LGS. N.231/2001
"Contrabbando"

[Articolo aggiunto dal D.Lgs. n.75/2020 e dal D.Lgs. n.156/2022 + D.Lgs. n.504/1995 + modificato dal D.Lgs. n.141/2024 che introduce il nuovo Codice Doganale abrogando il T.U.L.D. (D.P.R. n.43/1973) + D.Lgs. n.81/2025]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.40 D.Lgs. n.504/1995	Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici	< 200 per imposte > 100.000€. < 400		N.A.	N.A.	N.A.
Art.40-bis D.Lgs. n.504/1995	Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati	< 200 per imposte > 100.000€. < 400		N.A.	N.A.	N.A.
Art.40-ter D.Lgs. n.504/1995	Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi	< 200 per imposte > 100.000€. < 400		N.A.	N.A.	N.A.
Art.40-quater D.Lgs. n.504/1995	Circostanze attenuanti			N.A.	N.A.	N.A.
Art.40-quinquies D.Lgs. n.504/1995	Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita	< 200 per imposte		N.A.	N.A.	N.A.

		> 100.000€. < 400				
Art.40-sexies D.Lgs. n.504/1995	Ulteriori disposizioni in materia di tabacchi lavorati	< 200 per imposte > 100.000€. < 400		N.A.	N.A.	N.A.
Art.41 D.Lgs. n.504/1995	Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche	< 200 per imposte > 100.000€. < 400		N.A.	N.A.	N.A.
Art.42 D.Lgs. n.504/1995	Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande	< 200 per imposte > 100.000€. < 400		N.A.	N.A.	N.A.
Art.43 D.Lgs. n.504/1995	Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche	< 200 per imposte > 100.000€. < 400		N.A.	N.A.	N.A.
Art.44 D.Lgs. n.504/1995	Confisca			N.A.	N.A.	N.A.
Art.45 D.Lgs. n.504/1995	Circostanze aggravanti			N.A.	N.A.	N.A.
Art.46 D.Lgs. n.504/1995	Alterazione di congegni, imposte e contrassegni	< 200 per imposte > 100.000€. < 400		N.A.	N.A.	N.A.
Art.47 D.Lgs. n.504/1995	Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa	< 200 per imposte > 100.000€. < 400		N.A.	N.A.	N.A.
Art.48 D.Lgs. n.504/1995	Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa	< 200 per imposte > 100.000€. < 400		N.A.	N.A.	N.A.
Art.49 D.Lgs. n.504/1995	Irregolarità nella circolazione	< 200 per imposte > 100.000€. < 400		N.A.	N.A.	N.A.
Art.27 D.Lgs. n.141/2024	Diritti doganali e diritti di confine	< 200 per imposte > 100.000€. < 400		N.A.	N.A.	N.A.

Art.78 D.Lgs. n.141/2024	Contrabbando per omessa dichiarazione	< 200 per imposte > 100.000€. < 400		N.A.	N.A.	N.A.
Art.79 D.Lgs. n.141/2024	Contrabbando per dichiarazione infedele	< 200 per imposte > 100.000€. < 400		N.A.	N.A.	N.A.
Art.80 D.Lgs. n.141/2024	Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine	< 200 per imposte > 100.000€. < 400		N.A.	N.A.	N.A.
Art.81 D.Lgs. n.141/2024	Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti	< 200 per imposte > 100.000€. < 400		N.A.	N.A.	N.A.
Art.82 D.Lgs. n.141/2024	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	< 200 per imposte > 100.000€. < 400		N.A.	N.A.	N.A.
Art.83 D.Lgs. n.141/2024	Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento	< 200 per imposte > 100.000€. < 400		N.A.	N.A.	N.A.
Art.84 D.Lgs. n.141/2024	Contrabbando di tabacchi lavorati	< 200 per imposte > 100.000€. < 400		N.A.	N.A.	N.A.
Art.85 D.Lgs. n.141/2024	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando			N.A.	N.A.	N.A.
Art.86 D.Lgs. n.141/2024	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati	< 200 per imposte > 100.000€. < 400		N.A.	N.A.	N.A.
Art.88 D.Lgs. n.141/2024	Circostanze aggravanti del contrabbando			N.A.	N.A.	N.A.
Art.94 D.Lgs. n.141/2024	Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca	< 200 per imposte > 100.000€. < 400		N.A.	N.A.	N.A.

ARTICOLO 25-SEPTIESDECIES D.LGS. N.231/2001
"Delitti contro il patrimonio culturale"

[Articolo aggiunto da Legge n.22/2022 e modificato dalla Legge n.06/2024 e dalla Legge n.54/2026]						
RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.518-bis c.p.	Furto di beni culturali	400 900	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.518-ter c.p.	Appropriazione indebita di beni culturali	200 500	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.518-quater c.p.	Ricettazione di beni culturali	400 900	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.518-octies c.p.	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	400 900	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.518-novies c.p.	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	100 400	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.518-decies c.p.	Importazione illecita di beni culturali	200 500	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.518-undecies c.p.	Uscita o esportazione illecite di beni culturali	200 500	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.518-duodecies c.p.	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	300 700	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.518-quaterdecies c.p.	Contraffazione di opere d'arte	300 700	-- --	N.A.	N.A.	N.A.

ARTICOLO 25-DUODEVICIES D.LGS. N.231/2001 "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" [Articolo aggiunto da Legge n.22/2022]						
RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.518-sexies c.p.	Riciclaggio di beni culturali	500 1000	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.518-terdecies c.p.	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	500 1000	-- --	N.A.	N.A.	N.A.

ARTICOLO 25-UNDEVICIES D.LGS. N.231/2001
--

"Delitti contro gli animali" <i>[Articolo aggiunto da Legge n.82/2025]</i>						
RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.544-bis c.p.	Uccisione di animali	<500	< 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.544-ter c.p.	Maltrattamento di animali	<500	< 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.544-quater c.p.	Spettacoli o manifestazioni vietati	< 500	< 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.544-quinqies c.p.	Divieto di combattimento tra animali	< 500	< 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.638 c.p.	Uccisione o danneggiamento di animali altrui	< 500	< 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.444 c.p.p.	Applicazione della pena su richiesta	-- --	< 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.459 c.p.p.	Casi di procedimento per decreto	-- --	< 24	N.A.	N.A.	N.A.



SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A SOCIO UNICO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Rev. 2026

art. 6, co.2, lett. a) e b), e co.3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

ARTT. 24 – 25 D.LGS. N.231/2001

I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 25-DECIES D.LGS. N.231/2001

I REATI DI DICHIARAZIONI MENDACI CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

capitolo I – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt.24 e 25 D.Lgs. n.231/2001)

Art.24 D.Lgs. n.231/2001 *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.*

c. 1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

c. 2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

c. 2-bis. *Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.*

c. 3. *Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

RISK ASSESSMENT (art.24 D.Lgs. n.231/2001)

ARTICOLO 24 D.LGS. N.231/2001 "Reati commessi nei rapporti con la P.A."

ossia "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"
[Articolo modificato dalla L. n.161/2017, dal D.Lgs. n.75/2020, dal D.Lgs. n.184/2021, dal D.L. n.13/2022 (abrogato dalla L. n.25/2022), dal D.Lgs. n.150/2022, dal D.Lgs. n.156/2022, dalla Legge n.137/2023 e dalla Legge n.80/2025]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.316-bis c.p.	Malversazione di erogazioni pubbliche	< 500 200 600	3 24	1 3	3	BASSO
Art.316-ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni pubbliche	< 500 200 600	3 24	1 3	3	BASSO
Art.353 c.p.	Turbata libertà degli incanti	< 500 200 600	6 60	N.A.	N.A.	N.A.
Art.353-bis c.p.	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	< 500 200 600	6 60	N.A.	N.A.	N.A.

Art.356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture	< 500 200 600	3 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.640 c.p.	Truffa	< 500 200 600	3 24	1 3	3	BASSO
Art.640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	< 500 200 600	3 24	1 3	3	BASSO
Art.640-ter c.p.	Frode informatica	< 500 200 600	3 24	1 3	3	BASSO
Art.640-quater c.p.	Applicabilità dell'art.322-ter	< 500 200 600	3 24	1 3	3	BASSO
Art.2 L. n.898/1986	Frode in agricoltura	< 500	3 24	1 3	3	BASSO

art.9, c.2, lett. c), d) ed e), D.Lgs. n.231/2001 *Sanzioni interdittive*

Art.25 D.Lgs. n.231/2001 *Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione*

- c. 1.** In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale.
- c. 2.** In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- c. 3** In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- c. 4.** Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
- c. 5.** Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- c. 5-bis.** Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

RISK ASSESSMENT
(art.25 D.LGS. N.231/2001)

ARTICOLO 25 D.LGS. N.231/2001

"Reati commessi nei rapporti con la P.A." ossia "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione" [Articolo modificato dalla Legge n.190/2012, dalla Legge n.3/2019, modificato dal D.Lgs. n.75/2020, dal D.Lgs. n.156/2022, dalla Legge n.114/2024 e dalla Legge n.80/2025]						
RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.289-bis c.p.	Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione	< 200	-- --	1 2	2	BASSO
Art.314 c.p.	Peculato	< 200	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.314-bis c.p.	Indebita destinazione di denaro o cose mobili	< 200	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	< 200	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.317 c.p.	Concussione	300 800	48 84	N.A.	N.A.	N.A.
Art.318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione	< 200	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	200 600	48 84	N.A.	N.A.	N.A.
Art.319-bis c.p.	Circostanze aggravanti	300 800	48 84	N.A.	N.A.	N.A.
Art.319-ter c.p.	Corruzione in atti giudiziari	200 600	48 84	N.A.	N.A.	N.A.
Art.319-quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità	300 800	48 84	N.A.	N.A.	N.A.
Art.320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	200 800	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.321 c.p.	Pene per il corruttore	200 600 300 800	-- -- 48 84	1 3	3	BASSO
Art.322 c.p.	Istigazione alla corruzione	< 200 200 600	-- -- 48 84	1 3	3	BASSO
Art.322-bis c.p.	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti	300 800	-- --	N.A.	N.A.	N.A.

	internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri					
Art.322-quater c.p.	Riparazione pecuniaria	< 200 200 600	-- -- 12 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.323-bis c.p.	Circostanze attenuanti					
Art.323-ter c.p.	Causa di non punibilità					
Art.346-bis c.p.	Traffico di influenze illecite	< 200	-- --	N.A.	N.A.	N.A.

art.9, c.2, lettere a), b), c), d) ed e), del D.Lgs. n.231/2001 Sanzioni interdittive

art.13, c.2, D.Lgs. n.231/2001 Sanzioni interdittive

capitolo II – RILEVAZIONE AREE A RISCHIO REATO

ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

(artt.24 e 25 D.LGS. N.231/2001)

FUNZIONI	REATI	DESCRIZIONE RISCHIO
ART.24 D.LGS. N.231/2001 - INDEBITA PERCEZIONE, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, FRODE INFORMATICA, FRODE IN PUBBLICHE FORNITURE		
1. GESTIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI PUBBLICI ED EROGAZIONI UE / NAZIONALI / REGIONALI		
AU, DG, RA, RSDF, AA	art.316-bis Malversazione, 316-ter Indebita percezione, 640-bis Truffa aggravata per erogazioni pubbliche, 640-quater, art.2 L.898/86 Frode in agricoltura	IFCQ, in quanto operatore della filiera agroalimentare, può accedere a misure PSR, bandi ISMEA/MASAF, fondi per formazione, digitalizzazione, contributi per attività di controllo. Rischio di presentazione di dichiarazioni non veritiere, rendicontazione di costi non sostenuti, destinazione diversa dei fondi, anche tramite consulenti esterni (ADC)
2. GESTIONE ADEMPIMENTI E COMUNICAZIONI VERSO P.A. TRAMITE PIATTAFORME INFORMATICHE		
AA, AS, RINPO, EDB, DATA, RSDF, RA	art.640-ter Frode informatica in danno di ente pubblico, art.640 Truffa	Accesso ai portali MASAF, SIAN, INPS, INAIL, Agenzia Entrate, Camera di Commercio, Accredia, Telemaco. Rischio di alterazione di dati nei database consultabili IFCQ (DATA, EDB), nei sistemi di rendicontazione delle attività di controllo, per ottenere mantenimento autorizzazione o eludere segnalazioni di non conformità.
3. PARTECIPAZIONE A GARE, PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE, INCARICHI IN CONVENZIONE PER CONTO DI ALTRI ODC		
DG, AU, RA, RMC, RCT	art.353 Turbata libertà incanti, 353-bis Turbata libertà procedimento, 356 Frode nelle pubbliche forniture - nella tua	IFCQ opera anche in convenzione per conto di CSQA, 3A PTA, ECEPA (vedi pag.13 Organigramma) per DOP Parma, Zibello, Varzi, Norcia,

	<i>matrice N.A. ma da mantenere come rischio astratto</i>	<i>Coppa di Parma, Salame Felino. Rischio in fase di aggiudicazione / gestione di servizi di controllo delegati da P.A.</i>
4. GESTIONE ISPEZIONI, VERIFICHE E CONTROLLI DA PARTE DI P.A. / AUTORITÀ DI VIGILANZA		
<i>RQ, RPC, RCV, RCT, QVII, COR IS, IS</i>	<i>art.640 Truffa</i>	<i>Durante verifiche di MASAF - ICQRF, Accredia, Regioni, GdF per mantenimento autorizzazioni di cui a pag.12 Organigramma (26 autorizzazioni D.M. DOP/IGP). Rischio di esibizione di documentazione non veritiera sull'attività ispettiva per mantenere l'autorizzazione.</i>
ART.25 D.LGS. N.231/2001 - PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE		
5. GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI PER OTTENIMENTO, RINNOVO, MANTENIMENTO AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI		
<i>AU, DG, DSP, RQ, RPC, RSCH</i>	<i>art.321 Pene per il corruttore, 322 Istigazione alla corruzione, 318-319-319-bis-320 Corruzione, 346-bis Traffico influenze</i>	<i>Core business di IFCQ. Rapporti continuativi con MASAF - Dip. Ispettorato centrale, per rilascio/proroga D.M. triennali (es. D.M. 691027/2023 per San Daniele). Rischio di dazione/promessa di denaro/utilità a pubblico ufficiale per ottenere rinnovo, evitare revoca, ottenere interpretazione favorevole su non conformità.</i>
6. ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE QUALE PUBBLICO SERVIZIO		
<i>COR IS, IS, VRP, RSCA, RSCM, SCC, RCV, RCT, RSPS, AN, AAC, ACDAO, AUT, AQC, SCA</i>	<i>art.317 ConcuSSIONE, 319-quater Induzione indebita, 314 Peculato, 316 Peculato mediante profitto errore, 322-bis Corruzione membri UE</i>	<i>Rischio peculiare per OdC: gli ispettori IFCQ sono incaricati di pubblico servizio (Cass. Pen.). Rischio attivo: ispettore che richiede utilità all'operatore controllato per attestare falsamente conformità DOP/IGP. Rischio passivo: operatore che corrompe ispettore IFCQ. Rischio per Ente 231 se l'illecito è commesso nell'interesse di IFCQ (es. per mantenere cliente importante in filiera).</i>

COMITATO DI CERTIFICAZIONE / UFFICIO DELIBERE	<i>Rischio specifico:</i> Manipolazione o alterazione dell'esito delle deliberazioni per il rilascio o il mantenimento della certificazione DOP/IGP a favore di soggetti privi dei requisiti. <i>Reati associati:</i> Truffa aggravata o frode in agricoltura per agevolare l'indebito mantenimento di posizioni di mercato regolate da fondi pubblici.	
7. GESTIONE DEI RAPPORTI CON AUTORITÀ GIUDIZIARIA, ICQRF E ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONE NON CONFORMITÀ		
DG, RPC, RCT, RS	art.319-ter Corruzione in atti giudiziari, 321, 322	Obbligo di segnalazione ex L.526/99 delle non conformità gravi al MASAF/ICQRF e alle Procure. Rischio di corruzione per omettere/ritardare segnalazione, alterare rapporti di prova laboratori incaricati (pag.14 Organigramma: ALS, LAORE, ISVEA, ecc.).
8. GESTIONE RISORSE UMANE, ASSUNZIONI AGEVOLATE, TIROCINI, RAPPORTI CON ENTI PREVIDENZIALI		
RA, RSD, RS, DG	art. 321, 322, 640, 640-bis	Richiesta di sgravi, Naspi, tirocini formativi con Regioni, Fondi interprofessionali. Rischio di indebita percezione se si attestano requisiti occupazionali inesistenti.
9. GESTIONE OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, ATTIVITÀ DI MARKETING E COMUNICAZIONE		
RMC, RGVG, DG, AU	art. 321, 322, 346-bis	Partecipazione a fiere di settore (Cibus, Tuttofood) con presenza di pubblici ufficiali MASAF, Consorzi di Tutela. Omaggi > soglia di modico valore possono integrare corruzione/traffico di influenze illecite.
10. GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE E DEI RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA		
RA, AA, DG	art. 314, 314-bis Indebita destinazione denaro/cose mobili, 321	Gestione IVA, imposte, rapporti con Agenzia Entrate, Guardia di Finanza in sede di verifica. Rischio di dazione di utilità per ottenere trattamento favorevole.

Sigla	Significato dell'acronimo
AA	Addetto amministrazione
AAC	Addetto controllo affettamento e confezionamento
ACDAO	Addetto controlli documentali allevamenti ovini
ADC	Collaboratore a contratto/progetto
ACQ	Addetto controllo qualità
AN	Addetto gestione anagrafiche pubblicate
AS	Addetto segreteria
AGNC	Addetto alla gestione delle non conformità
AUT	Addetto ufficio tecnico
CDA	Consiglio di amministrazione (amministratore unico)
COR IS	Coordinatore ispettori
DATA	Addetto gestione database consultabili Ifcq
DG	Direttore generale
DSP	Deleghe da DG per servizi specifici
DOP	Denominazione di origine protetta (Reg. UE 1143/2024)
EDB	Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale
ER	Addetto elaborazione rapporti
ERF	Addetto elaborazione rapporti filiera
IFCQ	IFCQ Certificazioni Srl (a socio unico)
IGP	Indicazione geografica protetta (Reg. UE 1143/2024)
INEQ	Istituto Nord Est Qualità
CSQA	CSQA Certificazioni Srl
IS	Ispettore
QVII	Personale in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle Visite Ispettive Interne
RA	Responsabile amministrazione
RCT	Responsabile certificazione tutelata
RCV	Responsabile certificazione volontaria
RGC	Responsabile gestione campioni
RGVG	Responsabile gestione vesti grafiche
RINFO	Responsabile programmi informatizzazione
RISPS	Responsabile ispettori prosciutti stagionati
RQ	Responsabile qualità
RPC	Responsabile per la certificazione di prodotto
RMC	Responsabile Marketing e Comunicazione
RS	Responsabile servizi di segreteria
RSCA	Responsabile servizio controllo allevamenti
RSCM	Responsabile servizio controllo macelli
RSD	Responsabile di segreteria di direzione
RSCH	Responsabile schema di certificazione prodotto
RSDF	Responsabile servizi gestione database e coordinamento filiera
SCA	Addetto servizio controllo allevamenti
SCC	Servizi di controllo classificazione carcase
STG	Specialità tradizionale garantita (Reg. UE 1143/2024)
VRP	Valutatore risultato prove

PROTOCOLLI DI GESTIONE (artt.24 e 25 D.LGS. N.231/2001)

Nel MODELLO ORGANIZZATIVO 231 di IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L., l'Ufficio Tecnico e gli Auditor sul campo (Ispettori) sono sottoposti a rigidi protocolli di controllo preventivo. Queste misure servono a garantire l'imparzialità ed evitare condotte corruttive (ART. 25) o truffe/frodi (ART. 24) durante le verifiche sulle filiere DOP, IGP e STG.

Le principali misure di controllo specifiche includono:

1. ROTAZIONE DEGLI ISPETTORI E SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI

- PRINCIPIO DEI QUATTRO OCCHI: Chi esegue l'ispezione sul campo (Auditor) non può mai coincidere con chi delibera o approva il rilascio della certificazione (*Comitato di Certificazione / Ufficio Delibere*).
- ROTAZIONE OBBLIGATORIA: Gli ispettori vengono ruotati periodicamente nell'assegnazione delle aziende da controllare (*es. prosciuttifici, allevamenti, macelli*), per evitare la creazione di rapporti di eccessiva familiarità o potenziali accordi illeciti con i soggetti vigilati.
- INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE: Sottoscrizione obbligatoria, prima di ogni incarico, di una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse (*es. consulenze private o legami di parentela con l'azienda ispezionata*).

2. TRACCIABILITÀ DIGITALE E BLINDATURA DEI CAMPIONAMENTI

- DIGITALIZZAZIONE DEI VERBALI: L'utilizzo di sistemi informatici o tablet per la compilazione dei verbali sul campo impedisce la modifica retroattiva dei dati inseriti, garantendo l'immutabilità dei rilievi ispettivi.
- ANONIMIZZAZIONE DEI CAMPIONI: I campioni prelevati per le analisi di laboratorio vengono identificati tramite codici a barre univoci e anonimi. Chi esegue l'analisi non sa a quale produttore appartenga il prodotto, azzerando il rischio di alterazione dolosa dei risultati.
- TRACCIABILITÀ DELLA CATENA DI CUSTODIA: Ogni passaggio del campione (*prelievo, trasporto, consegna al laboratorio*) viene firmato elettronicamente e cronometrato dal sistema per evitare sostituzioni di materiale.

3. STANDARDIZZAZIONE DELLE LISTE DI CONTROLLO (CHECKLIST)

- CHECKLIST VINCOLANTI: Gli ispettori non possono operare con discrezionalità assoluta. Devono seguire rigorosamente checklist predefinite e standardizzate, approvate dall'Ufficio Tecnico in conformità ai disciplinari di produzione (*es. San Daniele DOP*).
- OBBLIGO DI EVIDENZA FOTOGRAFICA: Le non conformità rilevate devono essere supportate, ove possibile, da prove oggettive (*es. fotografie geolocalizzate, copie di registri di produzione*).

4. MONITORAGGIO E AUDIT DI SECONDO LIVELLO

- CONTROLLI A CAMPIONE (*SUPERVISIONI*): Gli Osservatori della Struttura Ispettiva e di Controllo o i Responsabili dello Schema di Certificazione effettuano ispezioni a sorpresa "in affiancamento" o "ex-post" sull'operato degli auditor per verificare la veridicità delle relazioni consegnate.
- MONITORAGGIO DEI TEMPI DI VIAGGIO: Incrocio dei dati di geolocalizzazione (*ove previsti o tramite rimborsi spese*) con gli orari dei verbali per verificare l'effettiva presenza e permanenza dell'ispettore presso il sito aziendale.

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1 CONTATTI ISTITUZIONALI

- Tutti i contatti devono avvenire tramite:
 - P.e.c. ovvero Posta elettronica (*mail*);
 - portali ufficiali della P.A.;
 - incontri formalizzati.
- **È vietato:**
 - contatto personale non tracciato;
 - comunicazioni informali su canali privati.

5.2 PRESENZA MULTIPLA

- Ogni incontro con P.A. deve prevedere, in casi particolari, almeno 2 rappresentanti aziendali.

5.3 TRACCIABILITÀ

- Redazione obbligatoria di verbale interno di incontro;
- Archiviazione nel sistema documentale aziendale.

CAPITOLO I.A – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I REATI DI DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art.25-decies D.Lgs. n.231/2001)

Art.25-decies, D.Lgs. n.231/2001 *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.*

c. 1. *In relazione alla commissione del delitto di cui all'art.377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

RISK ASSESSMENT (art.25-decies D.Lgs. n.231/2001)

ARTICOLO 25-DECIES D.LGS. N.231/2001 "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" <i>[Articolo aggiunto dalla Legge n.116/2009]</i>						
RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	< 500	-- --	1 3	3	BASSO

capitolo II.a – RILEVAZIONE AREE A RISCHIO REATO

ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

(art.25-decies D.Lgs. n.231/2001)

ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
GESTIONE CONTENZIOSI E PROCEDIMENTI GIUDIZIARI: • Testimonianze in procedimenti civili / penali / amministrativi. • Rapporti con consulenti tecnici d'ufficio (CTU). • Ispezioni o verifiche da autorità giudiziaria.	• Ostacolo a verifiche ispettive. • Pressioni su testimoni o soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.
SEGNALAZIONE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA:	Omessa comunicazione alle Autorità giudiziarie (Procura della Repubblica; Corte dei Conti, etc.) delle evidenze relative a comportamenti non conformi alle normative vigenti (es. illeciti, mendacio,) anche al fine di: • favorire un'impresa o un gruppo di imprese; • favorire la Società, anche per evitare che questa venga coinvolta in un procedimento penale.
GESTIONE INCARICO LEGALE ESTERNO AMMINISTRATIVO / NON AMMINISTRATIVO	Non corretta gestione dell'incarico – conferito ad un legale esterno amministrativo / non amministrativo o all'Avvocatura dello Stato (es. assenza di collaborazione / aspetti economici / non corretta incidenza sull'operato del legale). <i>(in tale contesto la Società potrebbe indurre - anche per il tramite di legali esterni - la persona chiamata davanti all'Autorità Giudiziaria, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci al fine di evitare il coinvolgimento della Società in un procedimento penale).</i>

capitolo III.a – PROTOCOLLI DI GESTIONE

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(art.25-decies D.Lgs. n.231/2001)

I Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- | | |
|---|---|
| » | garantire che le attività a rischio prevedano i necessari controlli gerarchici, che devono essere tracciati / documentati; |
| » | garantire la piena collaborazione agli organi di controllo nell'ambito degli audit / controlli nell'ambito di eventuali indagini / accertamenti da parte di organi esterni; |
| » | garantire la corretta applicazione del Sistema disciplinare, in caso di mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nella presente Scheda e nel Modello; |
| » | prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti all'Autorità Giudiziaria; |
| » | ove chiamati (<i>in qualità di indagato / imputato, persona informata sui fatti / testimone o teste assistito / imputato in un procedimento penale connesso</i>) a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo; |
| » | avvertire tempestivamente l'O.d.V. ed il Legale di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. |

In generale, è fatto dunque divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti che possano rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato richiamate dall'art.25-decies D.Lgs. n.231/2001. Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto**, in particolare, di:

- | | |
|---|---|
| » | indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima. |
|---|---|



SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A SOCIO UNICO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Rev. 2026

art. 6, co.2, lett. a) e b), e co.3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

ART. 24-BIS D.LGS. N.231/2001

I DELITTI INFORMATICI ED IL TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

REG. UE N.2016/679 – D.LGS. N.196/2003

GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY

REG. UE N.2024/1689 – LEGGE N.132/2025

GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE



capitolo I – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I DELITTI INFORMATICI – TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (artt.24-bis D.Lgs. n.231/2001)

Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001 *Delitti informatici e trattamento illecito di dati*

c. 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

c.1-bis In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

c. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

c. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (convertito in Legge 18.11.2019, n. 133), si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

c. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

RISK ASSESSMENT (art.24-bis D.Lgs. n.231/2001)

ARTICOLO 24-BIS D.LGS. N.231/2001

"Delitti informatici e trattamento illecito dati"

[Articolo aggiunto dalla L. n.48/2008, modificato dai DD.Lgs. nn.7 e 8/2016 e dal D.L. n.105/2019, dalla Legge n.238/2021, dal D.Lgs. n.150/2022, dalla Legge n.90/2024 e dalla Legge n.143/2024]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.491-bis c.p.	Documenti informatici	< 400	3 24	1 3	3	BASSO
Art.615-ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	200 700	3 24	1 4	4	BASSO

Art.615- quater c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	<400	3 24	1 3	3	BASSO
Art.617-bis c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche	< 400	3 24	1 2	2	BASSO
Art.617- quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	200 700	3 24	1 2	2	BASSO
Art.617- quinqies c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	200 700	3 24	N.A.	N.A.	N.A.
Art.617-sexies c.p.	Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche	200 700	3 24	1 3	3	BASSO
Art.623- quater c.p.	Circostanze attenuanti					
Art. 629 c.p.	Estorsione	300 800	60 120	1 3	3	BASSO
Art.635-bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e telematici	200 700	3 24	1 3	3	BASSO
Art.635-ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	200 700	3 24	1 3	3	BASSO
Art.635- quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici	200 700	3 24	1 3	3	BASSO
Art.635- quater.1	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o	< 400	1 24	1 2	2	BASSO

	interrompere un sistema informatico o telematico					
Art.635-quinques c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse	200 700	36 72	N.A.	N.A.	N.A.
Art.639-ter c.p.	Circostanze attenuanti					
Art.640-ter	Frode informatica (aggravata)	< 400	12 --	1 3	3	BASSO
Art.640-quinques c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	< 400	-- 36	1 3	3	BASSO
Art.1 c.11 Art.22, c.12-ter, D.Lgs. n.286/1998 Art.22, c.12-ter, D.Lgs. n.286/1998 L. n.133/2019	Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	< 400	12 36	N.A.	N.A.	N.A.

art.9, c.2, lett. c), d) ed e) D.Lgs. n.231/2001

Sanzioni amministrative

capitolo II – RILEVAZIONE AREE A RISCHIO REATO

ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

(art.24-bis D.LGS. N.231/2001)

ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	DESCRIZIONE RISCHIO
A. GESTIONE E FORMAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI AVENTI EFFICACIA PROBATORIA (CERTIFICATI, RAPPORTI DI AUDIT, ATTESTAZIONI)	Alterazione, falsificazione o soppressione di documenti informatici relativi a certificazioni per favorire indebitamente un cliente o la Società. Rischio di falso documentale informatico con efficacia probatoria verso terzi.
B. GESTIONE ACCESSI LOGICI, CREDENZIALI, PROFILI UTENTE E PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE AI SISTEMI AZIENDALI	Accesso abusivo a sistemi informatici aziendali o permanenza oltre l'autorizzazione da parte di dipendenti, ex dipendenti o collaboratori. Utilizzo di credenziali altrui per modificare esiti di audit.
C. GESTIONE INFRASTRUTTURA IT, RETE, SERVER, CLOUD, BACKUP E SICUREZZA INFORMATICA	Danneggiamento, cancellazione o alterazione di dati e programmi informatici gestionali (es. <i>database certificazioni, scadenze</i>) per sabotaggio, negligenza o per procurare vantaggio. Installazione di software dannoso.
D. GESTIONE SITO WEB ISTITUZIONALE, PORTALE CLIENTI, AREA RISERVATA E PIATTAFORMA DI RILASCIO/VERIFICA CERTIFICATI	Frode informatica mediante manipolazione del portale per alterare lo stato di validità di un certificato, o per inserire dati falsi. Rischio reputazionale e verso ACCREDIA.
E. GESTIONE POSTA ELETTRONICA, PEC, COMUNICAZIONI TELEMATICHE CON CLIENTI, ACCREDIA, ENTI PUBBLICI	Intercettazione, impedimento, interruzione o falsificazione di comunicazioni informatiche (es. <i>email con esiti audit, comunicazioni ad ACCREDIA</i>). Installazione di strumenti di intercettazione.
F. ACCESSO A SISTEMI INFORMATIVI DI TERZI (CLIENTI AUDITATI, ENTI PUBBLICI, PIATTAFORME ACCREDIA)	Durante audit presso clienti, accesso a dati/sistemi oltre il perimetro autorizzato o danneggiamento di informazioni di terzi. Danneggiamento di sistemi di pubblico interesse se cliente è PA.
G. GESTIONE FORNITORI IT, OUTSOURCER E SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA	Il fornitore IT esterno compie un reato informatico nell'interesse di IFCQ (es. <i>accesso abusivo per recupero dati</i> ,

	<i>installazione tool non autorizzati</i>). Responsabilità per culpa in vigilando.
H. GESTIONE LICENZE SOFTWARE E BANCHE DATI	Utilizzo di software non licenziato o credenziali crackate che integrano reato di detenzione abusiva di codici atti all'accesso. Rischio anche se marginale.
INOLTRE:	
GESTIONE FLUSSI FINANZIARI: Utilizzo di home banking per pagamenti fornitori e gestione stipendi.	• ACCESSO ABUSIVO: Intrusione in sistemi informatici dello Stato per alterare graduatorie di appalto. • FRODE INFORMATICA: Manipolazione di dati per ottenere ingiusti profitti (es. <i>alterazione coordinate IBAN nei pagamenti</i>). • DANNEGGIAMENTO: Perdita di dati critici aziendali o dei committenti pubblici.
GESTIONE RAPPORTI CON LA P.A.: Partecipazione a gare d'appalto telematiche e invio pratiche	
COMUNICAZIONI LEGALI: Utilizzo della PEC aziendale (<i>ifcq@pec.it</i>) per contrattualistica e notifiche	
CONTROLLO ACCESSI SISTEMI INFORMATIVI INTERNI / GESTITI DALLA SOCIETÀ:	Mancato controllo sugli accessi al sistema da parte dell'amministratore di sistema e mancata tracciabilità degli stessi.

capitolo III – PROTOCOLLI DI GESTIONE

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(art.24-bis D.LGS. N.231/2001)

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla PARTE GENERALE del MODELLO ex D.LGS. N.231/2001 ed al CODICE ETICO, tutti i Destinatari che, a qualunque titolo, siano stati designati o incaricati a svolgere le attività d'azienda, sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo (rif. ATTIVITÀ A RISCHIO REATO sopra descritte):

nota A	Tracciabilità e versionamento dei certificati; firma digitale qualificata; segregazione funzioni tra auditor ed emissione certificato; archiviazione immutabile; log audit trail (<i>traccia di audit</i>).
nota B	Policy password e MFA; profilazione utenti per ruolo; disattivazione immediata utenze cessate; log accessi; review periodica privilegi; formazione art. 615-ter
nota C	Antivirus/antimalware centralizzato; backup giornalieri e test di restore; patch management; firewall e IDS; divieto installazione software non autorizzato; procedura gestione incidenti.
nota D	Change management sito; test vulnerabilità periodici; segregazione ambienti sviluppo/produzione; log immutabili; validazione a doppio controllo delle pubblicazioni
nota E	Utilizzo PEC per comunicazioni rilevanti; cifratura; divieto tool sniffing; policy uso email; monitoraggio conforme a Statuto Lavoratori e GDPR.
nota F	Lettera di incarico con perimetro accesso; formazione auditor su limiti accesso; liberatoria cliente; procedura segnalazione incidenti presso terzi.
nota G	Clausole 231 nei contratti IT; DPA e nomina responsabile esterno ex art.28 GDPR; controllo accessi fornitori; NDA (<i>NON DISCLOSURE AGREEMENT - ACCORDO DI RISERVATEZZA</i>); audit di sicurezza sui fornitori critici.
nota H	Inventario licenze; Software Asset Management; divieto download/crack; policy open source

INOLTRE:

»	divieto assoluto di utilizzare software non licenziati o strumenti di elusione delle barriere informatiche;
»	il personale non può utilizzare i sistemi informatici (<i>come attrezzature, dispositivi e strutture aziendali</i>) per necessità personali o per scopi contrari a norme di legge, all'ordine pubblico, buon costume e deve astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi ed in particolare si premura di non lasciare incustoditi

	i propri sistemi informatici e bloccarli, qualora si allontanano dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro;
»	il personale è tenuto a conservare, custodire e salvaguardare i beni aziendali, impedendo l'utilizzo degli stessi in modo non conforme all'interesse sociale;
»	il personale non può assumere comportamenti che possano danneggiare, alterare, deteriorare o distruggere i sistemi informatici o telematici, i dati informatici delle Società e/o di terzi, nonché interrompere o intercettare comunicazioni informatiche o telematiche anche tra terzi in modo illecito, installando, ad esempio, programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
»	tutti coloro a cui sono state assegnate password e chiavi di accesso alla rete aziendale e alle diverse applicazioni sono tenuti a custodirle in modo idoneo con l'obiettivo di impedirne una facile identificazione ed un uso improprio;
»	il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore;
»	ogni operazione bancaria deve avere, ove possibile, una tracciabilità (<i>causale parlante e un doppio livello di autorizzazione</i>).

Protocolli specifici implementati da IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L.:

»	SEGREGAZIONE DEI RUOLI: chi esegue l'audit non emette il certificato (<i>principio dei 4 occhi</i>);
»	TRACCIABILITÀ IMMODIFICABILE: ogni certificato è generato con log audit trail, hash, firma digitale qualificata e archiviazione a norma non modificabile;
»	GESTIONE ACCESSI: profilazione RBAC (<i>Role-Based Access Control - metodo controllo accessi</i>), l'autenticazione a più fattori (<i>MFA</i>) obbligatoria per amministratori, disattivazione immediata utenze cessate, review semestrale privilegi;
»	SICUREZZA IT: antivirus EDR centralizzato (<i>Endpoint Detection and Response - Rilevamento e Risposta degli Endpoint</i>), firewall di nuova generazione, backup giornaliero con test di restore, vulnerability assessment annuale sul portale verifica certificati;
»	CHANGE MANAGEMENT: ogni modifica al sito/portale in ambiente di test e approvazione del Responsabile Tecnico;
»	GESTIONE FORNITORI IT: clausola 231, nomina Responsabile ex art. 28 GDPR, NDA (<i>NON DISCLOSURE AGREEMENT - ACCORDO DI RISERVATEZZA</i>), obbligo di segnalazione incidenti;

»	FORMAZIONE: formazione specifica 231 su delitti informatici per tutto il personale e per gli auditor esterni;
»	WHISTLEBLOWING: obbligo di segnalazione all'O.d.V. di qualsiasi anomalia, tentativo di accesso abusivo o alterazione documentale.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

(art.24-bis D.Lgs. N.231/2001)

L'O.d.V. deve ricevere con periodicità semestrale: report sugli accessi anomali bloccati, report sulle modifiche ai certificati, elenco delle non conformità IT, esito dei vulnerability assessment e elenco dei nuovi fornitori IT critici. Immediatamente in caso di incidente di sicurezza con potenziale rilevanza 231/2001.

capitolo I.a – NORMATIVA DI RIFERIMENTO ADEMPIMENTI SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

OSSERVANZE IN MATERIA DI PRIVACY (REG. UE N.2016/679 - D.LGS. N.196/2003)

ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	DESCRIZIONE RISCHIO
GESTIONE DEL PERSONALE: Trattamento dei dati personali e dei dati di categorie particolari (<i>diagnosi mediche, origine etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, appartenenza a sindacati, vita sessuale, dati genetici</i>) dei dipendenti.	TRATTAMENTO ILLECITO: Utilizzo di dati dei dipendenti per finalità diverse da quelle previdenziali o assistenziali.
GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA: Monitoraggio di uffici e aree di cantiere per la protezione del patrimonio.	
GESTIONE SELEZIONE FORNITORI: Raccolta di visure e documentazione tecnica contenente dati personali.	• DATA BREACH: Diffusione accidentale di dati di categorie particolari a causa di archivi (<i>cartacei o digitali</i>) non protetti • MANCATA INFORMATIVA: Raccolta di dati di terzi (<i>es. in cantiere</i>) senza previa comunicazione.

G.D.P.R. TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI DEL TITOLARE

ADEMPIMENTO	DESCRIZIONE	ARTICOLI G.D.P.R.
PRINCIPI DEL TRATTAMENTO	Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente; limitare la raccolta dei dati alla finalità; garantire l'esattezza dei dati; conservare i dati solo per il tempo necessario; garantire la sicurezza dei dati. Minimizzazione: trattare solo i dati strettamente necessari all'esecuzione delle attività attinenti la Società. Riservatezza: obbligo per i procuratori ed i dipendenti amministrativi di non divulgare informazioni protette.	Art. 5

INFORMATIVA	Informare gli interessati sul trattamento dei loro dati, inclusi finalità, destinatari, diritti, ecc.	Art. 12, 13
CONSENSO	Ottenere il consenso libero, specifico, informato e inequivocabile degli interessati per il trattamento dei loro dati, quando necessario.	Art. 6, 7
MISURE DI SICUREZZA	Implementare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio.	Art. 32
REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO	Tenere un registro di tutte le attività di trattamento dei dati personali.	Art. 30
DATA BREACH (VIOLAZIONI)	Gestire le violazioni dei dati personali, valutando la necessità di notifica all'Autorità di controllo e agli interessati.	Art. 33, 34
DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	Nominare un Responsabile del Trattamento, se necessario, che agisca per conto del Titolare del Trattamento dei dati.	Art. 28
VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.I.A.)	Effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati quando il trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati (<i>es. procedura whistleblowing</i>).	Art. 35
PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT	Integrare la protezione dei dati fin dalla progettazione dei sistemi e dei processi (<i>BY DESIGN</i>) e trattare solo i dati necessari (<i>BY DEFAULT</i>).	Art. 25
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)	Valutare la necessità di nominare un Responsabile della Protezione dei Dati (<i>D.P.O.</i>) in base alle attività svolte.	Art. 37, 38, 39

capitolo I.b – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

OSSERVANZE IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (LEGGE N.132/2025)

Gli articoli introdotti, richiamati e revisionati dall'art.26 della LEGGE N.132/2025 sull'Intelligenza Artificiale, anche collegati al D.Lgs. N.231/2001, sono:

- **Art. 612-quater c.p.** - Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale.

c.1. Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.

- **Art. 185 T.U.F.** – Manipolazione del mercato:

→ collegato a:

Art. 25-sexies D.Lgs. N.231/2001 - Abusi di mercato

c.1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

c.2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Articolo 25-sexies D.Lgs. 231/2001 **"Abusi di mercato"**

[(Articolo aggiunto dalla Legge n.62/2005) e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies T.U.F.) (articolo modificato dal D.Lgs. n.107/2018, dalla Legge n.238/2021 e dalla Legge n.132/2025)]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ MAGNITUDO M=	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.184 T.U.F.	Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate	400 1000	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.185 T.U.F.	Manipolazione del mercato	400 1000	-- --	1 3	3	BASSO

Art.186 T.U.F.	Pene accessorie					
Art.187-bis T.U.F.	Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate	400 1000	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.187-ter T.U.F.	Manipolazione del mercato	400 1000	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.187- ter.1 T.U.F.	Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014	-- --	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.187- quater T.U.F.	Sanzioni amministrative accessorie					
Art.187- quinqies T.U.F.	Responsabilità dell'ente					
Art.187- sexies T.U.F.	Confisca					
Art.187- septies T.U.F.	Procedura sanzionatoria					
Art.14 Reg. UE 596/2014	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate	400 1000	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.15 Reg. UE 596/2014	Divieto di manipolazione del mercato	400 1000	-- --	N.A.	N.A.	N.A.

→ **RISCHIO:** UTILIZZO: algoritmi per influenzare i mercati;

DISCRIMINAZIONE: algoritmi che penalizzano alcuni lavoratori nell'assegnazione dei compiti;

MANCANZA DI TRASPARENZA: utilizzo di scatole nere" decisionali che impediscono di capire come sia stata presa una scelta di sicurezza;

VIOLAZIONE AI ACT: utilizzo di sistemi AI considerati ad "Alto Rischio" senza la necessaria certificazione europea.

- **Art. 171 LEGGE N.633/1941**, comma 1, lett. a-bis – Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa:

→ collegato a:

Art. 25-movies D.Lgs. N.231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

c.1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

c.2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Articolo 25-novies D.Lgs. 231/2001
"Delitti in violazione del diritto d'autore"

[Articolo aggiunto dalla Legge n.99/2009, implementata dalla Legge n.93/2023 e dalla Legge n.143/2024, modificato dalla Legge n.132/2025]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.171 L. n.633/1941		< 500	3 12	1 2	2	BASSO
Art.171-bis L. n.633/1941		< 500	3 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.171-ter L. n.633/1941		< 500	3 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.171-septies L. n.633/1941		< 500	3 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.171-octies L. n.633/1941		< 500	3 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.174-ter L. n.633/1941		< 500	3 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.174-quinquies L. n.633/1941		< 500	3 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.174-sexies L. n.633/1941		< 500	3 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.181-bis L. n.633/1941		< 500	3 12	N.A.	N.A.	N.A.

→ **RISCHIO:** uso di IA generative che riproducono contenuti protetti.

– **Art. 2637 c.c.** – Aggiotaggio:

→ collegato a:

Art. 25-ter D.LGS. n.231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

c.1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) lettera ABROGATA dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;
- s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.
- c.3.** Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Articolo 25-ter D.Lgs. 231/2001

"Reati societari"

[Articolo aggiunto dal D.Lgs. n.61/2002, implementato dalla Legge n.262/2005, dalla Legge n.190/2012, dalla Legge n.69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e successivamente dalla Legge n.3/2019, modificato dal D.Lgs. n.19/2023 e dalla Legge n.132/2025]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO

Art.2621 c.c.	False comunicazioni sociali	200 400	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2621-bis c.c.	Fatti di lieve entità	100 200	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2621-ter c.c.	Non punibilità per particolare tenuità					
Art.2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate	400 600	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.2623 c.c.	ABROGATO dall'art.34, c.2, Legge 262/2005 attualmente la fattispecie di reato è prevista e sanzionata dall'art.173-bis (Falso in prospetto) del T.U.F. (D.Lgs. 58/1998).					
	art.173-bis T.U. Finanza	Falso in prospetto	200 400	-- --	N.A.	N.A.
Art.2624 c.c.	ABROGATO da D.Lgs. n.39/2010 Fattispecie confluita nell'art.27 del D.Lgs. n.39/2010					
	Art.27 D.Lgs. n.39/2010	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale	200 400	-- --	1 2	2
Art.2625 c.c.	Impedito controllo	100 180	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2626 c.c.	Indebita restituzione di conferimenti	100 180	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	100 130	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote societarie o della società controllante	100 180	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	150 330	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2629-bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	200 500	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale	100 180	-- --	1 2	2	BASSO

Art.2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	150 330	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2635 c.c.	Corruzioni tra privati	400 600	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.2635-bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati	300 400	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.2635-ter c.c.	Pene accessorie	-- --	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea	150 330	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.2637 c.c.	Aggiotaggio	200 500	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	200 400	-- --	1 2	2	BASSO
Art.54, D.Lgs. n.19/2023	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (operazioni transfrontaliere)	150 300	-- --	N.A.	N.A.	N.A.

→ **RISCHIO:** diffusione automatizzata di informazioni false o fuorvianti.

GESTIONE DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE	
1. AMBITO DI APPLICAZIONE	
1.1 Finalità	
Il presente Paragrafo disciplina l'uso consapevole, sicuro e conforme di sistemi di Intelligenza Artificiale all'interno di IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L., Organismo di Certificazione, Ispezione e Formazione. La disciplina è adottata ai sensi dell'art.26 LEGGE N.132/2025 e quale presidio di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. N.231/2001 connessi all'uso di sistemi IA.	
1.2 Ambito oggettivo	
Si applica a: a) Tutti i sistemi IA utilizzati, sviluppati, acquistati o in fase di sperimentazione, inclusi: software generativi (es. <i>ChatGpt</i>, <i>Copilot</i>), sistemi di scheduling audit, analisi documentale,	

OCR intelligente, predictive analytics per qualità e reclami, CRM e ottimizzazione turni ispettori, sistemi di controllo accessi e videosorveglianza con AI.

b) Algoritmi, automazioni RPA e sistemi di supporto decisionale anche se forniti da terze parti in modalità SaaS/API.

c) Output generati da IA utilizzati in documenti ufficiali, rapporti di audit, certificati, offerte commerciali.

1.3 Ambito soggettivo

Vincola: Amministratore Unico, Direzione Tecnica, Responsabili di Schema, Auditor/Ispettori, personale dipendente, collaboratori esterni, tirocinanti e fornitori di servizi IA.

1.4 Esclusioni

È vietato l'uso di sistemi IA classificati come pratica vietata dall'art.5 AI Act (es. riconoscimento biometrico sul luogo di lavoro per emozioni, social scoring).

2. PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DELL'IA

Il frame work di governance di IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. si fonda su 6 pilastri:

a) Human Oversight e Accountability: L'IA è strumento di supporto, non sostitutivo della decisione umana. Nessuna decisione che produce effetti giuridici o rilevanti su lavoratori, clienti, esito di certificazione può essere interamente automatizzata. È sempre identificato un Validatore Umano.

b) Legalità, Trasparenza e Spiegabilità: Ogni utilizzo è conforme a EU AI Act, Legge 132/2025, D.Lgs. n.231/2001, GDPR. Devono essere garantiti: informativa agli interessati ex art.50 AI Act quando interagiscono con IA, tracciabilità, conservazione dei log per 24 mesi, documentazione tecnica.

c) Proporzionalità e Risk-Based Approach: Classificazione interna obbligatoria secondo AI Act: Rischio Minimo / Limitato / Alto / Inaccettabile. IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L., in quanto Organismo di Certificazione, non utilizzerà sistemi ad Alto Rischio senza previa valutazione di conformità e registrazione UE.

d) Sicurezza, Privacy e Qualità del Dato: Divieto assoluto di inserimento in IA generative esterne non autorizzate di: dati personali, dati sanitari, dati di audit, checklist, non conformità, dati di gara/appalto dei clienti. Utilizzo preferenziale di modelli privati con cifratura, MFA e segregazione.

e) Etica e Non Discriminazione: Verifica di bias algoritmico, equità di trattamento, tutela della proprietà intellettuale (art. 171 Legge 633/1941 - divieto di riproduzione di opere protette tramite IA generativa).

f) Formazione e Competenza: Formazione obbligatoria annuale su rischi IA per tutto il personale e specifica per Auditor e ICT.

RUOLI E RESPONSABILITÀ:



- Amministratore Unico: approva la strategia IA e le risorse, valuta rischio 231.
- Responsabile IA / ICT: gestisce registro IA, cyber security, autorizzazione strumenti, audit log trimestrale.
- RSPP: verifica sicurezza dei sistemi IA nei processi operativi.
- DPO: effettua DPIA ex art.35 GDPR quando l'IA tratta dati personali.
- O.d.V.: presidio di III livello, approva Valutazione d'Impatto AI, monitora violazioni 231, può sospendere immediatamente sistemi a rischio.

3. MAPPATURA DEI PROCESSI AZIENDALI CON UTILIZZO DI IA

IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. ha identificato i seguenti processi impattati:

PROCESSO CORE IFCQ CERTIFICAZIONI SRL	APPLICAZIONE IA ATTUALE/POTENZIALE	CLASSIFICAZIONE AI ACT	RISCHIO 231 CONNESSO
S1 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE AUDIT	Software di scheduling ottimizzato per assegnazione auditor, turni, ottimizzazione trasferte	Limitato	Art. 24-25 231 - Discriminazione (<i>art. 612- quater</i>); parità di trattamento
S2 - GESTIONE PRATICHE DI CERTIFICAZIONE	OCR (<i>Riconoscimento Ottico dei Caratteri</i>) + NLP (<i>Elaborazione del Linguaggio Naturale</i>) per analisi documenti cliente, estrazione non conformità, bozza rapporti di audit	Limitato / Alto se decisionale	Frude informatica, falso, trattamento illecito dati
S3 - ISPEZIONE E CONTROLLO	Supporto a checklist intelligenti, analisi immagini per controllo qualità (<i>se applicabile</i>), droni per ispezione	Limitato	Sicurezza sul lavoro, illecita diffusione contenuti alterati
S4 - COMMERCIALE E OFFERTE	Generazione bozze offerte, analisi contratti, chatbot sito web per lead	Minimo / Limitato (<i>trasparenza</i>)	Aggiotaggio (<i>art.2637 c.c.</i>), violazione copyright
S5 - AMMINISTRAZIONE, HR (<i>RISORSE UMANE</i>) E BACK- OFFICE	Automazione fatturazione, analisi CV, rilevamento presenze	Alto Rischio se per selezione HR (<i>RISORSE UMANE</i>) e valutazione dipendenti	Reati informatici, discriminazione, manipolazione mercato

S6 - MARKETING E FORMAZIONE	IA generativa per dispense, slide, contenuti formativi, trascrizione lezioni	Limitato	Art. 171 Legge sul Diritto d'Autore - violazione IP (PROPRIETÀ INTELLETTUALE), diffusione illecita contenuti AI
S7 - QUALITÀ, RECLAMI E SICUREZZA	Analisi predittiva reclami, manutenzione predittiva sistemi IT, videosorveglianza con Deep Learning	Alto se videosorveglianza biometrica	Trattamento illecito dati, sicurezza luoghi lavoro

PROTOCOLLI OPERATIVI VINCOLANTI PER IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L.:

- a. Divieto account condivisi - accesso con credenziali personali MFA.
- b. Divieto inserimento dati cliente/audit in IA pubbliche esterne (es. ChatGpt free).
- c. Obbligo di revisione umana: ogni output IA usato in rapporto di audit/certificazione deve riportare dicitura "Bozza generata con supporto IA - Validato da [Nome Auditor Responsabile]".
- d. Tracciabilità completa.

4. VALUTAZIONE D'IMPATTO AI (AI-IMPACT ASSESSMENT & DPIA)

4.1 Obbligo preventivo

Nessun sistema IA può essere acquisito, sviluppato o messo in esercizio prima dell'approvazione della Valutazione d'Impatto da parte di ICT, DPO e OdV.

4.2 Contenuti della Valutazione d'Impatto IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L.

1. Descrizione: Obiettivo, processo IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. impattato, fornitore, tipologia di modello e classificazione AI Act.
2. Dataset: Origine, qualità, base giuridica, misure di anonimizzazione, rischio bias.
3. Analisi Rischi: Etici, Privacy (*necessità DPIA*), Reputazionali, Sicurezza, Reati 231 (*Informatici ex 24-bis, Trattamento illecito dati art.167 del D.Lgs. n.196/2003, Frode, Aggiotaggio art.2637 c.c., TUF-D.Lgs. n.58/1998, Sicurezza sul lavoro*).
4. Misure di Mitigazione: Controllo umano, log, cifratura, limitazione accessi, piano di rollback.
5. Supervisione Umana: Individuazione del Validatore e livelli di escalation (I livello: Resp. Area / II livello: ICT-Qualità / III livello: O.d.V.).
6. Piano di Monitoraggio: KPI di accuratezza, frequenza audit, gestione incidenti e allucinazioni.

4.3 Condizione di avvio e monitoraggio



L'autorizzazione ha validità 12 mesi. ICT effettua audit trimestrale su log e accessi. O.d.V. effettua campionamento semestrale sugli output IA critici. Qualsiasi anomalia (output discriminatorio, data leakage, allucinazione rilevante) deve essere segnalata immediatamente tramite canale whistleblowing e comporta sospensione cautelativa del sistema.



SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A SOCIO UNICO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Rev. 2026

art. 6, co.2, lett. a) e b), e co.3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

ART.25-TER D.LGS. N.231/2001
I REATI SOCIETARI



capitolo I–NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I REATI SOCIETARI (art.25-ter D.Lgs. n.231/2001)

Art.25-ter D.Lgs. n.231/2001 *Reati societari*

c. 1. *In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) Lettera Abrogata dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; (9)

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; (9)

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui

al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2; s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

c.3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. (9)

Nota (9) La Legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l'art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

RISK ASSESSMENT (art.25-ter D.Lgs. n.231/2001)

ARTICOLO 25-TER D.LGS. N.231/2001 "Reati societari"

[Articolo aggiunto dal D.Lgs. n.61/2002, implementato dalla Legge n.262/2005, dalla Legge n.190/2012, dalla Legge n.69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e successivamente dalla Legge n.3/2019, modificato dal D.Lgs. n.19/2023 e dalla Legge n.132/2025]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.2621 c.c.	False comunicazioni sociali	200 400	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2621-bis c.c.	Fatti di lieve entità	100 200	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2621-ter c.c.	Non punibilità per particolare tenuità					
Art.2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate	400 600	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.2623 c.c.	ABROGATO dalla Legge 03.10.2009, n.141					
	art.173-bis T.U. Finanza	Falso in prospetto	200 400	-- --	N.A.	N.A.
Art.2624 c.c.	ABROGATO da D.Lgs. n.39/2010 Fattispecie confluita nell'art.27 del D.Lgs. n.39/2010					
	Art.27 D.Lgs. n.39/2010	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale	200 400	-- --	1 2	2
Art.2625 c.c.	Impedito controllo	100 180	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2626 c.c.	Indebita restituzione di conferimenti	100 180	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	100 130	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2628 c.c.	Illecite operazioni sulle	100 180	-- --	N.A.	N.A.	N.A.

	azioni o quote societarie o della società controllante					
Art.2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	150 330	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2629-bisc.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	200 500	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale	100 180	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	150 330	-- --	1 2	2	BASSO
Art.2635 c.c.	Corruzioni tra privati	400 600	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.2635-bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati	300 400	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.2635-ter c.c.	Pene accessorie	-- --	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea	150 330	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.2637 c.c.	Aggiotaggio	200 500	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	200 400	-- --	1 3	3	BASSO
Art.54, D.Lgs. n.19/2023	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (<i>operazioni transfrontaliere</i>)	150 300	-- --	N.A.	N.A.	N.A.

art.9, c.2, D.Lgs. n.231/2001 Sanzioni amministrative

capitolo II – RILEVAZIONE AREE A RISCHIO REATO

ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

(art.25-ter D.Lgs. n.231/2001)

ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
A) REDAZIONE BILANCIO, NOTA INTEGRATIVA, COMUNICAZIONI SOCIALI SOGGETTI: AU/C.D.A., CONSULENTE CONTABILE, DIREZIONE	Esposizione di fatti materiali non veritieri o omissione di informazioni obbligatorie sulla situazione economica di IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. per ottenere vantaggi (<i>bancari, accreditamento, gare</i>). Rischio tipico per le S.r.l. di piccole dimensioni con esternalizzazione contabilità.
B) RAPPORTI CON SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE	Fornire informazioni false o incomplete al revisore per indurlo ad attestazioni non veritiere. Accordo collusivo.
C) GESTIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SOCI E ORGANI	Impedire o ostacolare controllo legalmente attribuito a soci o Sindaco (<i>es. occultamento registri audit, fatture, contratti auditor</i>).
D) OPERAZIONI STRAORDINARIE, UTILI, RISERVE, CAPITALE	Restituzione indebita conferimenti, ripartizione utili fittizi, aumento fittizio capitale, operazioni in pregiudizio creditori (<i>riduzioni capitale, fusioni</i>). Rilevante in caso di crisi.
E) GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSI AMMINISTRATORI	Amministratore con interesse in società cliente/fornitore/consulente che non comunica conflitto e conclude operazione a danno IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. (<i>es. sconti, incarichi ad amici</i>). Critico per O.d.C. (<i>Organismo di Certificazione</i>) ISO 17021.
F) RAPPORTI CON AUTORITÀ DI VIGILANZA: ACCREDIA, MINISTERI, G.D.F., AG. ENTRATE. IN SEDE ISPETTIVA	Invio comunicazioni false/omesse ad Accredia per mantenimento accreditamento, occultamento non conformità, falsificazione registri audit, CV auditor, rapporti di audit. Ostacolo a ispezioni Accredia o G.d.F..
SEGNALAZIONE AUTORITÀ	Omessa comunicazione alle Autorità competenti delle evidenze relative a comportamenti non conformi alle normative vigenti (<i>es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza</i>) anche al fine di: • favorire un'azienda o un gruppo di aziende; • favorire la Società anche per evitare che questa venga coinvolta in un procedimento penale.

SEGNALAZIONE AUTORITÀ GIUDIZIARIA	Omessa comunicazione alle Autorità giudiziarie (<i>Procura della Repubblica; Corte dei Conti, etc.</i>) delle evidenze relative a comportamenti non conformi alle normative vigenti (es. <i>illeciti, mendacio,</i>) anche al fine di: • favorire un'azienda o un gruppo di aziende; • favorire la Società anche per evitare che questa venga coinvolta in un procedimento penale.
SEGNALAZIONE AUTORITÀ	Mancata / non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex D.Lgs. N.231/2007 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: • favorire un'azienda o un gruppo di aziende; • favorire la Società.
GESTIONE RAPPORTI CON LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE	Gestione impropria dei rapporti con le Autorità giudiziarie al fine di agevolare la Società nell'ambito del contenzioso / indagini in cui la stessa è parte (<i>corruzione attiva</i>).
GESTIONE RAPPORTI CON AUTORITÀ DI VIGILANZA [ES. AGCM (ANTITRUST) / A.N.AC. / GARANTE PRIVACY]	Gestione impropria dei rapporti con le Autorità di Vigilanza al fine di agevolare la Società nell'ambito delle ispezioni / rapporti con le Autorità stesse (<i>impedito controllo / corruzione attiva</i>).
TRASMISSIONE REPORTISTICA	Omessa / incompleta comunicazione di informazioni gestionali e non all'Amministratore Unico
ESERCIZIO DELEGHE	Non corretto / illecito esercizio delle deleghe conferite e/o dei compiti statutariamente attribuiti, anche in violazione di norme di legge.
GESTIONE ORGANI CONTROLLO	Omessa / incompleta comunicazione e/o sottoposizione di documenti/informazioni allo scopo di ostacolare l'esercizio degli Organi / funzioni di Controllo della Società.
SEGRETERIA SOCIETARIA – CUSTODIA LIBRI SOCIALI	Mancata o non corretta tenuta dei libri sociali e dei verbali ivi contenuti, al fine di impedire o ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei Soci o della Società di Revisione Legale o di altri terzi.
UFFICIO DI SEGRETERIA - ADEMPIMENTI	Mancata o non corretta gestione degli adempimenti pre/post riunione degli organi societari, ad es. al fine di impedire o ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci per avvantaggiare la Società.

UFFICIO DI SEGRETERIA - GESTIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO	Gestione del flusso informativo / documentale da e verso gli Organi sociali anche da parte degli organi / funzioni di controllo al fine di rappresentare una situazione societaria non veritiera.
GESTIONE ACQUISTI	Mancata, non corretta gestione dei contenuti della Gestione Acquisti: • al fine di omettere la diffusione di dati / informazioni in violazione degli obblighi in materia di trasparenza; • al fine di diffondere dati / informazioni non corrette o riservate; • diffondendo abusivamente opere dell'ingegno protette.
GESTIONE CONTENUTI SITO INTERNET / INTRANET	Mancata, non corretta gestione dei contenuti del sito internet della Società e/o della Intranet aziendale: • al fine di omettere la diffusione di dati / informazioni in violazione degli obblighi in materia di trasparenza; • al fine di diffondere dati / informazioni non corrette o riservate; • diffondendo abusivamente opere dell'ingegno protette.
COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA	Non corretta adozione di policy generali o gestione della comunicazione esterna/interna, anche tramite il sito istituzionale: • utilizzando contenuti di propaganda, istigazione e incitamento da cui possa derivare un concreto pericolo di diffusione di razzismo e xenofobia; • per fornire informazioni non corrette sulle attività svolte, al fine di ottenere un maggiore consenso o un vantaggio per la Società.
AREA: GESTIONE AMMINISTRAZIONE / CONTROLLO DI GESTIONE	
Tale area include tutte attività inerenti alla gestione amministrativa della Società ed il relativo controllo di gestione:	
MOVIMENTAZIONI BANCARIE:	Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate.
GESTIONE IMPOSTE E TASSE:	Gestione impropria (<i>mediante occultamento, distruzione, atti fraudolenti</i>) di scritture contabili o di altri documenti, al fine di non ottemperare

	correttamente agli obblighi in materia fiscale (es. <i>evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto</i>).
TENUTA SCRITTURE CONTABILI:	Non corretta / incompleta tenuta delle scritture contabili anche al fine di avvantaggiare la Società.
PREDISPOSIZIONE BILANCIO:	Non corretta / attendibile predisposizione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione anche al fine di avvantaggiare la Società.
RELAZIONE AL BILANCIO:	Non corretta redazione della relazione / attestazione al Bilancio anche al fine di avvantaggiare la Società.
PREDISPOSIZIONE BUDGET:	Errata / non completa sintesi dei fabbisogni indicati nel budget/esposizione dei fatti incidenti sul budget e relativo monitoraggio, anche al fine di ostacolare le attività di controllo degli organi societari.
GESTIONE REPORTING:	Mancato / non corretto reporting semestrale.
AREA: COMPLIANCE E INTERNAL AUDIT	
Tale area include: (i) tutte attività in materia di compliance (<i>D.Lgs. n.231/2001 – anticorruzione – trasparenza – antiriciclaggio</i>) effettuate dalla Società; (ii) in materia di internal audit:	
GESTIONE SISTEMA ANTICORRUZIONE:	Mancato / non corretto adempimento - degli obblighi previsti dalla normativa in materia di anticorruzione (es. <i>LEGGE N.190/2012 - Linee Guida disposizioni A.N.AC. e normative correlate</i>).
GESTIONE SISTEMA ANTICORRUZIONE – TRASPARENZA:	Mancato / non corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza (es. <i>D.Lgs. n.33/2013 - Linee Guida disposizioni A.N.AC.</i>).
REPORTING:	Mancato/non corretto reporting/dovere di collaborazione in base a quanto indicato nel M.O.G.C.: • da parte della Società vs l'O.d.V. o le Autorità competenti; • da parte dell'O.d.V. vs il Vertice o le Autorità competenti
GESTIONE SISTEMA ANTIRICICLAGGIO:	Mancato / non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia Antiriciclaggio ex D.Lgs. n.231/2007.
ESECUZIONE PIANO INTEGRATO DEI CONTROLLI:	Mancata/non corretta esecuzione del Piano Integrato dei Controlli anche al fine di avvantaggiare / svantaggiare le potenziali strutture

	destinatario degli audit
AREA: SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	
Tale area include tutte le attività effettuate dalla Società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, settore considerato particolarmente a rischio - avendo a riguardo il reato di corruzione tra privati - nell'ambito della più ampia area che riguarda i rapporti con i fornitori da cui la Società acquisisce lavori / servizi / forniture: nell'Area sicurezza e luoghi di lavoro è infatti astrattamente configurabile, senza dubbio alcuno, il vantaggio o l'interesse della Società e, pertanto, è rappresentativa dei rischi configurabili e dei connessi reati presupposto (<i>cfr. colonna a destra</i>), rinvenibili anche con riguardo ad altra tipologia di acquisto.	
GESTIONE SISTEMA SICUREZZA LAVORO – DELEGHE / NOMINE:	Mancata / non corretta definizione del sistema di procure / deleghe / nomine in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: • R.S.P.P. – R.L.S.; • Addetti alla gestione delle emergenze (<i>emergenze - incendio - primo soccorso</i>); • Medico competente.
GESTIONE SISTEMA SICUREZZA LAVORO – GESTIONE CONTRATTI:	Mancata / non corretta gestione dei contratti con i fornitori e con le Autorità competenti, al fine di ottenere un vantaggio per la Società (<i>es. per ottenere una certificazione antincendio</i>).
REPORTING:	Mancato / non adeguato / non tempestivo reporting al Vertice aziendale o alle Autorità competenti, anche al fine di avvantaggiare la Società.

capitolo III – PROTOCOLLI DI GESTIONE

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

(art.25-ter D.LGS. N.231/2001)

TUTTI I DESTINATARI DEL PRESENTE MODELLO DEVONO:

- rispettare le disposizioni del D.LGS. N.231/2001;
- osservare il CODICE ETICO aziendale;
- garantire correttezza, trasparenza e tracciabilità delle operazioni societarie;
- assicurare completezza e veridicità della documentazione contabile;
- collaborare con l'Organismo di Vigilanza e con gli organi di controllo;
- evitare situazioni di conflitto di interesse;
- astenersi dal porre in essere comportamenti idonei ad integrare le fattispecie di reato previste dall'art.25-ter del D.LGS. N.231/2001.

PROTOCOLLI PREVENTIVI

1. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ E DEL BILANCIO

La Società:

- garantisce la separazione delle funzioni;
- assicura la tracciabilità delle registrazioni contabili;
- prevede controlli gerarchici e autorizzativi;
- conserva la documentazione giustificativa;
- effettua verifiche periodiche sulla correttezza delle scritture;
- assicura la riconciliazione bancaria periodica.

2. GESTIONE DEI RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO

La Società:

- garantisce accesso completo alla documentazione;
- assicura tempestività nelle comunicazioni;
- registra le richieste degli organi di controllo;
- conserva verbali e documentazione societaria.

3. GESTIONE DELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE

La Società:



- formalizza convocazioni e ordini del giorno;
- verbalizza integralmente le riunioni;
- conserva i verbali assembleari;
- garantisce trasparenza nelle deliberazioni.

4. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Società:

- richiede dichiarazioni preventive ai soggetti apicali;
- registra eventuali conflitti;
- prevede obblighi di astensione;
- monitora operazioni con parti correlate.

5. GESTIONE DEI RAPPORTI CON FORNITORI E PARTNER

La Società:

- applica procedure di qualifica dei fornitori;
- verifica requisiti reputazionali;
- prevede clausole 231 nei contratti;
- monitora pagamenti e prestazioni.

6. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società:

- utilizza strumenti di pagamento tracciabili;
- vieta utilizzo improprio di contanti;
- definisce limiti autorizzativi;
- verifica congruità dei pagamenti.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza:

- anomalie contabili;
- rilievi del revisore o del consulente fiscale;
- contestazioni da parte delle Autorità;
- procedimenti giudiziari o ispettivi;
- segnalazioni whistleblowing;
- operazioni straordinarie;

- variazioni assetti societari;
- situazioni di conflitto di interesse;
- violazioni del CODICE ETICO o del MODELLO 231.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'O.D.V.

L'Organismo di Vigilanza:

- verifica l'efficacia del MODELLO 231;
- controlla il rispetto dei protocolli;
- effettua audit periodici;
- propone aggiornamenti del MODELLO 231;
- riceve e gestisce le segnalazioni;
- relaziona agli organi societari.

All'Organismo di Vigilanza, oltre ai compiti descritti nelle sezioni sopra esaminate, competono le seguenti attività per l'osservanza e l'efficacia del MODELLO ORGANIZZATIVO in materia di Reati Societari, all'interno delle specifiche seguenti aree:

1. BILANCIO E ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI:

- ❖ Deve monitorare che sia avvenuto il controllo da parte dei sindaci delle procedure e delle regole operative predisposte, per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- ❖ Deve esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute, investendo i sindaci o in caso di loro indisponibilità, i competenti organi di revisione contabile, previa espressa autorizzazione dell'Amministratore Unico.

2. TUTELA CAPITALE SOCIALE, REGOLARE FUNZIONAMENTO SOCIETÀ E ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA:

- Deve verificare periodicamente che i sindaci o gli organi di vertice abbiano accertato il rispetto delle procedure interne;
- Deve monitorare l'efficacia delle procedure finalizzate a prevenire la commissione dei reati in esame, attraverso i rilievi operati, nel corso dell'attività di controllo, dai sindaci o dagli organi di vertice, procedendo all'immediato avanzamento delle proposte di adeguamento del MODELLO da sottoporre ai predetti organi di secondo livello;
- Deve verificare periodicamente che gli organi a ciò deputati, abbiano effettuato le comunicazioni previste dalla legge, nei confronti delle Autorità di vigilanza e raccogliere, in copia, la documentazione relativa all'esito e all'andamento di eventuali ispezioni;

- Deve procedere all'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da altri organi di controllo o dai dipendenti e procedere agli opportuni accertamenti investendo di ciò i sindaci, gli organi di vertice ed eventuali organi di revisione contabile, come precedentemente indicato.

Nell'adempimento di tali funzioni, l'O.d.V. ha il dovere di evitare in modo assoluto, quale organo di terzo livello, di sovrapporre la propria attività a quella della Società di Revisione Legale, procedendo, solo in caso di accertata inadeguatezza o insufficienza dell'opera da questi prestata, a richiedere l'intervento di quotate società di revisione, previa specifica autorizzazione rilasciata dell'Amministratore Unico.

SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

La violazione delle disposizioni contenute nella presente SCHEDA costituisce illecito disciplinare ed è soggetta alle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n.231/2001.

CONSERVAZIONE DOCUMENTALE

Tutta la documentazione rilevante ai fini della presente SCHEDA deve essere:

- archiviata in formato cartaceo e/o digitale;
- conservata secondo criteri di integrità e reperibilità;
- resa disponibile all'Organismo di Vigilanza e agli organi di controllo.

DIVIETI

È fatto espresso divieto di:

- rappresentare fatti materiali non rispondenti al vero nelle comunicazioni sociali;
- omettere informazioni rilevanti imposte dalla legge;
- impedire o ostacolare controlli e verifiche;
- restituire conferimenti ai soci al di fuori dei casi consentiti;
- distribuire utili non realmente conseguiti;
- effettuare operazioni in danno dei creditori;
- promettere o corrispondere denaro o utilità a soggetti privati per ottenere vantaggi indebiti;
- alterare documentazione societaria;
- utilizzare fondi aziendali per finalità non documentate;
- occultare dati o informazioni richieste dalle Autorità.

CLAUSOLE DECRETO N.231/2001 DA INSERIRE NEI CONTRATTI

Nel rispetto della normativa vigente è importante che qualsiasi accordo contrattuale debba prevedere le seguenti clausole, opportunamente selezionate ed adattate alla realtà aziendale, nell'ordine indicato e nella posizione che il consulente legale aziendale riterrà più opportuna.

- UNA CLAUSOLA DI IMPEGNO DELLA CONTROPARTE AL RISPETTO DEL MODELLO 231 E DEL CODICE ETICO DELL'ENTE E DEGLI ULTERIORI PROTOCOLLI CHE SARANNO FORNITI:

Esempio di clausola:

"Obbligo di rispettare il MODELLO ORGANIZZATIVO ex D.Lgs. n.231/2001 ed il CODICE ETICO e Manleva.

[Controparte] è a conoscenza che la nostra organizzazione ha adottato ed attua un MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. n.231/2001, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. [Controparte] aderisce ai principi al succitato MODELLO 231 nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. n.231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto MODELLO 231. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

[Controparte] manleva fin d'ora la nostra organizzazione per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte di [Controparte] o di suoi eventuali collaboratori."

- UNA CLAUSOLA RISOLUTIVA DEL CONTRATTO PER COLPA DELLA CONTROPARTE IN FAVORE DELL'ENTE PER I CASI IN CUI LA CONTROPARTE VIOLI I PRINCIPI E PRECETTI DEI DOCUMENTI RICHIAMATI DAL CONTRATTO, CON SPECIFICA PREVISIONE DI RISARCIMENTO DI EVENTUALI DANNI;

Esempio di clausola:

"Clausola Risolutiva.

Qualora [Controparte], o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D.Lgs. n.231/2001 da parte di [Controparte] o di suoi eventuali collaboratori, la nostra organizzazione potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La nostra organizzazione potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti."

- UNA CLAUSOLA IN FUNZIONE DELLA QUALE L'ORGANISMO DI VIGILANZA., ANCHE PER MEZZO DELLE FUNZIONI AZIENDALI O DI TERZI INCARICATI, POSSA EFFETTUARE CONTROLLI E VERIFICHE;

Esempio di clausola:

"Controlli ex D.Lgs. n.231/2001.

[Controparte] si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.Lgs. n.231/2001 della nostra organizzazione, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.

[Controparte] è informata e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali della nostra organizzazione o di terzi specialisti incaricati."

- UNA CLAUSOLA DI IMPEGNO DELLA CONTROPARTE A SEGNALARE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA VIOLAZIONI DEI PRINCIPI CONTENUTI NEI DOCUMENTI SOPRACCITATI;

Esempio di clausola:

"Segnalazioni ex D.Lgs. n.231/2001.

[Controparte] si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza della nostra Società casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopracitati, secondo le modalità indicate nel CODICE ETICO e nei Protocolli allegati al contratto."

Con riferimento ai contratti già conclusi sarà responsabilità dell'organizzazione provvedere, laddove possibile, alla stipula di addendum, side letter o di altra tipologia di documento, con i contenuti sopra citati.



SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A SOCIO UNICO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Rev. 2026

art. 6, co.2, lett. a) e b), e co.3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

ART.25-QUINQUIES D.LGS. N.231/2001
I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE



capitolo I–NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art.25-quinquies D.Lgs. n.231/2001)

Art. 25-quinquies D.Lgs. n. 231/2001 *Delitti contro la personalità individuale*

c.1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

c.2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

c.3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

RISK ASSESSMENT (art.25-quinquies D.Lgs. n.231/2001)

ARTICOLO 25-QUINQUIES D.LGS. n.231/2001 **"Delitti contro la personalità individuale"**

[Articolo aggiunto dalla Legge n.228/2003, dalla Legge n.38/2006, modificato dalla Legge n.199/2016, dalla Legge n.236/2016, dalla Legge n.110/2017 e dalla Legge n.238/2021 e dal D.Lgs. n.115/2026]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.600-bis c.p.	Prostituzione minorile	300 800 200 700	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.600-ter c.p.	Pornografia minorile	300 800 200 700	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.600-quater c.p.	Detenzione o accesso a materiale pornografico	200 700	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.600-quater.1 c.p.	Pornografia virtuale	300 800	> 12	N.A.	N.A.	N.A.

Art.600- quinqües c.p.	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	300 800	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.601 c.p.	Tratta di persone	400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.601.1 c.p.	Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù di tratta	100 600	> 6	N.A.	N.A.	N.A.
Art.601-bis c.p.	Traffico di organi prelevati da persona vivente	-- --	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi	400 1000	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.603-bis c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	400 1000	> 12	1 3	3	BASSO
Art.609- undecies c.p.	Adescamento di minorenni	200 700	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.613-bis c.p.	Tortura	-- --	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.613-ter c.p.	Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura	-- --	-- --	N.A.	N.A.	N.A.

[art.9, c. 2, D.Lgs. n.231/2001](#) Sanzioni amministrative

[art.16, c. 3, D.Lgs. n.231/2001](#) Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

capitolo II – RILEVAZIONE AREE A RISCHIO REATO

ATTIVITÀ A RISCHIO REATO (art.25-quinquies D.LGS. N.231/2001)

ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Con riferimento specifico al reato di "INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO", ai fini della presente SCHEDA, i Processi Sensibili sono i seguenti:	
SELEZIONE ED ASSUNZIONE DI RISORSE UMANE	
LA GESTIONE DEL PERSONALE CON RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI FASI: - LA GESTIONE DELLE ASSUNZIONI; - LA DEFINIZIONE DELLE MANSIONI LAVORATIVE; - IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI; - LA GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI DI CARRIERA.	Reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Utilizzo, assunzione e/o impiego di manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Sfruttamento della sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: a. reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. b. reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; c. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; d. sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Nota: Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: ➤ il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; ➤ il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; ➤ l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

capitolo III – PROTOCOLLI DI GESTIONE

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(art.25-quinquies D.Lgs. n.231/2001)

DIVIETI

La presente SCHEDA della PARTE SPECIALE prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente MODELLO – di porre in essere comportamenti:

- » tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata nella presente SCHEDA;
- » che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- » non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente MODELLO 231 e nel CODICE ETICO.

OBBLIGHI

Inoltre, la presente SCHEDA della PARTE SPECIALE prevede – a carico dei Destinatari del presente MODELLO - di osservare i seguenti obblighi:

- » tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione e gestione del personale dipendente e all'utilizzo del personale somministrato;
- » rispettare le prescrizioni anche procedurali previste:
 - dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, o comunque dai contratti collettivi, di qualunque livello, legittimamente applicabili;
 - dalla normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- » non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività in contrasto con:
 - le previsioni dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
 - la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 - considerare, in ogni caso, prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica.

Inoltre, i Destinatari devono osservare i seguenti **OBBLIGHI**:



- » la fase di selezione di Fornitori e Appaltatori si ispira a criteri di trasparenza, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti contrattuali che possano anche solo generare il sospetto della commissione del reato di cui alla presente SCHEDA della PARTE SPECIALE;
- » nella scelta di Fornitori e Appaltatori che confluiscono nell'anagrafica dei fornitori viene assicurato l'orientamento verso controparti che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- » vengono tenuti in debita considerazione elementi di qualificazione etica e viene richiesta idonea documentazione a supporto degli stessi;
- » non vengono selezionati – quali controparti contrattuali della Società – i soggetti terzi che rifiutino di fornire o comunque non forniscano la documentazione suddetta;
- » viene effettuato il monitoraggio periodico dei Fornitori e Appaltatori selezionati attraverso un processo di riqualifica.

PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

(art.25-quinquies D.Lgs. n.231/2001)

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascun Processo Sensibile o per categorie omogenee di processi.

➤ *SELEZIONE E ASSUNZIONE DELLE RISORSE UMANE*

Le attività rientranti nel processo sopra delineato devono essere realizzate in base ai seguenti principi:

- » attraverso accordi di secondo livello vengono definiti il piano ferie, le indennità e le maggiorazioni concesse ai dipendenti;
- » quando esigenze di produzione lo richiedono, si definiscono specifici accordi per la programmazione degli straordinari tenuti conti degli accordi presi con i sindacati;
- » la liquidazione degli straordinari avviene solo se autorizzata;
- » sono svolti controlli periodici e documentati sulla regolarità delle risorse umane aventi ad oggetto i contratti di assunzione, l'autorizzazione degli straordinari, il rimborso delle spese, le competenze di fine rapporto.

➤ *GESTIONE DEI RISCHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO*

Si vedano le prescrizioni contenute nella PARTE SPECIALE – SCHEDA "REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO".



SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A SOCIO UNICO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Rev. 2026

art. 6, co.2, lett. a) e b), e co.3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

ART.25-SEPTIES D.LGS. N.231/2001
I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



capitolo I–NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (artt.25-septies D.Lgs. n.231/2001)

Art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001 *Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

c.1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

c.2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

c.3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

RISK ASSESSMENT (art.25-septies D.Lgs. n.231/2001)

ARTICOLO 25-SEPTIES D.LGS. N.231/2001 "Reati contro la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" ossia "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" [Articolo aggiunto dalla Legge n. 123/2007 e modificato dal D.Lgs. n.81/2008, dalla Legge n.215/2021, dalla Legge n.51/2022 e dalla Legge n.34/2026]						
RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.589 c.p.	Omicidio colposo	1000 250 500	3 12	1 3	3	BASSO
Art.590 c.p.	Lesioni personali colpose	< 250	< 6	1 3	3	BASSO
Art.55 D.Lgs. n.81/2008	Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente					

Art.9, c.2, D.Lgs. n.231/2001 Sanzioni amministrative

capitolo II – RILEVAZIONE AREE A RISCHIO REATO

ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

(art.25-septies D.LGS. N.231/2001)

Le funzioni principali relative alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro vengono gestite direttamente dal R.S.P.P..

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'art.25-septies del D.LGS. N.231/2001 sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi (D.V.R.), predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche delle attività produttive delle Società.

Il programma di miglioramento è esposto nel Documento di Valutazione dei Rischi in vigore alla data di emissione della presente SCHEDA della PARTE SPECIALE, che permette di tenere traccia dell'attività di prevenzione e controllo nel campo della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, nonché di valutare il livello di rischio residuo presente all'interno dell'azienda.

Come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.LGS. N.231/2001, "non è possibile individuare e limitare aprioristicamente alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali. Il MODELLO, pertanto, prevede un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "D.V.R."), fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza."

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La Società effettua periodicamente l'attività di valutazione dei rischi mediante:

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- procedure operative di sicurezza;
- verbali di sopralluogo e controllo;
- audit interni;
- verifiche periodiche delle attrezzature;
- monitoraggio near miss e infortuni.

La valutazione dei rischi viene aggiornata:

- in occasione di modifiche organizzative o produttive;
- in caso di introduzione di nuove attrezzature o lavorazioni;
- a seguito di infortuni, incidenti o segnalazioni;
- a seguito di aggiornamenti normativi.

ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
GESTIONE SISTEMA SICUREZZA SUL LAVORO	• Mancata / non corretta definizione del

<i>Deleghe / Nomine</i>	sistema di procure / deleghe / nomine in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: RSPP – ASPP – RLS - Addetti alla gestione delle emergenze (<i>emergenze - incendio - primo soccorso</i>) - Medico competente – Preposti. • attribuzione non chiara di ruoli e responsabilità; • carenza di poteri e risorse.
GESTIONE SISTEMA SICUREZZA SUL LAVORO <i>Documentazione</i>	• Mancata / non completa adozione della documentazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro prevista dalla normativa e nel SSL – es. non esaustivo: • documento di valutazione dei rischi (DVR) • istruzioni gestione delle emergenze • istruzioni primo soccorso • istruzioni evacuazione • istruzioni sorveglianza sanitaria segnaletica di sicurezza
GESTIONE SISTEMA SICUREZZA SUL LAVORO <i>Gestione contratti</i>	Mancata / non corretta gestione dei contratti con i fornitori e con le Autorità competenti, al fine di ottenere un vantaggio per la Società (<i>es. per ottenere una certificazione antincendio</i>)
GESTIONE SISTEMA SICUREZZA SUL LAVORO <i>Controlli</i>	Mancata / non completa verifica periodica sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro previste dalla normativa e nel SSL, ivi incluse le visite periodiche in materia sanitaria
GESTIONE SISTEMA SICUREZZA SUL LAVORO <i>D.P.I. e attrezzature</i>	• Mancata consegna D.P.I.; • D.P.I. non conformi; • attrezzature non revisionate; • utilizzo improprio delle strumentazioni.
GESTIONE SISTEMA SICUREZZA SUL LAVORO <i>Reporting</i>	Mancato / non adeguato / non tempestivo reporting al Vertice aziendale o alle Autorità competenti, anche al fine di avvantaggiare la Società
GESTIONE SISTEMA SICUREZZA SUL LAVORO <i>Formazione ed addestramento</i>	• Mancata / non corretta erogazione della formazione generica e specifica. • formazione non aggiornata; • assenza di addestramento pratico.

GESTIONE SISTEMA SICUREZZA SUL LAVORO <i>Gestione emergenze</i>	• Mancata / non corretta gestione delle situazioni di emergenza (es. <i>Primo soccorso - incendio - ecc</i>). • insufficiente pianificazione; • mancata designazione addetti; • assenza prove evacuazione.
GESTIONE SISTEMA SICUREZZA SUL LAVORO <i>Sorveglianza sanitaria</i>	• Omesse visite mediche; • mancato rispetto prescrizioni del Medico Competente; • mancata idoneità alla mansione.
GESTIONE AUDIT PRESSO TERZI	Inffortunio dell'auditor IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. presso stabilimento cliente per mancata informazione sui rischi specifici, mancata consegna DUVRI, mancato uso DPI. Se l'inffortunio è grave e deriva da violazione norme di cui al D.LGS. N.81/2008 da parte di IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. (es. mancata formazione sui rischi specifici), si configura il reato presupposto.
GESTIONE APPALTI IN SEDE	Inffortunio di un manutentore esterno presso sede IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. per mancata verifica idoneità tecnico-professionale e mancata elaborazione DUVRI.
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO	Omessa redazione/aggiornamento DVR, omessa nomina RSPP, Medico Competente, addetti emergenze, omessa formazione obbligatoria (Accordo Stato-Regioni). È la violazione base che trasforma un inffortunio colposo in reato 231.
SICUREZZA TRASFERTE	Incidente stradale in itinere durante missione di audit dovuto a stress lavoro-correlato, mancata valutazione rischio guida, mancata manutenzione mezzo aziendale.
RISCHIO VDT E ERGONOMICO	Lesioni / malattie professionali per mancata valutazione rischio VDT (Videoterminali), posture, illuminazione.

Essendo un Organismo di Certificazione, le attività rilevanti non sono di produzione ma di erogazione servizi in sede, presso sedi secondarie e presso terzi:

A) ATTIVITÀ IN SEDE (*SAN DANIELE DEL FRIULI E SEDI OPERATIVE*):

1	Gestione attività d'ufficio e uso videoterminali (VDT)
---	--

2	Gestione e manutenzione di locali, impianti elettrici, condizionamento, attrezzature d'ufficio
3	Gestione emergenze, evacuazione, antincendio e primo soccorso
4	Affidamento lavori a ditte terze / appaltatori / manutentori (<i>ex art. 26 D.Lgs. N.81/2008</i>)
B) ATTIVITÀ FUORI SEDE - CORE BUSINESS IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L.:	
5	Attività di audit, ispezione e verifica ispettiva presso le sedi dei Clienti (rischio interferenziale)
6	Trasferte, viaggi e spostamenti con mezzi propri/aziendali degli Auditor, Ispettori e Commerciali
7	Attività di campionamento / sopralluogo in ambienti produttivi, cantieri, aziende agroalimentari

capitolo III – PROTOCOLLI DI GESTIONE

PROTOCOLLI PROCEDURALI SPECIFICI

(art.25-septies D.Lgs. n.231/2001)

La SOCIETÀ esercita un impegno costante per la tutela ed il rispetto della norma in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81/2008) attraverso un Sistema di Gestione e Controllo fondato sui seguenti principi:

- separazione dei compiti e delle responsabilità;
- tracciabilità delle attività;
- formalizzazione delle procedure;
- controllo gerarchico;
- monitoraggio continuo;
- gestione documentale;
- obbligo di segnalazione anomalie;
- formazione continua;
- verifica dell'efficacia delle misure preventive.

1. PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE SICUREZZA

Formazione generale e specifica (*rischio basso per uffici*), aggiornamento triennale, formazione preposti e dirigenti, formazione specifica per auditor su rischi in trasferta e accesso in sicurezza presso terzi. Registro formazione conservato.

La Società:

- pianifica la formazione obbligatoria;
- registra presenze e attestati;
- aggiorna periodicamente il personale;
- effettua addestramento pratico;
- verifica l'efficacia formativa;

essa inoltre garantisce:

- diffusione del MODELLO 231;
- informazione ai lavoratori;
- formazione specifica sui rischi;
- aggiornamenti periodici;
- sensibilizzazione continua sulla cultura della sicurezza.

Il Datore di Lavoro deve:

- provvedere ad organizzare la formazione per la sicurezza secondo gli Accordi

della Conferenza Stato – Regioni;

- incaricare, per l'attuazione della formazione, soggetti qualificati in possesso di adeguata competenza, conoscenza di norme e giurisprudenza in materia, preparazione ed esperienza tecnica e specifica per il settore di attività. Potranno essere utilizzate risorse interne che abbiano la necessaria competenza, oppure risorse esterne con competenze professionali adeguate;
- provvedere affinché la formazione sia rispondente alle esigenze mirate per le mansioni a cui ciascuno è adibito ed abbia i contenuti previsti dalla normativa vigente in materia (*art.37 D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e norme integrative*).

In merito all'organizzazione della formazione, il Datore di Lavoro deve consultare il R.L.S., ai sensi dell'art.50, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., e prendere altresì contatti con i Preposti e il R.S.P.P.

2. PROTOCOLLO PER LA GESTIONE AUDIT IN SICUREZZA (*FUORI SEDE*)

- Richiesta preventiva al Cliente del DUVRI / informativa sui rischi specifici del sito da auditare.
- Check-list di ingresso in stabilimento cliente (*obbligo DPI, divieti, percorsi*).
- Dotazione DPI agli auditor: scarpe antinfortunistiche, casco, gilet alta visibilità, occhiali ove richiesto.
- Istruzione Operativa IO-08 "COMPORTAMENTO AUDITOR PRESSO TERZI".
- Diritto di recesso dall'audit se condizioni di sicurezza inadeguate.

3. PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEGLI APPALTATORI (ART.26)

La Società verifica idoneità tecnico-professionale, scambio informativo sui rischi, DUVRI per lavori continuativi in sede, verbale di coordinamento.

4. PROTOCOLLO PER LA GESTIONE TRASFERTE

Regolamento uso automezzi aziendali/propri, controllo assicurazione KASKO e RCA, divieto uso cellulare alla guida, pianificazione trasferte per evitare affaticamento, valutazione rischio aggressioni.

5. PROTOCOLLO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA

La Società:

- nomina il Medico Competente;
- pianifica le visite mediche;
- monitora le idoneità;
- attua le prescrizioni sanitarie;
- tutela la riservatezza dei dati sanitari;

- protocollo sanitario per VDT > 20h settimanali.

6. PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

La Società:

- nomina gli addetti emergenze;
- garantisce formazione specifica;
- effettua prove di evacuazione;
- mantiene efficienti presidi antincendio;
- definisce procedure di primo soccorso.

7. PROTOCOLLO PER LA VIGILANZA ED I CONTROLLI

La Società:

- effettua audit periodici;
- monitora il prospetto near miss ed il prospetto infortuni;
- gestisce azioni correttive;
- applica il sistema disciplinare;
- trasmette flussi informativi all'O.d.V.

L'obiettivo non è solo ispettivo, ma serve a generare un "ciclo di apprendimento" che riduca il rischio residuo.

Obbligo per preposti e lavoratori di segnalare tempestivamente ogni incidente o mancato infortunio per analisi e reportistica.

1. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1.1 Chi deve segnalare: Ogni Dipendente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente:

- ogni Infortunio / incidente: evento che ha causato un danno fisico;
- mancato infortunio (*near miss*): qualsiasi evento che avrebbe potuto portare a un infortunio ma non lo ha fatto.

1.2 Destinatari: La notizia deve essere data tempestivamente al Datore di Lavoro, al R.S.P.P. o al R.L.S..

2. LA FASE DI ACCERTAMENTO E IL REPORT

2.1 Il Datore di Lavoro incarica il R.S.P.P. di accertare la dinamica.

2.2 Deve essere redatto un report scritto che indichi:

- modalità esatte dell'accadimento;
- soggetti coinvolti;
- valutazioni tecniche sulle cause (*es. errore umano, guasto tecnico, carenza procedurale*).

3. REVISIONE E MIGLIORAMENTO (*Compliance 231*)

Il report non rimane un atto formale, ma obbliga la Società a valutare:

- La modifica/integrazione della procedura di lavoro.

- L'acquisto di nuove attrezzature o opere provvisoriale.
- L'aggiornamento immediato del D.V.R..

4. FLUSSO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.)

Per garantire l'esimente della responsabilità amministrativa, i report (*prospetto infortuni e near miss*) devono essere trasmessi periodicamente all'O.d.V. Questo permette all'Organismo di verificare se il Modello è effettivamente attuato o se necessita di correzioni.

8. PROTOCOLLO PER IL RISPETTO DEI REQUISITI LEGALI

La Società deve:

- stabilire, attuare e mantenere, anche tramite il presente protocollo, un metodo per identificare e avere accesso alle prescrizioni legali applicabili ed alle altre prescrizioni che l'Amministrazione sottoscrive e che riguardano la Sicurezza e la Salute nei Luoghi di Lavoro;
- assicurare che le prescrizioni legali applicabili e le altre prescrizioni sottoscritte siano state recepite e tenute in considerazione;
- tenere aggiornate queste informazioni, anche attraverso l'utilizzo di banche dati on-line;
- deve comunicare, attraverso il R.S.P.P., alle persone che lavorano sotto il controllo dell'organizzazione stessa ed alle pertinenti parti interessate, le informazioni pertinenti alle prescrizioni legali e dalle altre prescrizioni sottoscritte, inerenti alla Sicurezza e la Salute nei Luoghi di Lavoro (SSL). Dovrà essere registrata l'evidenza dell'avvenuta informazione.

Tutta la documentazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere archiviata e conservata secondo modalità idonee a garantirne:

- integrità;
- tracciabilità;
- reperibilità;
- aggiornamento;
- riservatezza.

9. PROTOCOLLO PER LE RIUNIONI PERIODICHE (ART.35 D.LGS. N.81/2008)

L'articolo 35 del D.LGS. N.81/2008 (*Testo Unico Sicurezza*) disciplina la riunione periodica di sicurezza, obbligatoria almeno una volta all'anno nelle aziende con più di 15 lavoratori, per valutare il D.V.R., infortuni, malattie professionali e formazione, con obbligo di verbalizzare l'incontro.

Nelle aziende con 15 o meno lavoratori, la riunione non è obbligatoria per legge, ma è considerata buona prassi per la gestione della sicurezza.

PARTECIPANTI: Datore di lavoro (o suo rappresentante), RSPP, Medico competente, RLS.

ARGOMENTI TRATTATI: Analisi del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), andamento

infortuni/malattie professionali, sorveglianza sanitaria, criteri DPI, programmi di formazione.

RIUNIONI AGGIUNTIVE: Obbligatorie in caso di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio o nuove tecnologie.

VERBALE: A conclusione viene redatto un verbale, messo a disposizione per la consultazione.

10. PRESIDI DI CONTROLLO (ORGANISMO DI VIGILANZA)

Devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza:

- verbali ASL e organi ispettivi;
- segnalazioni di infortuni e near miss;
- report audit sicurezza;
- contestazioni disciplinari;
- sospensioni attività;
- mancati utilizzi DPI;
- violazioni gravi delle procedure;
- aggiornamento DVR;
- verbali riunioni periodiche sicurezza.

L'O.d.V. valuta il corretto funzionamento del sistema antinfortunistico adottato dalla Società, verificando il rispetto dei requisiti legali, senza tuttavia la necessità di entrare in valutazioni di natura tecnica.

L'Organismo, sulla scorta della documentazione aziendale predisposta, dovrà quindi occuparsi di verificare il rispetto di quanto previsto all'interno del MODELLO 231 della Società e valutato dall'O.d.V. stesso.

La verifica che l'O.d.V. si trova ad espletare NON coincide con le attività di cui all'art.30, c.1, lett.f) del D.LGS. n.81/2008, relative alla "vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori" che sono invece di competenza dei soggetti che ricoprono specifiche posizioni di garanzia all'interno dell'ente, quali il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti [sul punto, vedasi Tribunale di Milano, 24 ottobre 2004 (Siemens AG), Tribunale di Bari, Ufficio Gip del 18 aprile 2005, in www.rivista231.it].

Più a fondo Cass. VI Sezione penale n.1310/2021: *"L'O.d.V. non può trasformarsi in una specie di supervisore dell'attività degli Organi direttivi e d'indirizzo della società, inserendosi, di fatto, nella gestione di quest'ultima ma, in tal modo, esorbitando dal compito affidatogli dall'art.6, lett. b), D.LGS. n.231/2001, cit., che è solamente quello di individuare e segnalare le criticità del Modello e della sua attuazione, senza alcuna responsabilità di gestione. Peraltro, un potere così pervasivo risulterebbe attribuito a tale organo con esclusivo riferimento al profilo della responsabilità da reato, dando così luogo ad un groviglio di competenze e ad un'evidente disarmonia di sistema, dal momento che, in ordine agli effetti civili di quegli stessi atti, quell'organismo non*

avrebbe poteri interdittivi o d'interlocuzione. Invero, l'organismo di vigilanza non può avere connotazioni di tipo gestorio, che ne minerebbero inevitabilmente la stessa autonomia: ad esso spettano, piuttosto, compiti di controllo sistemico continuativo sulle regole cautelari predisposte e sul rispetto di esse nell'ambito del modello organizzativo di cui l'ente si è dotato”.



SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A SOCIO UNICO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Rev. 2026

art. 6, co.2, lett. a) e b), e co.3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

ART.25-OCTIES.2 D.LGS. N.231/2001
**I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE
DELL'UNIONE EUROPEA**



capitolo I–NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I REATI PER LA VIOLAZIONE MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (artt.25-octies.2 D.Lgs. n.231/2001)

Art. 25-octies.2 D.Lgs. n. 231/2001 *Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea*

c.1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:

a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;

b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.

c.2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.

c.3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

c.4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.

RISK ASSESSMENT (art.25-octies.2 D.Lgs. n.231/2001)

ARTICOLO 25-OCTIES.2 D.LGS. N.231/2001 "Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea" [Articolo aggiunto dal D.Lgs. n.211/2025]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO

Art.275-bis c.p.	Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea	-- --	24 - < 72	1 3	3	BASSO
Art.275-ter c.p.	Violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea	-- --	24 - < 72	1 3	3	BASSO
Art.275-quater c.p.	Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività	-- --	24 - < 72	1 3	3	BASSO
Art.275-quinquies c.p.	Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea	-- --	-- --	1 3	3	BASSO
Art.275-sexies c.p.	Circostanze aggravanti					
Art.275-septies c.p.	Circostanze attenuanti					
Art.275-octies c.p.	Confisca obbligatoria					
Art.275-novies c.p.	Pubblicazione della sentenza di condanna					
Art.275-decies c.p.	Giurisdizione					
Art.12, c.1, D.Lgs. n.286/1998	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	-- --	24 - < 72	N.A.	N.A.	N.A.
Art.12, c.1-bis, D.Lgs. n.286/1998		-- --	24 - < 72	N.A.	N.A.	N.A.

Art.9, c.2, D.Lgs. n.231/2001 Sanzioni amministrative

capitolo II – RILEVAZIONE AREE A RISCHIO REATO

ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

(art.25-octies D.Lgs. n.231/2001)

IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L., in quanto Organismo di Certificazione, presenta un rischio BASSO ma non nullo, concentrato nelle aree di controparte e flussi finanziari:

- **A1** - GESTIONE ANAGRAFICHE CLIENTI / FORNITORI / PARTNER: acquisizione di nuovi clienti per attività di audit, certificazione, formazione, anche esteri, compresi Paesi a rischio embargo.
- **A2** - GESTIONE FLUSSI FINANZIARI, PAGAMENTI E INCASSI: pagamenti a consulenti/auditor esteri, incassi da clienti con sede in paesi soggetti a misure restrittive.
- **A3** - GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI: acquisto di beni, software, servizi IT, laboratori in outsourcing potenzialmente riconducibili a soggetti listati.
- **A4** - GESTIONE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE ALL'ESTERO E TRASFERTE: missioni in Paesi sottoposti a sanzioni, collaborazione con enti locali.
- **A5** - GESTIONE RISORSE UMANE E ANAGRAFICA TITOLARI EFFETTIVI: assunzione di personale o collaboratori collegati a soggetti listati.
- **A6** - GESTIONE IT E BANCHE DATI: detenzione di dati su beni/fondi soggetti a congelamento.

ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
A1, A2, A3	Stipula di contratti di certificazione, erogazione di servizi o messa a disposizione di risorse economiche a favore di soggetti (<i>persone fisiche/giuridiche</i>) inseriti nelle liste restrittive UE (<i>es. Russia, Bielorussia, Iran</i>). Il rischio è l'elusione del divieto di fornire servizi di certificazione/audit a soggetti sanzionati.
A1, A6	Omessa comunicazione all'Autorità competente (<i>UIF/Banca d'Italia/Agenzia Dogane</i>) della presenza di fondi, beni o informazioni relative a soggetti listati di cui IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. venga a conoscenza durante attività di audit/certificazione.
A1, A4	Svolgimento di attività di certificazione in deroga (<i>autorizzata per motivi umanitari/di legge</i>) violando le condizioni imposte nell'autorizzazione dell'Autorità nazionale.
Tutte	Violazione per colpa grave dovuta a mancata verifica delle liste UE aggiornate (<i>mancato screening</i>), ad es. per mancato aggiornamento

	del gestionale o per errore umano nell'anagrafica cliente/fornitore. Questa è la casistica più probabile per IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L..
--	--

capitolo III – PROTOCOLLI DI GESTIONE

PROTOCOLLI PROCEDURALI SPECIFICI

1. PROCEDURA DUE DILIGENCE E SCREENING SANZIONI UE (PROCEDURA CHIAVE)

Verifica preventiva e periodica (*almeno semestrale*) di TUTTE le controparti (*clienti, fornitori, consulenti, auditor esterni, partner, titolari effettivi >25%*) tramite database screening (*es. InfoCamere, World-Check, liste consolidate UE - EU Sanctions Map*). Blocco automatico dell'anagrafica se hit positivo. Conservazione dell'evidenza dello screening. Aggiornamento giornaliero automatico delle liste tramite tool dedicato o check manuale sul portale <https://sanctionsmap.eu>.

2. PROCEDURA GESTIONE ANAGRAFICHE E KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)

Obbligo di acquisizione di: visura camerale, documento identità, dichiarazione titolare effettivo, sede legale, per ogni nuovo cliente/fornitore estero o nazionale a rischio. Divieto di avvio attività fino a esito screening negativo. Clausola contrattuale 231 + risoluzione espressa in caso di inserimento in lista sanzioni.

3. PROCEDURA GESTIONE FLUSSI FINANZIARI

Controllo da parte dell'Amministrazione di IBAN, Paese di provenienza fondi, corrispondenza tra ordinante e cliente contrattuale. Divieto di pagamenti/incassi in contanti > soglia, verso Paesi embargo, verso soggetti con schermature. Doppia firma per pagamenti estero > 5.000€. Segnalazione immediata all'O.d.V. e all'Autorità in caso di sospetto congelamento.

4. PROCEDURA COMUNICAZIONE OBBLIGHI INFORMATIVI (*EX ART. 275-TER*)

Se durante audit/certificazione emerge possesso di beni/fondi di soggetto listato, obbligo immediato di informare Direzione e O.d.V., congelamento dell'attività e comunicazione entro 30 gg. all'Autorità competente (*Comitato Sicurezza Finanziaria*) tramite modello dedicato. Registro delle comunicazioni.

5. PROCEDURA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Formazione annuale obbligatoria per Commerciale, Amministrazione, Direzione Tecnica, Ufficio Acquisti sul tema sanzioni UE. Informativa tempestiva ad ogni aggiornamento rilevante dei regolamenti UE.

6. PROCEDURA WHISTLEBLOWING E O.D.V.

Flusso informativo verso O.d.V. trimestrale: elenco nuovi clienti/fornitori extra-UE, eventuali hit di screening, paesi di destinazione servizi. Possibilità di segnalazione anonima violazione misure restrittive tramite canale whistleblowing.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'O.d.V. di IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L. verifica:

- A) Effettuazione screening sanzioni con evidenza;
- B) Aggiornamento procedure;
- C) Esistenza clausole 231 nei contratti;
- D) Formazione erogata;
- E) Nessun rapporto attivo con soggetti in Paesi/Counterparties a rischio elevato senza due diligence rafforzata.



SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A SOCIO UNICO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Rev. 2026

art. 6, co.2, lett. a) e b), e co.3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

ART.25-UNDECIES D.LGS. N.231/2001
I REATI IN MATERIA AMBIENTALE



capitolo I – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I REATI IN MATERIA AMBIENTALE (art.25-undecies D.Lgs. n.231/2001)

Art.25-undecies D.Lgs. n.231/2001 *Reati ambientali*

c.1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis e 452-bis.1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;

e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;

e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

c.1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

c.1-ter. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per la violazione degli articoli 4 e 5, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

c.1-quater. Per i delitti aggravati ai sensi degli articoli 452-bis, secondo, terzo e quarto comma, 452-bis.1, secondo, terzo e quarto comma, e 452-quater, terzo comma, del codice penale, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo. Il medesimo aumento si applica per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, del codice penale

c.2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N.116;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

c.2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.

c.3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

c.4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

c.5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

c.6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

c.7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

c.8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

RISK ASSESSMENT

(art.25-undecies D.Lgs. n.231/2001)

ARTICOLO 25-UNDECIES D.LGS. N.231/2001 "Reati ambientali"

[Articolo aggiunto dal D.Lgs. n.121/2011, modificato dalla Legge n.68/2015, dal D.Lgs. n.21/2018, dal D.M. n.59/2023, dalla Legge n.137/2023, dalla Legge n.143/2024, dalla Legge n.82/2025 e dal Leggen.147/2025 – Legge n.75/2026]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.452-bis c.p.	Inquinamento ambientale	400 600	art.9 definitiva	N.A.	N.A.	N.A.
Art.452-bis.1 c.p.	Commercio di prodotti inquinanti			N.A.	N.A.	N.A.
Art.452-ter c.p.	Morte o lesioni come conseguenza del delitto di			N.A.	N.A.	N.A.

	inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti					
Art.452-quater c.p.	Disastro ambientale	600 900	art.9 definitiva	N.A.	N.A.	N.A.
Art.452-quinquies c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente	200 500	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.452-sexies c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	500 900 600 1000	art.9 definitiva	N.A.	N.A.	N.A.
Art.452-septies c.p.	Impedimento del controllo	< 250		N.A.	N.A.	N.A.
Art.452-octies c.p.	Circostanze aggravanti	400 1000	art.9	N.A.	N.A.	N.A.
Art.452-terdecies c.p.	Omesso bonifica	400 800		N.A.	N.A.	N.A.
Art.452-quaterdecies c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	400 600 450 750 500 1000	art.9 definitiva	N.A.	N.A.	N.A.
Art.452-quinquiesdecies c.p.	Nozione di abusività					
Art.452-sexiesdecies c.p.	Circostanze aggravanti					
Art.727-bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	< 250	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.733-bis c.p.	Distruzione e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto ABROGATO Legge n.81/2026					
Art.137 D.Lgs. n.152/2006	Scarichi di acque reflue – Sanzioni penali	200 300 150 250	< 6 -- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.212 D.Lgs. n.152/2006	Albo Nazionale gestori ambientali					
Art.255 D.Lgs. n.152/2006	Abbandono di rifiuti	< 250 150 250 200 300	< 6	N.A.	N.A.	N.A.
Art.255-bis D.Lgs. n.152/2006	Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari	350 450		N.A.	N.A.	N.A.

Art.255-ter D.Lgs. n.152/2006		Abbandono di rifiuti pericolosi	400 550 400 650		N.A.	N.A.	N.A.
Art.256 D.Lgs. n.152/2006		Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata	300 450 400 600 450 750 500 1000 600 1200 150 250	< 6 definitiva	N.A.	N.A.	N.A.
Art.256-bis D.Lgs. n.152/2006		Combustione illecita di rifiuti	200 450 300 600 500 1000	definitiva	N.A.	N.A.	N.A.
Art.257 D.Lgs. n.152/2006		Bonifica dei siti	< 250 150 250	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.258 D.Lgs. n.152/2006		Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	150 250	-- --	1 2	2	BASSO
Art.259 D.Lgs. n.152/2006		Traffico illecito di rifiuti	300 450	definitiva	N.A.	N.A.	N.A.
Art.259-bis D.Lgs. n.152/2006		Aggravante dell’attività di impresa			N.A.	N.A.	N.A.
Art.259-ter D.Lgs. n.152/2006		Delitti colposi in materia di rifiuti			N.A.	N.A.	N.A.
Art.260 D.Lgs. n.152/2006		Tabella A di cui all’articolo 8, comma 1, D.Lgs. 01.03.2018, n.21					
		Disposizioni abrogate dall'art. 7		Corrispondenti disposizioni del codice penale			
		articolo 260 D.Lgs. 03.04.2006, n.152		articolo 452-quaterdecies c.p.			
	Art.452- quaterdecies c.p.	Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti	300 500 400 800	definitiva	N.A.	N.A.	N.A.
Art.260-bis D.Lgs. n.152/2006		Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	150 250 200 300	-- --	1 2	2	BASSO
Art.279 D.Lgs. n.152/2006		Sanzioni					
Art.3 L. n.549/1993		Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive	150 250	-- --	N.A.	N.A.	N.A.

Art.1 L. n.150/1992	Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica	< 250 150 250	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.2 L. n.150/1992				N.A.	N.A.	N.A.
Art.3-bis L. n.150/1992		< 250 150 250 200 300 300 500	-- --	N.A.	N.A.	N.A.
Art.8 D.Lgs. n.202/2007	Inquinamento doloso provocato da navi	150 250 200 300	definitiva	N.A.	N.A.	N.A.
Art.9 D.Lgs. n.202/2007	Inquinamento colposo provocato da navi	< 250 150 250	< 6	N.A.	N.A.	N.A.

[art.9, c.2, D.Lgs. n.231/2001](#) Sanzioni amministrative

[art.16, c.3, D.Lgs. n.231/2001](#) Sanzioni interdittive applicate in definitiva

capitolo II – RILEVAZIONE AREE A RISCHIO REATO

ATTIVITÀ A RISCHIO REATO (art.25-undecies D.Lgs. n.231/2001)

APPLICABILITÀ: IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L è società di servizi / Organismo di Certificazione, senza stabilimenti produttivi, senza scarichi industriali, senza gestione di rifiuti pericolosi in proprio. I reati di inquinamento, disastro ambientale, traffico di rifiuti, ecc. sono astrattamente non pertinenti al core business.

ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	DESCRIZIONE RISCHIO
1. GESTIONE RIFIUTI D'UFFICIO 2. GESTIONE FORMULARI, REGISTRI DI CARICO/SCARICO E MUD IN PROPRIO	Il reato si può realizzare mediante: compilazione incompleta o infedele del registro di carico/scarico, omessa o irregolare tenuta dell'eventuale formulario di trasporto rifiuti, comunicazione MUD con informazioni false. In IFCQ CERTIFICAZIONE S.R.L. il rischio è indiretto, tramite personale interno o consulente ambientale.
1. UTILIZZO PORTALE R.E.N.T.RI. PER TRACCIABILITÀ RIFIUTI 2. DELEGA A CONSULENTE PER INSERIMENTO DATI.	Falsificazione di certificato di analisi rifiuti, inserimento di informazioni false nel sistema R.E.N.T.Ri., trasporto con scheda falsamente attestante i rifiuti. Rischio di condotta da parte dell'addetto interno o del consulente delegato.

capitolo III – PROTOCOLLI DI GESTIONE

GESTIONE DOCUMENTALE AMBIENTALE

La Società adotta sistemi di controllo documentale riguardanti:

- formulari F.I.R. (*Formulario di Identificazione Rifiuti*);
- registri carico / scarico;
- MUD.

GESTIONE RIFIUTI

Solo CER d'ufficio: 080318 toner, 200101 carta, 200139 plastica.

- Deposito temporaneo segregato e segnalato in sede, max 3 mesi.
- Divieto assoluto di miscelazione e abbandono.
- Ritiro solo con formulario.

A. ADEMPIMENTI R.E.N.T.RI.

- Credenziali R.E.N.T.RI. nominali, non cedibili.
- Formulari e registro c/s tenuti digitalmente su R.E.N.T.RI. entro 10 gg dal movimento.
- Check 4° copia: rientro obbligatorio entro 90 gg con alert a 60/75 gg.
- MUD: predisposto da Ufficio interno, entro scadenza legale.
- **DIVIETO ASSOLUTO:** falsificare certificati analisi, formulari, dati R.E.N.T.Ri., MUD.

B. QUALIFICA FORNITORI

Albo Fornitori Ambientali – Prima di ogni ritiro e annualmente verifica:

- Iscrizione Albo Gestori Ambientali;
- Autorizzazione impianto destino + Clausola 231 nel contratto.
- Blocco fornitore se autorizzazioni scadute.



SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A SOCIO UNICO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Rev. 2026

art. 6, co.2, lett. a) e b), e co.3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

ART.25-DUODECIES D.LGS. N.231/2001
I DELITTI PER L'IMPIEGO DI CITTADINI CON SOGGIORNO IRREGOLARE



capitolo I – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I DELITTI PER L'IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art.25-duodecies D.Lgs. n.231/2001)

Art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/2001 *Delitti per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*

c. 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

c. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

c. 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

c. 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

RISK ASSESSMENT (art.25-duodecies D.Lgs. n.231/2001)

ARTICOLO 25-DUODECIES D.LGS. N.231/2001 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" [Articolo aggiunto dal D.Lgs. n.109/2012 e modificato dalla Legge n.161/2017, dalla Legge n.50/2023, dal Legge n.187/2024, dalla Legge n.179/2025 e dal D.Lgs. n.211/2025 – Legge n.75/2026]						
RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX (quote)	SANZ. INT/VA MIN MAX (mesi)	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ M= MAGNITUDO	P x M	R RISCHIO RESIDUO
Art.12, c.1, c.1-bis, c.3, c.3-bis e c.3- ter D.Lgs. n.286/1998	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	400 1000	> 12	1 3	3	BASSO
Art.12, c.5, D.Lgs. n.286/1998		100 200	> 12	1 2	2	BASSO
Art.12-bis D.Lgs. n.286/1998	Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina	100 200	> 12	N.A.	N.A.	N.A.
Art.18-ter, D.Lgs. n.286/1998	Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	100 200	> 12	1 3	3	BASSO

Art.22, c.5- quinqies, D.Lgs. n.286/1998		100 200 entro limite 150.000 €.		1 3	3	BASSO
Art.22, c.12 e 12-bis, D.Lgs. n.286/1998	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato	100 200 entro limite 150.000 €.	-- --	1 3	3	BASSO
Art.22, 12-ter, D.Lgs. n.286/1998		100 200 entro limite 150.000 €.	-- --	1 3	3	BASSO

art.9, c.2, D.Lgs. n.231/2001 Sanzioni amministrative

capitolo II – RILEVAZIONE AREE A RISCHIO REATO

ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

(art.25-duodecies D.Lgs. n.231/2001)

Per IFCQ CERTIFICAZIONI S.R.L., operante nel settore edile e delle costruzioni, il rischio teorico di commissione dei reati di cui all'art.25-duodecies è correlato principalmente:

- all'impiego di lavoratori stranieri;
- all'utilizzo di subappaltatori;
- alla gestione amministrativa del personale;
- alla presenza di lavoratori autonomi e collaboratori.

Il rischio residuo è valutato come "BASSO" in considerazione:

- dell'esistenza di procedure formalizzate di selezione ed assunzione;
- della verifica documentale preventiva;
- del controllo periodico della validità dei permessi di soggiorno;
- della segregazione dei ruoli;
- dei controlli effettuati dall'Ufficio del Personale.

ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
ANALISI ESIGENZA RISORSE	Richiesta di assunzione non supportata da reali esigenze operative di cantiere.
RICERCA CANDIDATI	Mancata / non corretta pubblicazione del profilo di selezione sul sito in violazione delle regole di trasparenza e pubblicità della selezione o attivazione degli altri canali di raccolta delle candidature, al fine di favorire uno o più candidati
SELEZIONE CANDIDATI	Non corretta conduzione dell'iter di selezione dei candidati, anche tramite società terze, in violazione delle regole procedurali interne al fine di: • favorire/sfavorire l'assunzione di un determinato candidato • sfavorire l'assunzione di un determinato candidato per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi • favorire l'assunzione di soggetti minori di età o privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto.
ASSUNZIONE RISORSE - IDONEITÀ	Assunzione di un candidato non idoneo alla posizione da ricoprire, in violazione delle regole procedurali/norme vigenti a garanzia della

	correttezza, trasparenza e dell'imparzialità della selezione. Assunzione di soggetti privi di permesso di soggiorno valido o con titolo scaduto, revocato o annullato.
GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE	Non corretta gestione amministrativa del personale (a livello contributivo / previdenziale, ecc). Omesso monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno.
GESTIONE FASCICOLO DIPENDENTE	Non corretta gestione del fascicolo del dipendente (es. dichiarazioni, certificati / previdenziale). Incompletezza o assenza della documentazione obbligatoria.
SELEZIONE COLLABORATORI / CONSULENTI	Selezione di soggetti privi dei requisiti amministrativi e normativi richiesti in violazione delle regole procedurali interne al fine di: • favorire / sfavorire la selezione di un determinato candidato (es. affidamento diretto invece di procedura comparativa / alterazione iter di valutazione per selezionare soggetto irregolare) • sfavorire la selezione di un determinato candidato per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi • favorire la selezione di soggetti minori di età o privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto

capitolo III – PROTOCOLLI DI GESTIONE

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(art.25-duodecies D.LGS. N.231/2001)

VERIFICHE PREVENTIVE ALL'ASSUNZIONE

L'Ufficio del Personale, prima dell'assunzione:

1. acquisisce copia del documento di identità;
2. acquisisce copia del codice fiscale;
3. verifica il permesso di soggiorno;
4. verifica la validità temporale del titolo;
5. verifica l'eventuale ricevuta di rinnovo;
6. acquisisce la documentazione previdenziale e contributiva;
7. archivia tutta la documentazione nel fascicolo personale.

Nessun lavoratore straniero può essere impiegato senza preventiva verifica documentale.

MONITORAGGIO DELLE SCADENZE

L'Ufficio del Personale:

- mantiene un registro aggiornato delle scadenze;
- utilizza sistemi di alert/scadenziario;
- comunica preventivamente al lavoratore l'approssimarsi della scadenza;
- verifica l'avvenuta richiesta di rinnovo;
- sospende l'impiego in assenza dei requisiti previsti.

Si verificano periodicamente la corrispondenza tra il personale presente e la documentazione autorizzativa acquisita.

GESTIONE SUBAPPALTI E DITTE TERZE

Prima dell'affidamento di servizi:

- viene verificata l'idoneità tecnico-professionale della ditta/laboratorio;
- viene richiesta documentazione relativa al personale impiegato;
- viene acquisita dichiarazione di regolarità contributiva e lavorativa;
- viene richiesta attestazione circa il rispetto della normativa in materia di immigrazione e lavoro.

Durante l'esecuzione dei servizi:

- vengono verificati badge, documenti identificativi e presenza autorizzata del personale;

- vengono segnalate eventuali anomalie all'Ufficio del Personale e all'O.d.V..

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Nei contratti con:

- consulenti;
- cooperative;
- agenzie interinali;
- subappaltatori;
- fornitori di personale;

deve essere inserita specifica clausola con cui la controparte:

- dichiara di rispettare la normativa in materia di lavoro e immigrazione;
- si impegna a non impiegare lavoratori irregolari;
- accetta i controlli della Società;
- prende atto delle conseguenze risolutive in caso di violazione del Modello 231.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza:

- segnalazioni relative a personale irregolare;
- contestazioni da parte di enti ispettivi;
- verbali di accertamento;
- anomalie nei controlli di laboratorio;
- mancati rinnovi dei permessi di soggiorno;
- utilizzo di lavoratori non autorizzati da parte di subappaltatori.

La trasmissione della documentazione, se presente, avviene almeno semestralmente ovvero istantaneamente in presenza di eventi critici.



SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A SOCIO UNICO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Rev. 2026

art. 6, co.2, lett. a) e b), e co.3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

ART.25-QUINQUIESDECIES D.LGS. N.231/2001
I REATI IN MATERIA TRIBUTARIA



capitolo I – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I REATI TRIBUTARI (art.25-quinquiesdecies D.Lgs. n.231/2001)

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001 Reati Tributari

c. 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

c. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

c. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

c. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

RISK ASSESSMENT (art.25-quinquiesdecies D.Lgs. n.231/2001)

ARTICOLO 25-QUINQUESDECIES D.LGS. N.231/2001 "Reati tributari"

[Articolo aggiunto dal D.L. n.124/2019, coordinato con Legge di conversione n.157/2019, e modificato dal D.Lgs. n.75/2020, dal D.Lgs. n.156/2022 e dal D.Lgs. n.87/2024]

RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	SANZ. AMM/VA MIN MAX	SANZ. INT/VA MIN MAX	VALUTAZIONE		
				P= PROBABILITÀ	P x M	R



		(quote)	(mesi)	M= MAGNITUDO		RISCHIO RESIDUO
Art.2 D.Lgs. n.74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	< 500	3 24	1 3	3	BASSO
Art.3 D.Lgs. n.74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	< 500	3 24	1 3	3	BASSO
Art.8 D.Lgs. n.74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	< 500 < 400	3 24	1 3	3	BASSO
Art.10 D.Lgs. n.74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili	< 400	3 24	1 3	3	BASSO
Art.11 D.Lgs. n.74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	< 400	3 24	1 3	3	BASSO
Art.4 D.Lgs. n.74/2000	Dichiarazione infedele	< 300	3 24	1 3	3	BASSO
Art.5 D.Lgs. n.74/2000	Omessa dichiarazione	< 400	3 24	1 3	3	BASSO
Art.10-quater D.Lgs. n.74/2000	Indebita compensazione	< 400	3 24	1 3	3	BASSO

art.9, c.2, lett. c), d) ed e), D.Lgs. n.231/2001 Sanzioni amministrative

capitolo II – RILEVAZIONE AREE A RISCHIO REATO

DEFINIZIONI

Per una appropriata lettura e comprensione delle disposizioni di legge di cui appresso va premesso che, ai fini della normativa tributaria di cui al citato D.LGS. N.74/2000, si applicano le seguenti definizioni di carattere generale applicabili a tutti i Reati Presupposto tributari:

- a) per "*fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie:
 - (i) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o;
 - (ii) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero;
 - (iii) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- b) per "*elementi attivi o passivi*" si intendono:
 - (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e;
 - (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- c) per "*dichiarazioni*" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
- d) il "*fine di evadere le imposte*" e il "*fine di consentire a terzi l'evasione*" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche:
 - (i) del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e;
 - (ii) del fine di consentirli a terzi;
- e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "*fine di evadere le imposte*" ed il "*fine di sottrarsi al pagamento*" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- f) per "*imposta evasa*" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
- h) per "*operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente*" si intendono:

(i) le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-*bis* della LEGGE 27 LUGLIO 2000, N.212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero;

(ii) le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;

i) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

(art.25-*quinquiesdecies* D.LGS. N.231/2001)

ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	DESCRIZIONE RISCHIO
GESTIONE ANAGRAFICA FORNITORI	Gestione impropria dell'anagrafica dei fornitori (<i>validazione / attivazione anagrafica</i>) anche al fine di: - ottenere un vantaggio per la società (es. inserimento in anagrafica un fornitore inesistente al fine di effettuare operazioni fiscali illecite); - avvantaggiare terzi (<i>inserimento e/o modifiche dell'anagrafica di un fornitore non regolare</i>).
GESTIONE PAGAMENTI FATTURE	Gestione impropria dei pagamenti anche al fine di avvantaggiare la Società o terzi: - es. pagamento di importi maggiori o importi non dovuti; - ricezione denaro proveniente da attività illecite impiego denaro in modo da far perdere le tracce di denaro di origine illecita.
GESTIONE FATTURE ATTIVE	Gestione impropria delle fatture o di altri documenti contabili / fiscali (es. <i>emissione di fatture per operazioni inesistenti o per di importi non veritieri - maggiori o minori rispetto al dovuto</i>) anche al fine di avvantaggiare la Società o terzi (<i>vantaggio fiscale</i>).
GESTIONE COSTI A RIMBORSO	Mancata / errata rifatturazione alle P.A. / Enti o Società Partecipate dei costi a rimborso in danno o a vantaggio della Società (es. <i>false fatture attive verso il MEF (Ministero Economia e Finanze)</i> per prestazione di servizi inesistenti).
RICONCILIAZIONI BANCARIE	Incompleta / inaccurata effettuazione delle riconciliazioni bancarie al fine di occultare un incasso o un pagamento.
MOVIMENTAZIONI BANCARIE	Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate.
GESTIONE DELLE IMPOSTE E TASSE	Gestione impropria (<i>mediante occultamento, distruzione, atti fraudolenti</i>) di scritture contabili o di

	altri documenti, al fine di non ottemperare correttamente agli obblighi in materia fiscale (es. <i>evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto</i>).
TENUTA SCRITTURE CONTABILI	Non corretta / incompleta tenuta delle scritture contabili anche al fine di avvantaggiare la Società.
PREDISPOSIZIONE BILANCIO	Non corretta / attendibile predisposizione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione anche al fine di avvantaggiare la Società.
RELAZIONE AL BILANCIO	Non corretta redazione della relazione / attestazione al Bilancio anche al fine di avvantaggiare la Società.

capitolo III – PROTOCOLLI DI GESTIONE

LE PRINCIPALI FATTISPECIE DI SANZIONI PENALI IN AMBITO TRIBUTARIO (art.25-quinquiesdecies D.Lgs. n.231/2001)

A DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI

Si tratta del reato descritto dall'articolo 2 del D.Lgs. n.74/2000.

Si commette quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, si avvale di fatture per operazioni inesistenti. Classico esempio si ha nelle frodi carosello.

In pratica quando si utilizzano fatture inesistenti per abbattere l'imposta (IVA) dovuta nella dichiarazione annuale (o infrannuale) siamo all'interno di questo reato tributario.

B DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE UTILIZZI DI ARTIFIZI IN CONTABILITÀ

Si tratta del reato descritto dall'articolo 3 del D.Lgs. n.74/2000.

Si commette, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, si alterano le scritture contabili obbligatorie (libro giornale, inventari, registri Iva).

Allo stesso modo il reato si consuma quando il contribuente riduce deliberatamente ricavi o aumenta artificiosamente i costi. Il tutto avvalendosi di mezzi fraudolenti ed idonei ad ostacolare l'accertamento tributario da parte degli organi di verifica.

Il classico esempio di questo tipo di illecito è la registrazione in contabilità di un costo mai sostenuto, senza peraltro avere alcuna fattura di acquisto. Oppure, il caso di una omissione dalla registrazione in contabilità una fattura di vendita regolarmente emessa.

C INFEDELE DICHIARAZIONE DEI REDDITI, DICHIARAZIONE IRAP O DICHIARAZIONE IVA

Si tratta del reato tributario disciplinato dall'articolo 4 del D.Lgs. n.74/2000.

La fattispecie di reato si commette indicando nella dichiarazione dei redditi o in dichiarazione Iva ricavi inferiori al reale. Oppure costi "inesistenti".

Ad esempio configura il reato l'indicazione in dichiarazione dei redditi di un risultato di bilancio inferiore a quello che risulta dal bilancio e dalla contabilità. Il reato si alimenta in questo caso con costi "artificiali" inseriti in bilancio.

A corollario della norma deve essere evidenziato che se il costo è realmente sostenuto ancorché indeducibile, questi non potrà così "alimentare" l'imposta evasa ai fini penali.

Inoltre, nella quantificazione dell'imposta evasa non si deve tener conto della non inerenza dei costi e, più in generale, della non deducibilità di elementi passivi reali.

In pratica i costi relativi al transfer pricing (T.P. - prezzi di trasferimento) non possono essere sanzionati penalmente.

Il D.Lgs. n.158/2015 precisa poi che, per il calcolo dell'imposta evasa ai fini della configurabilità dei reati tributari subordinati al superamento della soglia, occorrerà scomputare le perdite eventualmente conseguite nell'esercizio o quelle pregresse spettanti e utilizzabili.

Ne consegue che l'imposta evasa non è quella teorica derivante dalla violazione contestata ma quella effettiva dopo il computo delle perdite stesse.

In sostanza se, a seguito di un accertamento a una società, viene ripresa a tassazione una base imponibile la cui imposta evasa supera la soglia di punibilità, non è detto che il reato sia commesso.

Potrebbe infatti verificarsi che la società in quell'esercizio sia in perdita e, pertanto, computando il valore negativo, la base imponibile da tassare diminuisca con l'effetto che l'imposta evasa potrebbe scendere sotto la soglia penale.

D OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI O OMESSA DICHIARAZIONE

Si tratta del reato descritto dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n.74/2000.

La fattispecie di reato si commette quando la società o il contribuente persona fisica, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (dichiarazione tardiva).

E OMESSA DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA

Il D.Lgs. n.158/2015 ha introdotto la fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.

Si tratta del reato descritto dall'articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n.74/2000.

F EMISSIONE DI FATTURE DI VENDITA FALSE

Si tratta del reato tributario descritto dall'articolo 8 del D.Lgs. n.74/2000.

La fattispecie di reato si commette, quando al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, si emettono o rilasciano a terzi, fatture di vendita o altri documenti falsi.

L'obiettivo è quello di consentire a questi di evadere le imposte.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

G OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

Si tratta del reato tributario descritto dall'articolo 10 del D.Lgs. n.74/2000.

La fattispecie di reato si commette occultando o distruggendo in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti contabili.

Questo al fine di evadere o consentire l'evasione di terzi di imposte sul reddito o IVA.

Sono consentite le intercettazioni telefoniche per chiunque sia indagato o imputato per il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili.

In base all'articolo 266 c.p.p., infatti, le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione sono consentite.

Tra l'altro, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

H OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE O IVA

Si tratta del reato descritto dall'articolo 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n.74/2000.

La fattispecie di reato, così come modificata dal D.Lgs. n.158/2015, prevede due distinte fattispecie per l'omesso versamento di ritenute e per l'omesso versamento di IVA:

1. OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DI ACCONTO

La soglia per l'omesso versamento di ritenute (articolo 10-bis) è di 150.000,00 euro.

Il delitto è aggravato dal fatto che le omissioni non devono necessariamente risultare, come prevedeva il vecchio testo dell'articolo 10-bis, dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.

Per la consumazione del reato è sufficiente che le ritenute di acconto sia sul lavoro dipendente che su quello autonomo siano dovute in base alla dichiarazione (modello 770).

2. OMESSO VERSAMENTO DI IVA

Per l'omesso versamento IVA (articolo 10-ter), la soglia penale è di 250.000,00 euro.

I COMPENSAZIONI INDEBITE OLTRE LA SOGLIA PENALE

Si tratta del reato descritto dall'articolo 10-quater del D.Lgs. n.74/2000.

La differenziazione è giustificata dal fatto che, l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, rispetto a quelli non spettanti, sia considerata una fattispecie estremamente offensiva.

L'inesistenza presuppone, infatti, che il soggetto abbia agito con un intento fraudolento sicuramente maggiore, creando artificiosamente ed ad hoc crediti mai esistiti al solo fine di non versare le imposte dovute.

L SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Si tratta del reato descritto dall'articolo 11 del D.Lgs. n.74/2000.

L'introduzione di questo reato tributario nell'ordinamento deve essere ricercata nel fatto che possa essere riscontrato un pericolo in merito alla riscossione. Ovvero che la stessa non trovi capienza nel patrimonio del contribuente.

Il reato va, quindi, a tutelare il principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Questo è quanto prevede l'articolo 53 della nostra Costituzione.

M SOTTRAZIONE AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Il comma 1, dell'articolo 11, riguarda il contribuente che si sottrae al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA. Ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad essi relative di importo complessivo superiore a 50.000 euro.

La sottrazione al pagamento deve avvenire con alienazione o il compimento di atti fraudolenti sui propri beni o su beni altrui. Il tutto al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

N TRANSAZIONE FISCALE

Il comma 2, dell'articolo 11, riguarda il contribuente che al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale:

- Elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od
- Elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad 50.000 euro.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. DESTINATARI

- » Le regole di comportamento che seguono si applicano ai Destinatari che, a qualunque titolo, sono coinvolti nei Processi Sensibili sopra menzionati.

2. RISPETTO DELLA NORMATIVA E DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA

- » I Destinatari, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono conoscere e rispettare e comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare:
 - (i) la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in materia tributaria;
 - (ii) le regole di cui al Modello;
 - (iii) il Codice Etico;
 - (iv) le procedure.
- » L'organizzazione aziendale deve garantire il rispetto delle normative in materia.

3. ORGANIZZAZIONE E POTERI

- » In linea generale, il sistema di organizzazione per la gestione della materia in oggetto deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, e di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

- » Ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti che per conto della Società intrattengono rapporti con la Agenzia delle Entrate e le autorità fiscali deve essere attribuito formale potere in tal senso. I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.
- » Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con le autorità fiscali devono essere comunicati, per iscritto, anche all'O.d.V.

4. OBBLIGHI E DIVIETI DI CARATTERE GENERALE

- » I Destinatari non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi.
- » I Destinatari, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:
 - (i) devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;
 - (ii) non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - (iii) devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
- » I Destinatari devono astenersi:
 - (i) dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente;
 - (ii) dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.
- » I Destinatari devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto:
 - (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o;
 - (ii) elementi passivi fittizi o;
 - (iii) crediti e ritenute fittizi.
- » I Destinatari devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
- » I Destinatari devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da

non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi. » I Destinatari devono astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte. » I Destinatari devono altresì astenersi dall'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale: (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo; (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.
5. APPROVAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE APICALE DELLA GESTIONE CONTABILE E FISCALE
» Le dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto non devono essere presentate senza la preventiva approvazione e benestare dell'Amministrazione / Direttore.
6. TRACCIABILITÀ
» La Società deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia nonché la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.
RICORSO A SERVIZI DI TERZI
Nel caso in cui la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto fosse affidata a terzi esterni alla Società, i terzi stessi dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti di cui al precedente paragrafo. In particolare in detti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti: » di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n.231/2001 e delle sue implicazioni per la Società; » di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori; » di non essere mai stati condannati (<i>o avere richiesto il patteggiamento</i>) e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre

che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;

- » di impegno a rispettare il Modello 231 (*in particolare le prescrizioni della presente Scheda della Parte Speciale*) ed il Codice Etico della Società, e di avere adottato un proprio Modello e Codice Etico regolamentante la prevenzione dei reati considerati;
- » di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello;
- » di adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

Nei contratti con i consulenti e con i prestatori di servizi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al D.Lgs. n.231/2001 (*quali ad es. clausole risolutive espresse, penali*).

PROCEDURE

- » Devono essere osservate le procedure relative alla tenuta della contabilità e alla gestione della materia tributaria, nonché la procedura di tesoreria.

CONTROLLO

- » Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.